SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

648ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-40

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 41-108

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . 109-143

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(4124) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

COLLA *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . 3, 4, 5 e *passim*
IULIANO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . . . . 4, 5, 6 e *passim*
BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 4, 5, 6 e *passim*
* MANFREDI *(Forza Italia)* . . . . 3, 7, 8 e *passim*
MONTELEONE *(AN)* 8
TURINI *(AN)* 8, 9
MONTICONE *(PPI)* 9
D'ONOFRIO *(CCD)* 11
RESCAGLIO *(PPI)* 13
MAGGI *(AN)* 15
CÒ *(Misto-RCP)* 16
GIOVANELLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 17, 18
CAPONI *(Misto-Com.)* 21
ROTELLI *(Forza Italia)* 23
CAMBER *(Forza Italia)* 23, 24

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Rinvio della discussione del *Doc.* IV-*bis*, n. 12:

PRESIDENTE 24
PREIONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . 24

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 25

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(50) ***BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri***

(282) ***CUSIMANO. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato***

(358) ***LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

(1181) ***FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché degli appuntati, i carabinieri e i finanzieri***

(1386) ***PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

(2793-*ter*) ***Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza***

(2958) ***BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzione dei vertici dell'Arma***

(3060) ***PALOMBO e PELLICINI. – Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanzia e di coordinamento delle Forze di polizia***
(Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 25, 26, 27 e *passim*
SCOPELLITI *(Forza Italia), segretario* 26
LORETO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* 26
BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 26, 33
MUNDI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 27
SEMENZATO *(Verdi-L'Ulivo)* 28
PELLICINI *(AN)* 29, 32
MARCHETTI *(Misto-Com.)* 29
TIRELLI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 29, 30
MANFREDI *(Forza Italia)* 30
CÒ *(Misto-RCP)* 31
GUBERT *(Misto-Il Centro)* 32
D'ONOFRIO *(CCD)* 32
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 34, 39

NOVI *(Forza Italia)* . . . . . *Pag.* 35, 38
* PALOMBO *(AN)* 35
UCCHIELLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 36
PIERONI *(Verdi-L'Ulivo)* 37
Verifiche del numero legale 37, 38, 39

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 40

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 9 LUGLIO 1999 . . . 40

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4124:

Ordine del giorno 41
Articolo unico del disegno di legge di conversione 42
Modificazioni apportate in sede di conversione 42

Decreto-legge:

Articoli 1, 2 e 2-*bis* 57, 58, 59
Articolo 3 ed emendamenti 60, 65
Articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* 67, 68
Articolo 3-*quinquies* ed emendamenti 69
Articolo 4 e ordine del giorno 83
Articolo 5 ed emendamento 84
Articolo 5-*bis* ed emendamento 87
Articolo 6 ed ordine del giorno 87
Articolo 6-*bis* 90
Articolo 7 ed emendamenti 90
Articolo 8, emendamenti e ordine del giorno 92
Artcolo 8-*bis* 96
Articolo 9 ed emendamenti 96
Articoli 9-*bis* e 10 . . . . . 99, 100

DISEGNO DI LEGGE N. 50-282-358-1181-1386-2793-*ter*-2958-3060:

Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno . . . . . *Pag.* 101, 102, 108

ALLEGATO B

TESTO CONSEGNATO DAL SENATORE COLLA 109

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 113

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 113
Assegnazione 113

GOVERNO

Richieste di pareri su documenti 114
Trasmissione di documenti 114

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni e interrogazioni 115
Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti 115
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti da svolgere in Assemblea . . 115
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 116
Annunzio 10
Interrogazioni 119
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 143

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge:

(4124) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri aveva avuto inizio l'esame degli ordini del giorno e passa alla votazione dell'ordine del giorno n. 8.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

Il Senato approva l'ordine del giorno n. 8. (Congratulazioni al senatore Mignone).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 3.1 e 3.2 e su parti degli altri, mentre sulle rimanenti parti ha espresso parere semplicemente contrario.

MANFREDI *(FI)*. Dà per illustrato il 3.1.

COLLA *(LNPI)*. Dà conto del 3.2 e si rimette ad una relazione scritta, di cui chiede l'inserimento in allegato, per gli altri suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta di inserimento in allegato. *(v. Allegato B).*

IULIANO, *relatore*. Invita a ritirare tutti gli emendamenti.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore, ricordando che gli emendamenti proposti dal senatore Colla hanno già trovato parziale attuazione nell'articolo 3.*quienquies* introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

IULIANO, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno n. 9.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accoglie come raccomandazione.

COLLA *(LNPI)*. Accetta la trasformazione in raccomandazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e come raccomandazione dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 9 non viene posto in votazione.

Passa poi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, ricordando che su esso la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COLLA *(LNPI)*. Illustra il 5.1.

IULIANO, *relatore*. Invita il presentatore a ritirarlo.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile il 5.1.

Dichiara poi decaduto, data l'assenza del senatore Bortolotto, il 5.*bis*.1 e passa all'esame dell'ordine del giorno n. 10, che si intende illustrato.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie l'ordine del giorno.

Il Senato approva l'ordine del giorno n. 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul 7.2.

COLLA *(LNPI)*. Dà conto di tutti gli emendamenti.

IULIANO, *relatore*. Invita a ritirare tutti gli emendamenti.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Motiva il proprio invito a ritirare gli emendamenti.

COLLA *(LNPI)*. Non accoglie l'invito al ritiro.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.1 e 7.3.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile il 7.2.

Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

MANFREDI *(FI)*. Considera illustrati gli emendamenti.

IULIANO, *relatore*. Pur comprendendone lo spirito, invita a ritirare tutti gli emendamenti.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda.

MANFREDI *(FI)*. Accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti.

Illustra poi l'ordine del giorno n. 11, al quale apporta una modifica. *(v. Allegato A).*

MONTELEONE *(AN)*. Sottoscrive l'ordine del giorno, invitando peraltro il Governo a rendere operativo quanto richiesto sin dal prossimo anno.

TURINI *(AN)*. Anch'egli aggiunge la firma, chiedendo tempi rapidi di realizzazione.

MONTICONE *(PPI)*. Sottoscrive anch'egli l'ordine del giorno.

IULIANO, *relatore*. È favorevole.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Informando sulla prevista sperimentazione nell'anno in corso dell'utilizzo di elicotteri pesanti e di piccoli veicoli in servizio permanente, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno.

MANFREDI *(FI)*. Apprezzando le intenzioni espresse dal Sottosegretario, accetta la trasformazione in raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e come raccomandazione dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 11 non viene posto in votazione.

Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

MANFREDI *(FI)*. Considera illustrati gli emendamenti 9.1 e 9.2.

IULIANO, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore.

MANFREDI *(FI)*. Non accoglie l'invito al ritiro.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 9.1 e 9.2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

D'ONOFRIO *(CCD)*. Considerando il ritardo del provvedimento in relazione agli eventi in oggetto, il CCD si asterrà, consentendo comunque l'approvazione. Il provvedimento è però carente quanto a previsione della normalità di interventi legislativi di questo tipo. Preoccupa inoltre la prevista nazionalizzazione dell'istituenda Agenzia per la protezione civile, in contraddizione con qualunque logica di tipo federalista. Vanno infine stigmatizzate le scarse presenze nei banchi della maggioranza. *(Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni).*

RESCAGLIO *(PPI)*. Dopo avere espresso, a nome del suo Gruppo, solidarietà alla città di Modena, che la notte scorsa è stata colpita da una scossa di terremoto, sottolinea l'impegno del sottosegretario Barberi nel superare il tradizionale approccio episodico del Governo di fronte alle calamità naturali; tuttavia, per la definizione delle aree a rischio idrogeologico devono attivarsi maggiormente gli enti locali. Il suo Gruppo voterà a favore della conversione del decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo PPI. Congratulazioni).*

MAGGI *(AN)*. Ribadisce il voto favorevole del suo Gruppo, già annunciato in discussione generale, soprattutto per riconoscere l'operato

del sottosegretario Barberi piuttosto che per la tempestività del Governo. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

CÒ *(Misto-RCP)*. Dichiara il voto favorevole dei senatori di Rifondazione comunista al testo per il tentativo di organicità sul piano dell'azione di prevenzione e dell'aggiornamento dell'apparato legislativo ed operativo.

MANFREDI *(FI)*. Per non ostacolare l'*iter* del provvedimento, la cui mancata emanazione produrrebbe effetti negativi principalmente sugli enti locali e sulle popolazioni colpite, annuncia il voto di astensione del Gruppo FI, segnalando comunque la necessità di varare una normativa di carattere generale e di svolgere un'indagine conoscitiva su tutte le aree colpite, al fine di giungere ad un'omogeneità degli interventi. *(Applausi dal Gruppo FI).*

GIOVANELLI *(DS)*. Sebbene attraverso una normativa di dettaglio, in attesa dell'emanazione della legge quadro, il Governo, nella persona del sottosegretario Barberi, ha saputo fissare alcune modalità che tendono a far superare la fase dell'emergenza ed a porre l'accento sulla prevenzione, e di ciò dà atto persino l'opposizione. Occorre, anche con il maggiore coinvolgimento degli enti locali, attuare la normativa sulla difesa del suolo per quanto attiene alla sistemazione urbanistica dei territori. Il Gruppo DS voterà dunque a favore.

COLLA *(LNPI)*. Il Gruppo condivide l'impostazione dell'intervento, basata sull'emanazione di ordinanze e, dopo la quantificazione dei danni, sul coinvolgimento degli enti locali interessati. È auspicabile l'applicazione del decreto-legge n. 180 del 1998, che, in attuazione della normativa sulla difesa del suolo, prevede la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico; in tal modo, sarà possibile in futuro evitare le gravi conseguenze di talune calamità, come l'alluvione verificatasi nella Valle del Sarno. In attesa che si trovi una soluzione per il sostegno alle imprese coinvolte nell'alluvione del Piemonte del novembre 1994, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo. *(Applausi del senatore Peruzzotti).*

CAPONI *(Misto-Com.)*. Occorre dare atto al sottosegretario Barberi di aver saputo impostare, pur in assenza di una normativa di carattere generale, un modello generale di intervento della Protezione civile. Non sono condivisibili le accuse di centralismo, in quanto tale modello demanda agli enti locali la determinazione degli interventi. In tale quadro, data la frequenza degli eventi calamitosi e la fragilità dell'assetto idrogeologico, è necessario che il Governo destini ingenti risorse per la prevenzione e metta a punto un programma di bonifica, già con la prossima manovra finanziaria.

ROTELLI *(FI)*. In dissenso dal Gruppo, voterà contro il provvedimento, che conferma l'impostazione centralista del Governo. Infatti, già

dal dibattito nella cosiddetta «Bicameralina» emerge che la Protezione civile sarà collocata in una agenzia inquadrata all'interno del Ministero dell'interno, ignorando così l'esistenza delle regioni e degli enti locali, e per questo spiace il voto di astensione della Lega.

CAMBER *(FI)*. In dissenso dal Gruppo, associandosi alle considerazione del senatore Rotelli, annuncia il voto contrario.

Il Senato approva il disegno di legge n. 4124, composto del solo articolo 1.

Rinvio dell'esame del Documento IV-*bis*, n. 12

PREIONI *(LNPI)*. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che non ha ancora concluso la disamina degli atti, chiede di rinviare l'esame del documento.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 56, comma 3 del Regolamento, decide l'inversione della trattazione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno e passa al seguito della discussione del disegno di legge n. 2973-*ter*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(50) *BERTONI e DE LUCA Athos. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

(282) *CUSIMANO. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma di carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

(358) *LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(1181) *FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri*

(1386) *PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(2793-*ter*) *Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza*

(2958) *BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzione dei vertici dell'Arma*

(3060) ***Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia***
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 16 giugno 1999 sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

LORETO, *relatore*. È favorevole al 2.504, al 2.505 (Nuovo testo), agli identici 2.508 e 2.509 a condizione che i presentatori sopprimano la parola «esclusivo» (la cui approvazione assorbirebbe il 2.517), al 2.800 (Nuovo testo) e al 2.1000, nonché all'ordine del giorno n. 600 (già emendamento 2.506). È contrario ai restanti emendamenti all'articolo 2.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 2.500.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.501 è improcedibile, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Il 2.502, soppressivo del comma 1, finisce per coincidere con l'emendamento 2.500, già respinto, ed è pertanto precluso.

Il Senato respinge il 2.503.

PRESIDENTE. Il 2.504 decade per l'assenza del presentatore.

Il Senato approva il 2.505 nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Ricorda che il 2.506 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 600.
Dichiara invece inammissibile il 2.507.

MUNDI *(RI-LI-PE)*. Accoglie la proposta di sopprimere la parola: «esclusivo» dall'emendamento 2.509.

PRESIDENTE. Il 2.508, di identico contenuto, decade per l'assenza del presentatore.

Il Senato approva il 2.509, nel testo modificato, e respinge il 2.510.

PRESIDENTE. Passa alla votazione del 2.511.

SEMENZATO *(Verdi)*. Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento, tendente ad evitare l'ulteriore militarizzazione della Guardia di finanza.

PELLICINI *(AN)*. Nel rispetto della volontà del Corpo, che intende rimanere militare, dichiara il voto contrario di Alleanza Nazionale.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Dichiara voto favorevole.

TIRELLI *(LNPI)*. Il problema non è tanto la smilitarizzazione o meno della Guardia di finanza, quanto il decentramento di questo e degli altri Corpi dello Stato.*(Commenti del senatore Pellicini).*

MANFREDI *(FI)*. Voterà contro il 2.511, ritenendo inaccettabili le motivazioni con le quali il senatore Semenzato propone la smilitarizzazione.*(Applausi del senatore Pellicini).*

CÒ *(Misto-RCP)*. Voterà a favore, poiché l'emendamento è coerente con il processo riformatore avviato nel 1981.*(Commenti del senatore Pellicini).*

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Dichiara voto contrario, associandosi alle considerazioni del senatore Manfredi.

D'ONOFRIO *(CCD)*. È necessario evitare che decisioni così importanti vengano assunte senza un'adeguata discussione. Pertanto, preannunciando il voto contrario, chiede la verifica del numero legale.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ha già espresso la propria contrarietà all'emendamento e chiede all'Assemblea di proseguire l'esame del testo.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Associandosi alla richiesta di verifica, preannuncia la propria astensione, chiedendo al Parlamento di avviare su argomenti così delicati una seria riflessione politica, invece di ratificare decisioni assunte altrove.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

NOVI *(FI)*. Chiede un impegno formale da parte del Governo affinché venga impedito, in un momento molto difficile per l'ordine pubblico, questo processo di smilitarizzazione strisciante della Guardia di finanza e dell'Arma.*(Commenti del senatore Peruzzotti).*

PALOMBO *(AN)*. Dichiara la propria astensione per poter esplicitare all'Assemblea la ferma opposizione alle ipotesi di smilitarizzazione dei due Corpi.

UCCHIELLI *(DS)*. Invita l'Assemblea a rinunciare ad ogni tentativo strumentale di ritardare la discussione del provvedimento, sul quale si sono prodotte significative convergenze.

PIERONI *(Verdi)*. Chiede che i senatori possano esprimersi sulla modifica proposta dai senatori Semenzato e Lubrano di Ricco.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 12,02.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.511.

NOVI *(FI)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Lamenta di non aver potuto parlare, nonostante avesse chiesto di intervenire.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,29.

PERUZZOTTI. *(LNPI)*. Poiché sembrano mancare oggi i presupposti per proseguire i lavori sul provvedimento in esame, chiede alla Presidenza di rinviarne la discussione, apparendo necessaria un'analisi più attenta ed approfondita del provvedimento stesso. Chiede inoltre la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica ed avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate pertanto le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Comunica poi che, in considerazione delle richieste intervenute dai Gruppi e dello stato di agitazione esistente nei trasporti, il presidente Mancino ha disposto di sconvocare la seduta pomeridiana, che pertanto non avrà luogo.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 9 luglio 1999. *(v. Resoconto stenografico).*

La seduta termina alle ore 12,32.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, D'Alessandro Prisco, De Guidi, Del Turco, De Martino Francesco, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Larizza, Lauria Michele, Leone, Loiero, Martelli, Manzella, Mazzuca Poggiolini, Meloni, Miglio, Papini, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Vertone Grimaldi, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Orio, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario; Andreotti, Bonatesta, Bucci, Conte, De Zulueta e Duva, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Andreolli, Biscardi, Di Pietro, Lauricella, Marri e Pasquali, per partecipare all'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero; Bornacin, Carpinelli, Castelli, Lauro, Lo Curzio, Manis, Rognoni e Terracini, per sopralluogo al porto di Genova.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(4124) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile* *(Approvato dalla Camera dei deputati (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4124.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 7 luglio ha avuto inizio l'esame degli ordini del giorno.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 8, presentato dal senatore Mignone e da altri senatori.

È approvato *(Congratulazioni al senatore Mignone).*

Prima di passare all'esame degli articoli, invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri espressi della 5ª Commissione.

SCOPELLITI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che: il comma 4 dell'articolo 2 rappresenti una riserva, nel limite del 2 per cento, delle risorse destinate dal decreto-legge alle Regioni, agli Enti locali e al Ministero per i beni e le attività culturali; la disposizione di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 3 riguardi sostanzialmente la proroga del termine, per la sola presentazione di documenti, a favore dei soggetti già individuati dal Ministero delle finanze; la disposizione di cui all'articolo 3-*quinquies* sia limitata alle disponibilità autorizzate dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995; l'articolo 8-*bis* abbia carattere meramente programmatico; gli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 8 siano coperti nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 507 del 1994; il comma 8 dell'articolo 8 non contenga una nuova autorizzazione di spesa.»

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 3.1, 3.2, 5.1 e 7.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; per ciò che concerne l'emendamento 3.3, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* e parere contrario sul comma 5-*sexies*. In rela-

zione all'emendamento 3-*quinquies*.1, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 e parere contrario sui commi 6, 11, 12 e 15; in relazione all'emendamento 3-*quinquies*.2, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi 2, 4, 5 e 6 e parere contrario sui commi 1, 3, 7, 8 e 11; in relazione all'emendamento 3-*quinquies*.3, infine, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 11 e parere contrario sul comma 4.».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Agli articoli 1 e 2 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, e all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge, introdotto dalla Camera dei deputati. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 si illustra da sé.

COLLA. Signor Presidente, mi limito ad illustrare l'emendamento 3.2, mentre per gli altri consegnerò una documentazione scritta, perché venga messa agli atti, altrimenti l'illustrazione diventerebbe molto lunga.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, il comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 130 del 1997 prevede l'estinzione dei mutui contratti dalle imprese danneggiate dall'alluvione del 1994 contestualmente all'accensione di nuovi mutui destinati alla delocalizzazione delle attività produttive. Il testo di legge non prevede espressamente, come invece fa l'articolo 6, comma 16-*quater*.1 del decreto-legge n. 646 del 1994, che i contributi assegnati alle imprese per l'estinzione dei vecchi mutui non debbono concorrere alla formazione del reddito d'impresa del percepente. Tale carenza porta le aziende beneficiarie nella condizione di dover registrare a bilancio in un unico esercizio finanziario tutto il finanziamento residuo, che viene considerato reddito d'impresa a tutti gli effetti. In altre parole, un'impresa che vede estinto un finanziamento, ad esempio, di 3 miliardi, si trova nelle condizioni di dover pagare un miliardo e mezzo di tasse in un unico esercizio finanziario. Questa situazione è assolutamente insopportabile per le imprese e questo è stato anche il motivo principale per il quale le imprese non hanno ancora inviato la domanda per la rilocalizzazione dei loro impianti; infatti, le risorse destinate alla rilocalizzazione risultano pressoché intatte. Pertanto, senza l'approvazione del presente emendamento, si ritiene sostanzialmente inutile prorogare ulteriormente il termine per la rilocalizzazione.

Come dicevo, per quanto riguarda gli emendamenti 3.3, 3-*quinquies*.1, 3-*quinquies*.2, 3-*quinquies*.3 mi limiterò a consegnare una documentazione scritta perché venga messa agli atti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1, perché esclude le regioni Marche e Umbria.

Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Colla, poiché sostanzialmente sono già stati accolti alla Camera, quando è stato ridiscusso tutto il problema dei mutui da ricontrattare per l'alluvione del Piemonte, invito il presentatore a ritirarli, altrimenti esprimo parere contrario.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti in esame. In caso contrario, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti, con la precisazione che buona parte di quelli presentati dal senatore Colla trovano, in realtà, attuazione in misura significativa con l'articolo 3-*quinquies* introdotto dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, preannuncio che l'ordine del giorno n. 9 verrà accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3-*quinquies*.1, 3-*quinquies*.2 e 3-*quinquies*.3 sono improcedibili. Agli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* introdotti dalla Camera dei deputati non sono stati presentati emendamenti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 9.

IULIANO, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Come annunciato in precedenza, signor Presidente, il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Colla, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 9?

COLLA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. All'articolo 4 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, che invito il presentatore ad illustrare.

COLLA. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 ha lo scopo di permettere il completamento dei programmi di ricostruzione *post*-terremoto delle opere pubbliche della regione Friuli-Venezia Giulia, come previsto dalla legge n. 190 del 1983 e dalla legge n. 879 del 1986. Per l'attuazione dei programmi, il Provveditorato alle opere pubbliche si può avvalere delle funzioni di coordinamento e monitoraggio assegnategli dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e può convocare conferenze di servizi allo scopo di accelerare le procedure autorizzative.

Per il finanziamento degli interventi si prevede una spesa totale di 90 miliardi, ripartiti nel triennio 1999-2001. A tale spesa si fa fronte, in parte, utilizzando le residue disponibilità del capitolo 7206 del Ministero dei lavori pubblici, destinato alle opere pubbliche della regione, in altra parte, attingendo alle residue disponibilità dei fondi speciali del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 5.1.

IULIANO, *relatore.* Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 5.1. In caso contrario, il mio parere contrario.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.1 è improcedibile. L'emendamento 5-*bis*.1 è decaduto per assenza del presentatore.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 10, riferito all'articolo 6 del decreto-legge, da intendersi illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

All'articolo 6-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge che invito il presentatore ad illustrare.

COLLA. Signor Presidente, con l'emendamento 7.1 – che ho già quasi illustrato – si intende accelerare la ricostruzione permettendo

agli enti locali di contrarre direttamente i mutui per la realizzazione degli interventi.

L'emendamento 7.2 intende aumentare le risorse finanziarie stanziate per la regione Friuli-Venezia Giulia, considerati gli ingenti danni verificatisi nel territorio a causa delle alluvioni dei mesi di settembre e ottobre 1998.

Per ultimo, l'emendamento 7.3 ha lo scopo di permettere l'utilizzazione delle risorse assegnate alla regione Piemonte per le alluvioni verificatesi nelle provincie di Torino e Cuneo nel maggio del 1999, anche per il risarcimento dei danni subiti dai privati e dalle attività imprenditoriali e non solo per l'attuazione degli interventi riguardanti le opere pubbliche (di cui all'articolo 5). Mentre il comma 1 dell'articolo 6 fa riferimento, infatti, a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5 – e quindi comprende le provincie di Torino e Cuneo – la copertura finanziaria di cui all'articolo 7, comma 3-*bis*, fa riferimento esclusivamente agli interventi di cui all'articolo 5, escludendo la possibilità di utilizzare i finanziamenti anche per gli eventuali danni subiti dai privati.

Non risultano ancora segnalazioni alla regione per danni subiti dai privati, sembra però impossibile che si siano verificati straripamenti dei fiumi e dei torrenti e danni alle sedi stradali lasciando intatte le attività agricole ed imprenditoriali circostanti; senz'altro la carenza dei dati è dovuta al fatto che gli eventi alluvionali sono accaduti recentemente. Si ritiene quindi indispensabile comprendere nella copertura finanziaria anche i soggetti privati, lasciando alla discrezionalità della regione Piemonte l'utilizzo specifico dei finanziamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, altrimenti il mio parere è contrario.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare gli emendamenti in esame, in caso contrario il mio parere è contrario per le seguenti motivazioni.

L'emendamento 7.1 è materialmente inapplicabile perché solo le regioni possono contrarre mutui, altrimenti sarebbe necessario specificare per legge la ripartizione fra i singoli comuni, che sono numerosi.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.2, le risorse stabilite nel provvedimento sono quelle effettivamente necessarie in base alla valutazione dei danni compiuta dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

Infine, per quanto concerne l'emendamento 7.3, gli unici danni ai privati sono relativi ad attività agricole per le quali la procedura prevista dalla normativa è il ricorso alla legge n. 85 del , quindi segue un'altra strada.

Per tutti questi motivi ribadisco il mio parere contrario agli emendamenti presentati all'articolo 7.

PRESIDENTE. Senatore Colla, accoglie l'invito a ritirare i suoi emendamenti?

COLLA. No, signor Presidente, anche se con dispiacere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, che invito i presentatori ad illustrare.

* MANFREDI. Signor Presidente, ho già avuto modo di parlare di questi emendamenti in sede di discussione generale, credo in maniera sufficiente, per cui li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciare sugli emendamenti in esame i loro autorevoli pareri.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, grazie per il riconoscimento di autorevolezza.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 8.1, altrimenti il mio parere è contrario in quanto detto emendamento intende sopprimere il riferimento agli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle attività antincendio boschivo e mantenere il finanziamento solo per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei.

Il mio parere è identico per gli emendamenti 8.2 e 8.3; quest'ultimo è volto a sopprimere lo stanziamento di risorse pari a 60 miliardi di lire nel triennio 1999-2001 per il Corpo forestale dello Stato. Pur comprendendo bene lo spirito degli emendamenti del senatore Manfredi, credo che in questa fase sia utile mantenere le risorse previste sia per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia per il Corpo forestale dello Stato.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Con le stesse argomentazioni espresse dal relatore invito il presentatore a ritirare gli emendamenti in esame, diversamente il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti da lei presentati?

MANFREDI. Sì, Signor Presidente, accolgo l'invito e ritiro i tre emendamenti riferiti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, intende ritirare anche l'ordine del giorno n. 11?

* MANFREDI. No, Signor Presidente, anzi desidererei illustrarlo brevemente.

L'ordine del giorno si propone ciò che si riprometteva anche l'emendamento 8.2, cioè di potenziare decisamente la flotta di Stato degli aerei pesanti, Canadair o di altro genere. Ritengo, infatti, che ormai da anni si versi in una situazione di grave carenza di simili mezzi, velivoli Canadair o grandi elicotteri opportunamente attrezzati, che giudico gli unici idonei per intervenire nella campagna antincendi boschivi, durante il periodo invernale ma soprattutto durante il periodo estivo.

È ricorrente la lamentela sul territorio circa l'impossibilità di avere a disposizione, in numero sufficiente, simili mezzi. L'ordine del giorno n. 11 si ripromette di impegnare il Governo, in un arco di dieci anni, ad acquisire tali mezzi. Individuerei l'esigenza di un raddoppio della flotta di aerei Canadair o di altri analoghi ad ala rotante e vorrei, se è possibile, modificare il testo inserendo, dopo le parole velivoli Canadair, le seguenti: «oppure di analoghi mezzi ad ala rotante».

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, sull'argomento del potenziamento dei Canadair, il Sottosegretario ricorderà che l'anno scorso, a proposito dell'emergenza incendi, ebbi a sollecitare il Governo con riferimento alla regione Basilicata. Credo di interpretare anche il pensiero dei qui presenti colleghi Miceli, Gruosso e Mignone affermando che la previsione di un solo Canadair non è sufficiente per il modo in cui è strutturata la nostra regione che è piena di boschi, da *lucus*, Lucania.

Signor Presidente, se il collega Manfredi lo consente, intendo apporre la mia firma all'ordine del giorno n. 11, suggerendo un'integrazione: occorrerebbe prevedere già a partire dall'anno in corso un rafforzamento di questo tipo, proiettato negli anni. Già nella discussione dell'anno scorso si era addivenuti alla necessità prioritaria, proprio a causa di ciò che è accaduto negli anni precedenti, di provvedere a tale potenziamento. Chiedo dunque di apporre la mia firma per rafforzare l'ordine del giorno, richiamando la specifica necessità che il raddoppiamento di mezzi per la regione Basilicata si verifichi a partire dall'anno in corso. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

TURINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, per le stesse motivazioni espresse dal senatore Monteleone or ora, lo scorso anno intervenni in maniera piuttosto serrata proprio per le problematiche dovute agli incendi sia nell'isola d'Elba sia lungo il litorale tirrenico che vive esclusivamente di economia turistica, basata proprio su quelle qualità locali. Credo, quindi, che il senatore Manfredi sia d'accordo nel farmi apporre la firma all'ordine del giorno ma ritengo opportuno insistere in modo particolare essendo l'economia di quella zona essenzialmente legata alla qualità della vita e, quindi, tutto ciò che si può limitare nei confronti degli incendi boschivi deve essere fatto nel più breve tempo possibile e non fra dieci anni.

MONTICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno n.11.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'ordine del giorno in esame.

IULIANO, *relatore*. Signor Presidente, vista la larga convergenza mi pare necessario esprimere un parere favorevole, sempre che il Governo non abbia qualcosa da aggiungere.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, naturalmente la finalità dell'ordine del giorno – il potenziamento cioè dei mezzi aerei presenti, che siano Canadair o elicotteri – è sicuramente da condividere; approfitto di tale occasione per informare l'Assemblea che quest'anno è cominciata la sperimentazione di due elicotteri pesanti che hanno stessa capacità di trasporto dei Canadair, con una capacità di caricamento rapidissima perché in meno di un minuto sono capaci di caricare 6000 litri. Rispetto al Canadair avrebbero il vantaggio di poter caricare acqua dolce e di scaricare sulla vegetazione anche da pozzi o da superfici molto piccole; quindi, evitando, se si riveleranno come ci auguriamo efficaci nella lotta contro l'incendio, il problema frequente purtroppo nell'impiego del Canadair che, dovendo utilizzare superfici molto vaste, in assenza di un lago, è costretto a rifornirsi in mare con conseguenze negative sulla vegetazione. Considerati anche i costi interessanti nell'esercizio – tra l'altro un elicottero è di produzione americana, l'altro sovietica, ma entrambi con caratteristiche simili – li sperimenteremo per verificarne l'utilità.

Sulla Basilicata vorrei informare che quest'anno abbiamo stipulato un contratto che consente, in aggiunta ai velivoli pesanti, di avere una flotta di velivoli leggeri armati; che volano cioè in pattugliamento, carichi d'acqua, e che possono quindi intervenire immediatamente sui focolai degli incendi e poi, ovviamente, anche servire come allertamento precoce nella segnalazione degli incendi. Quest'anno, quindi, il dispositivo è stato molto migliorato rispetto a quello dello scorso anno. Però,

certamente, un ulteriore potenziamento della flotta pesante sarebbe importante. Utilizzerò questo ordine del giorno per premere nei confronti del resto del Governo perché nella finanziaria si reperiscano le risorse. Posso ovviamente accettare l'ordine del giorno solo come raccomandazione non potendo io impegnare il bilancio del Governo. Lo considero però molto utile come indirizzo parlamentare verso un obiettivo di grande rilevanza da perseguire.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFREDI. Tenuto conto delle intenzioni espresse dal sottosegretario Barberi che credo collimino con quelle dei presentatori dell'ordine del giorno, quindi anche della promessa, appena espressa, di volersi avvalere nella sostanza di questo ordine del giorno per raggiungere gli obiettivi che ci riproponiamo, concordo con la decisione del Governo e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 11.

PRESIDENTE. Al'articolo 8-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo comprendente le modificazioni approtare dalla Camera dei deputati, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RIZZI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti in esame.

IULIANO, *relatore.* Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 9.1; altrimenti, il parere è contrario perché esclude il Comitato dei Ministri e la Presidenza. Lo stesso vale per l'emendamento 9.2.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, invito anch'io i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.1 e 9.2; altrimenti il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 9?

MANFREDI. Signor Presidente, non accolgo l'invito, anzi insisto per la loro votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Rizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Rizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Sugli articoli 9-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, e 10 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alla votazione finale.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, come abbiamo già sottolineato nel corso del dibattito fin qui svolto, il Senato si accinge a convertire in legge il decreto-legge in esame purtroppo con molto ritardo. È sufficiente ricordare che esso ha per oggetto avvenimenti drammatici che varie parti d'Italia hanno subito: alcune con una partecipazione popolare indicibile (mi riferisco all'alluvione di fango di Sarno), altre, con un senso di sgomento crescente (penso alle popolazioni dell'Umbria e delle Marche, che vivono ancora in *roulotte* ad una distanza di tempo incredibile dal terremoto che ha riguardato quelle parti d'Italia e penso anche alla Basilicata, alla Campania e al Friuli Venezia Giulia che hanno avuto a che fare sia con fenomeni tellurici che con forme di alluvione).

Con rammarico, dobbiamo affermare che, ancora una volta, questo Governo interviene con un ritardo drammatico rispetto alle esigenze fondamentali delle diverse popolazioni interessate. Compiremo il nostro dovere consentendo la conversione in legge di questo decreto-legge perché, nonostante le obiezioni critiche che possiamo muovere su singole parti di esso, ci rendiamo conto che, anche se con ritardo, occorre che questo provvedimento entri in vigore.

Inoltre, con l'insieme delle disposizioni legislative previste si cerca di introdurre un criterio di stabilità di previsione per il futuro, qualora fenomeni analoghi dovessero verificarsi in altre parti d'Italia. Tuttavia, ancora una volta, in questo massiccio provvedimento – composto da un insieme di norme particolari astrattamente tese a favorire la ricostruzione di queste zone, la ripresa delle attività produttive, lo svolgimento delle attività culturali e scolastiche, la rimessa in pristino di strutture immobiliari devastate – manca la sostanziale previsione della normalità degli interventi legislativi.

I fatti che la natura talvolta costringe a subire sono eccezionali, ma non è normale la logica dell'eccezionalità e della straordinarietà degli interventi. Noi dovremmo avere – e ancora non l'abbiamo – una legislazione di principio relativa alla protezione civile, comprendente anche i grandi rischi e gli interventi di grande portata.

Sappiamo anche che la mancanza di una legislazione di principio sulla protezione civile è legata alla mancanza di una struttura adeguata di protezione civile nel nostro paese ed affermo ciò con particolare preoccupazione.

Mentre noi discutiamo della conversione di questo decreto-legge, in altra parte del Parlamento, in una sede semiocculta, come avviene da tre anni a questa parte (mi riferisco alla cosiddetta Commissione bicamerale per l'attuazione della riforma amministrativa del nostro paese) sta per essere varata – lo sottolineo ai colleghi perché tutti i Gruppi politici si rendano promotori di una preoccupazione rispetto a questo avvenimento – una riorganizzazione della protezione civile totalmente devastante dal punto di vista degli interventi sul territorio.

Non so quanti colleghi sanno che quella Commissione, presieduta dall'ottimo collega Cerulli Irelli, sta discutendo della riforma dei Ministeri, all'interno della quale si prevede che la protezione civile viene totalmente ricentralizzata. Viene ipotizzata un'agenzia per la protezione civile totalmente nazionale, centrale, senza alcun riferimento con il territorio: mentre se vi è una cosa totalmente territoriale è l'insieme degli avvenimenti che riguardano questa o quella parte del territorio nazionale.

Le ragioni di perplessità nei confronti di questo provvedimento nascono soprattutto dalla constatazione della mancanza di una cultura della normalità degli interventi di protezione civile.

Pertanto, per quel che è possibile, faremo la nostra parte in quella Commissione, affinchè il Governo si renda conto che, al di là di queste sempre più insopportabili affermazioni di federalismo, alle quali non corrisponde nessuna intenzione – di decentramento ma esattamente il contrario, si faccia in modo onesto, serio, civile e ragionevole un intervento che, pur non chiamato federalista, rispetti almeno le esigenze elementari del territorio. In caso contrario, saremo costretti a constatare l'insurrezione delle popolazioni locali, ancora una volta costrette a vivere per tempi indefiniti in condizioni angosciose, perché non si può dal Ministero provvedere ovviamente ai bisogni delle diverse popolazioni radicate su questa o quella parte del territorio nazionale.

Per queste ragioni, signor Presidente, dico a chi rappresenta oggi il Governo di farsi carico di questa specifica preoccupazione. La commissione Cerulli Irelli deve ancora esprimere il parere definitivo sulla riforma dei Ministeri (credo che la sua prossima convocazione avvenga proprio oggi, alle ore 13,30). Chiedo che il Governo, presente oggi in Aula attraverso la persona del sottosegretario Barberi, si faccia carico di una indicazione di drammaticità rispetto alle soluzioni proposte. L'Agenzia centralizzata per la Protezione civile, prevista in quel provvedimento, è intollerabile, perché non ha alcuna diramazione periferica. Capisco che debba esservi una visione nazionale complessiva in ordine ai grandi fatti che coinvolgono il territorio; tuttavia, non può non esservi un minimo di attenzione territoriale diffusa; scompaiono i poteri dei comuni, quelli delle province e si azzerano i poteri delle regioni.

Dobbiamo attendere un nuovo intervento della Corte costituzionale contro questo provvedimento? Dobbiamo farci promotori di nuovi *referendum* abrogativi di questo provvedimento da parte delle regioni, che sono governate da maggioranze diverse da quelle del Centro-sinistra? Vogliamo capire che è inutile parlare di una volontà di riforma da parte di questa maggioranza e del Governo, nel momento in cui la linea della

più bieca controriforma centralizzatrice passa nell'organizzazione ministeriale? Dico tutto questo con grande preoccupazione. Non abbiamo fatto battaglie esterne su questa vicenda e vorrei che questo fosse chiaro al sottosegretario Barberi e soprattutto che tutta questa vicenda non può continuare ad essere gestita da un'*équipe* totalmente centralizzata, sebbene dedicata al più grande senso di sacrificio nei confronti dei bisogni dell'Italia.

Questo decreto-legge è la controprova del fatto che occorre una sensibilità territoriale diffusa. Il ritardo con il quale il decreto-legge viene sottoposto al nostro esame è conseguenza della centralizzazione dei provvedimenti che fino ad ora abbiamo avuto. Vorremmo che ci fosse uno spirito di iniziativa degli enti locali in questa materia, più vicini ai bisogni della gente. Non vogliamo più tollerare una situazione del genere. Diciamo formalmente ed espressamente, in sede di dichiarazione di voto, che il CCD si astiene su questo provvedimento ma ne consente il varo – lo ripeto – anche se regole procedurali ci consentirebbero di impedirlo. Infatti, contrariamente a ciò che avrei immaginato, la maggioranza è sostanzialmente assente anche oggi, insensibile al forte grido dolore che viene da tante parti dell'Italia (non parlo solo di Sarno, ma parlo dell'Umbria, delle Marche, del Friuli, della Campania e della Basilicata). Non facciamo la richiesta di verifica del numero legale per evitare che il decreto-legge decada, ma è bene che ciò si sappia in quest'Aula e anche al suo esterno. Diciamo che non può vararsi, da parte del Governo nazionale, un decreto legislativo che, in materia di protezione civile, distrugge tutto l'insieme delle autonomie locali in Italia.

È bene che il Governo sappia ciò ed altresì che consentiamo il varo di tale provvedimento, perché è utile agli italiani, anche se con ritardo. La maggioranza, tra l'asinello che scalcia ed altri partiti che si prendono a calci, deve assumersi una volta per tutte il senso di responsabilità nei confronti dei problemi del paese.

Noi ci asterremo, sapendo che il provvedimento verrà approvato; in caso contrario, signor Presidente, avremmo votato a favore. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Italia. Congratulazioni).*

RESCAGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi viene voglia di rispondere subito al senatore D'Onofrio che non siamo insensibili al grido di dolore. Ci riporta una frase storica, ma il sottoscritto proviene dalle zone lungo il Po, spesso coinvolte dalle piene e, quindi, capiamo bene che cosa significa essere vicini alla gente; in questo momento siamo vicini alla gente di Modena che in questa notte ha passato ore di paura per scosse di terremoto che fortunatamente si sono fermate a intensità abbastanza tollerabili. Quindi, a nome del mio Gruppo, affermo che comprendiamo bene cosa significa essere vicini alla gente in momenti terribili come sono quelli dell'urgenza, quelli della precarietà.

Credo anch'io sia convincente creare una sensibilità territoriale diffusa: ma come? Con quali strumenti? E siamo sempre alle solite a ricordare che le responsabilità sono degli altri. Certo, chi governa sa bene che, nei momenti della precarietà, occorre testimoniare una presenza; però, credo non si possa dire che in questi mesi il professor Barberi non abbia dato la testimonianza chiara, in questo paese, di una presenza qualificata, responsabile, nel tentativo di eliminare la precarietà, nei limiti del possibile, pur sapendo che di fronte a terremoti, alluvioni, incendi, a volte non è sufficiente l'attestazione, avere tanta sensibilità, perchè occorrono anche degli strumenti. E sugli strumenti abbiamo discusso spesso, abbiamo richiamato spesso la responsabilità di chi deve intervenire; però, è anche vero che qualche volta dobbiamo pure non attribuire delle responsabilità: diamoci una mano tutti a trovare le ragioni che possano alleviare le sofferenze di tante persone.

Qui si parla di protezione civile, di situazioni di difficoltà e di urgenza e il professor Barberi, nel suo intervento, ha richiamato questa necessità e questa urgenza appellandosi all'ampia discussione che è avvenuta alla Camera, una discussione che ha visto la partecipazione di tanti Gruppi e una discussione molto qualificata. Qui in Senato i tempi sono stati ridotti perché, ripeto, il decreto doveva rispettare dei tempi particolari; però, è anche vero che arriva a noi con un'identificazione, mi pare, migliorativa: mi riferisco all'articolo 5-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati che proroga la normativa che consente, con riferimento all'escavazione degli alvei, di dare in pagamento alle ditte che effettuano i lavori il materiale tratto dagli alvei stessi.

Lo stesso dicasi per altre norme che, a mio parere, sono molto significative: per esempio, quella sul servizio di leva contenute nell'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, quella sulle case in condizioni di urgenza, a quella sull'attenzione alle attività commerciali, artigianali e turistiche, ai beni e alle attività culturali.

Certo, qualcuno potrebbe dire che il problema è di non fermarsi alla legge, alle parole, alle attestazioni; però, rendiamoci conto che questo paese non è stato assente in questi mesi e in questi anni di fronte alle calamità che lo hanno caratterizzato, e sono state tante. Un giornalista inglese ha detto che l'Italia è il paese più colpito nella realtà d'Europa in questi tre anni e credo che ciò non si possa dimenticare; però, ha anche riferito di aver notato tanta sensibilità e tanta partecipazione: qualche volta allora facciamo attenzione anche a quanto scrivono del nostro paese persone che vivono fuori e mettiamoci in confronto con quello che altri riescono a fare in condizioni di precarietà.

Certo, torno a dire che siamo qui a chiedere che il decreto attui esplicitamente e sia di aiuto a chi, ripeto, invoca una sicurezza, però con la consapevolezza anche che in questo momento l'unitarietà delle forze dà senso agli interventi, proprio come vuole il decreto-legge che abbiamo qui davanti a noi.

Ha fatto bene il senatore Veltri a ricordare quella linea che unisce la trattazione ampia e documentata della difesa del suolo; è stata una trattazione ampia in Commissione ambiente quella sulla difesa del suolo, credo sia stato uno dei documenti più significativi che la Commissio-

ne ha prodotto in questi tre anni di attività: bisognerà ogni tanto appellarsi a quel documento per, in un certo senso, trovarci nella possibilità di comprendere la tragedia che può colpirci. È un riferimento molto significativo e molto qualificato.

Così credo che per la prima volta la definizione di rischio idrogeologico abbia un significato; andiamo verso quella cultura del dramma (diceva il senatore D'Onofrio) quella cultura dell'urgenza che deve essere diffusa. Anch'io credo che questo sia significativo, però occorre anche la consapevolezza dei singoli comuni, delle singole province, delle singole regioni. Mi consta che ci siano ancora delle regioni che non hanno preparato una carta adeguata di tutte le zone a rischio. Anche questo è un traguardo che va raggiunto in sintonia perfetta tra comuni, province, regioni e Stato centrale.

Noi Popolari diamo il nostro contributo perché il decreto diventi attuativo e perché si possano applicare le norme che sono state ampiamente sottolineate – penso ad esempio agli sgravi fiscali previsti in un articolo introdotto alla Camera – con la consapevolezza che da questo decreto potrebbe aprirsi una nuova pagina, sia pure in una condizione di urgenza, ma con la precisa idea di andare sempre più verso una conoscenza precisa del nostro territorio.

So bene che nei decenni passati non sempre c'è stata un'attenzione adeguata; adesso scriviamo nuove pagine perché anche il nostro paese possa almeno conoscere nel tempo i drammi e le tragedie che si verificano dopo che in certi momenti la natura si è imposta con la sua violenza e con la sua brutalità.

Questa è la consapevolezza che nasce mentre il decreto-legge sta per essere convertito in legge con il nostro voto formale. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del senatore Nava. Congratulazioni).*

MAGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signor Presidente, signor sottosegretario Barberi, è intervenuto già in materia il collega Specchia e ha anticipato il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale. Io non posso che ribadire tale voto, però devo sottolineare, professor Barberi, che molta parte di questo giudizio sostanzialmente positivo che noi esprimiamo lo dobbiamo più al suo impegno (questo è un concetto che ormai continuo a sostenere da quando ho avuto l'onore di conoscerla) perché abbiamo avvertito sempre la sua determinazione ad affrontare questi problemi, spesso anche la sua amarezza di fronte ai ritardi del Governo su tali vicende e la sua voglia di lottare anche contro ostacoli che potevano essere evitati.

È un riconoscimento che noi le dobbiamo; ci rendiamo conto per essere stati amministatori, anche se in realtà estremamente minori, che miracoli non ne fa nessuno. Di fronte poi a realtà che risalgono anche a decenni addietro (mi riferisco alle vicende del 1984, ma l'Italia è piena di situazioni a cui non si è posto rimedio) qualunque sia il Governo che

succederà, esso avrà a che fare con vicende ormai passate nel dimenticatoio. È una realtà alla quale noi abbiamo il dovere etico di dare risposte e di prenderne atto.

Del resto, signor Sottosegretario, lei conosce la drammaticità della realtà del sottosuolo napoletano. Noi abbiamo fatto sopralluoghi, abbiamo fatto relazioni però dobbiamo anche dire – non me la sento di addebitarlo a lei, ci mancherebbe altro! che dopo una relazione puntuale sulla drammaticità della realtà napoletana a noi pare che nulla sia accaduto in positivo. Certo, mi rendo conto che gli investimenti necessari per pensare di porre rimedio alla situazione negativa del sottosuolo napoletano sono notevoli, perchè ci vorranno migliaia di miliardi di lire. È una realtà drammatica se trasferita su tutto il territorio nazionale, per cui mi rendo conto che si tratta di un'impresa ciclopica.

È evidente, comunque, signor Sottosegretario (lei lo sa di gran lunga meglio di me, per la competenza e l'entusiasmo che mette a disposizione del suo lavoro), che in effetti non si può continuare a vivere l'emergenza. Lei la soffre, la avverte e vorrebbe superarla. Occorrerebbe vivere la maggior parte di queste nostre realtà come fossero la norma, affrontandole senza una situazione di angoscia permanente, ma come realtà cui si potrà porre rimedio con metodo, sistema, programma e progetti già approntati.

In un quadro del genere, signor Sottosegretario, pur muovendo le necessarie critiche (perché in momenti di questo tipo dobbiamo contribuire con le nostre sollecitazioni a fare in modo che non si continui a vivere in uno stato di emergenza, che del resto è inappagante anche per il suo grande lavoro, fra l'altro di fronte alle urgenze, alle necessità, ai termini posti dalla scadenza del decreto-legge in esame), dichiariamo il nostro voto favorevole che sia da stimolo affinché il Governo comprenda che non sempre l'opposizione rema contro. L'opposizione condivide spesso situazioni delicate e difficili; di certo, non si adopera perché si lavori al peggio, ma cerca di sollecitare e sostenere il Governo nei momenti delicati, perché le fattispecie in questione rappresentano anche la nostra patria. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni).*

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, intendo annunciare il voto favorevole di Rifondazione Comunista sul provvedimento in esame. Si tratta di un testo normativo assai complesso, a volte anche di difficile lettura, ma ci è parso di intravedere qua e là (sia nel tessuto normativo, sia nell'intervento operato dalla Camera dei deputati con l'aggiunta di nuove e importanti norme) il tentativo di operare una sistematizzazione complessiva della materia; esigenza questa, a mio avviso, assolutamente prioritaria.

Dobbiamo effettivamente essere in grado di affrontare l'emergenza, ma al tempo stesso dobbiamo lavorare molto di più sul terreno della

prevenzione e sull'approntamento di un apparato normativo e legislativo in grado di trattare in maniera uniforme tutte le calamità che possono colpire il nostro territorio. Vi sono alcune norme importanti che consentono finanziamenti per esigenze reali ed urgenti, anche sotto il profilo dell'aggiornamento sul piano delle tecnologie e dei nuovi strumenti tecnologici per combattere gli effetti dei sismi e delle calamità.

Annuncio quindi – lo ripeto – il voto favorevole di Rifondazione Comunista.

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFREDI. Signor Presidente, nel decreto-legge che ci accingiamo a votare sono contenute disposizioni e provvedimenti senz'altro necessari ed urgenti per le regioni, le zone e le popolazioni colpite. Quindi, anche se siamo del parere – come annunciato nel corso della discussione generale – che sarebbe necessario rivedere completamente la legislazione in materia di protezione civile, in particolare quella relativa all'attività *post*-evento (cioè di ristoro dei danni e di ricostruzione), siamo convinti che i provvedimenti contenuti nel decreto-legge in esame debbano giungere rapidamente a destinazione. Ciò perché non è giusto che inadempienze nostre o del Governo cadano sulle amministrazioni locali e sulle popolazioni colpite.

Indubbiamente, però, oltre a quanto ho già sottolineato, ossia il costante ricorso a norme che sono assunte a «rimorchio» degli eventi e che costringono ad una reiterazione di decreti, siamo perplessi in merito al decreto-legge in esame, soprattutto per un altro motivo e cioè che ancora una volta si verifica che talune zone colpite e taluni eventi sono presi nuovamente in considerazione, di volta in volta, nei provvedimenti che sono all'esame, dando vita così ai famosi decreti *omnibus*.

Indubbiamente, questo modo di procedere non ci pone nella condizione di avere la cognizione esatta di quante aree colpite e di quanti eventi, anche passati ormai da decenni, è necessario rivedere e riesaminare per applicare anche a loro le norme che sono state messe a punto negli ultimi tempi e che sono condivisibili.

Per queste ragioni il Gruppo Forza Italia, pur riconoscendo la bontà dei singoli provvedimenti contenuti nel decreto-legge in esame, si asterrà dal voto, proprio per sottolineare i due punti ai quali ho accennato e che in sintesi ripeto: siamo assolutamente convinti innanzi tutto dell'urgente necessità di porre mano ad un riesame complessivo della normativa, che sia utile ed applicabile a tutti gli eventi futuri, ma anche passati ed, in secondo luogo, che sia assolutamente necessaria un'indagine conoscitiva per mettere tutte le aree colpite nelle stesse condizioni di usufruire di provvedimenti standardizzati, così come si sta facendo di volta in volta per le aree che vengono segnalate. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, il decreto-legge in esame merita sicuramente il voto favorevole del mio Gruppo e anche dell'Assemblea. Si è giunti a questo provvedimento di spesa, che contiene però anche norme di riordino e di riforma che vanno strutturalmente ad aggiornare la materia della difesa del suolo, attraverso un esame molto dettagliato compiuto alla Camera dei deputati. L'esito di questo lavoro ci consegna un corpo normativo abbastanza complesso, che può apparire eccessivamente dettagliato, in qualche aspetto persino farraginoso; tuttavia, chi ha seguito nel tempo l'evolversi della legislazione in materia può riscontrare, nell'insieme del provvedimento, una coerenza di impostazione che, sebbene non sia pervenuta alla definizione di una normativa quadro per quanto riguarda la prevenzione delle calamità (è questa una sfida che abbiamo da tempo davanti a noi e non rappresenta solo un problema del Governo, ma anche e soprattutto del Parlamento), è giunta ad inverare in normative, se vogliamo anche di dettaglio, alcuni concetti, princìpi e innovazioni che forse potremmo tradurre in una normativa quadro. In ogni caso è giusto avvertire che parole come «calamità» ed «emergenza» sono di per sé e per definizione piuttosto refrattarie alla previsione, alla prevenzione e anche ad una soluzione in via preventiva e normalizzata.

L'emergenza e la calamità sono fatti che la volontà umana, ed anche l'impegno del Governo e del Parlamento non possono completamente prevedere, programmare e sistemare all'interno di un corpo normativo, dopo di che l'intervento può fluire tranquillamente per via amministrativa l'intervento. Potremmo anche fare tutto ciò, ma dovremmo essere consapevoli che in quel momento il Parlamento perderebbe il controllo su importanti flussi di spesa, mentre credo sia molto importante il controllo parlamentare e democratico.

Per ogni singola norma interviene l'identificazione precisa di un problema sottostante; vi è l'aggiornamento di normative precedenti e un ritorno su situazioni pregresse perché non si è intervenuti, come si è fatto qualche volta in passato, con abbondanza persino eccessiva di risorse; vi è un rigore che fa affluire la spesa in relazione ad esigenze verificate; vi sono un coinvolgimento e una responsabilità maggiori delle realtà locali nei vari passaggi. C'è un'attuazione della legge n. 225 del 1992 sulla protezione civile attraverso interventi mediati con ordinanze e passaggi parlamentari che hanno portato nel tempo lo Stato italiano, in particolare il Parlamento, ad affrontare molto meglio, con più serietà e rigore, le emergenze e le calamità che – ahimè! – nel frattempo sono, in un certo senso, aumentate.

Possiamo dire che con un uso assai più razionale delle risorse si è potuto fronteggiare l'insieme delle grandi e piccole calamità di questo paese, sostituendo il principio del risarcimento con quello del ripristino, fondato anche su criteri di prevenzione. In questo provvedimento si introducono alcune norme sulla prevenzione del rischio idrogeologico che intervengono su meccanismi, questi sì sostanzialmente inefficaci e inefficienti, della legge n. 183 del 1989, che abbisognerebbero di un aggior-

namento, al di là della specifica normativa di difesa del suolo, in un intreccio, complicato da costruire dal punto di vista legislativo e costituzionale, con la normativa urbanistica ordinaria.

Con questo provvedimento s'interviene su una pluralità di calamità e anche con qualche misura sulla sicurezza stradale, con riferimento alle gallerie. Vi è uno sforzo di superare il tradizionale stanziamento di fondi per opere pubbliche o per erogazioni ai privati, che erano abituali all'indomani di rilevanti catastrofi.

A me pare che gli interventi di diversi colleghi dell'opposizione abbiano testimoniato, fugando ogni ragionevole dubbio, il fatto che la Protezione civile in Italia è diventata una cosa più seria. L'Italia si è avviata a diventare un paese civile anche nelle relazioni non facili con le calamità; la Protezione civile rappresenta già oggi un punto di riferimento essenziale, imprescindibile e affidabile per la gestione delle calamità nel nostro paese. Il riordino è avvenuto all'interno di una Agenzia che, attraverso le deliberazioni dell'apposita commissione per la riforma amministrativa, la cosiddetta Bicameralina, dovremo vedere come collocare all'interno del sistema di governo complessivo del paese. In ogni caso la Protezione civile ha aumentato la sua efficienza, riuscendo a corrispondere, seppur in un quadro di risorse limitate, alla complessità e purtroppo all'abbondanza di domande, che la fragilità del nostro paese e qualche mutazione climatica, hanno prodotto.

Per questi motivi il nostro voto finale è favorevole.

COLLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il Gruppo della Lega Nord non intende ostacolare la conversione in legge del presente decreto-legge, che ha lo scopo di fronteggiare una serie di eccezionali esigenze della Protezione civile ed emergenze provocate da eventi calamitosi di varia natura, verificatisi in diverse zone del territorio.

Il decreto dispone di mezzi finanziari di intervento necessari a far fronte al sisma del 9 settembre 1998, che ha interessato le regioni Basilicata, Calabria e Campania, agli eventi franosi del maggio 1998, che hanno colpito Sarno e i comuni limitrofi, al sisma del 1996, che ha colpito il territorio dell'Emilia Romagna, alle alluvioni dello scorso inverno, che hanno colpito le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana.

Per questi ultimi eventi calamitosi alla Camera sono stati approvati alcuni nostri emendamenti che hanno avuto lo scopo di accelerare le procedure, richiamando l'intervento diretto degli enti locali interessati. Le modalità di intervento seguono la linea già sperimentata in occasione di precedenti eventi calamitosi verificatisi ultimamente ed in particolare in occasione del sisma che ha colpito le regioni Marche ed Umbria; ossia l'attuazione della prima fase di emergenza con l'emanazione di apposite ordinanze della Protezione civile e

del successivo, graduale finanziamento degli interventi sulla base della valutazione dei danni.

Il nostro Gruppo è favorevole a tale modalità di intervento che, diversamente da quanto è avvenuto in passato per la ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, vedono gli stanziamenti delle risorse seguire e non precedere la valutazione dei danni, assegnando alle regioni e agli enti locali le competenze per la programmazione e l'attuazione degli interventi. Ci auguriamo, tuttavia, che sia iniziato il più rapidamente possibile l'esame parlamentare di una legge quadro sulla Protezione civile e sulla gestione delle calamità naturali che possa garantire un adeguato sistema di prevenzione e una razionalizzazione degli interventi e possa permettere di affrontare in modo uniforme ed automatico le problematiche connesse, evitando scontri a livello amministrativo e politico.

Per quanto riguarda la ricostruzione del territorio di Sarno e dei comuni limitrofi, si può constatare la situazione ancora disastrata di quei paesi e la parziale assenza di aiuti per le famiglie e le aziende agricole danneggiate. Pur essendo consci del fatto che tale disastro idrogeologico è senz'altro dovuto alla totale mancanza di una cultura del territorio, alla disapplicazione delle leggi, alla speculazione edilizia, agli incendi dolosi che hanno saccheggiato la montagna, all'abbandono e alla incuria dei canali di drenaggio vi è comunque da sottolineare che, a disastro avvenuto, non sono state adottate da parte delle amministrazioni competenti le tempistiche dovute per l'avvio della ricostruzione e per la messa in sicurezza del territorio.

Auspichiamo che il presente decreto-legge possa finalmente andare incontro alla popolazione colpita, appianando gli ostacoli e le lungaggini burocratiche ed amministrative e permettendo di recuperare i ritardi fino ad oggi registrati.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di perimetrazione delle aree a rischio idrologico, vi è da ricordare che, proprio a seguito degli eventi franosi che hanno colpito i comuni della regione Campania nel maggio del 1998, è stata registrata una crescente sensibilizzazione del paese e delle autorità competenti sui problemi inerenti al sistema della difesa del suolo e sull'importanza strategica che investono le misure di prevenzione in tale campo.

Il nostro Gruppo si era dichiarato favorevole alle misure di accelerazione introdotte con il decreto-legge n. 180 del 1998, considerandolo una prima risposta ai problemi cronici che investono il sistema della difesa del suolo su tutto il territorio nazionale. Tale decreto ha avuto lo scopo prioritario, in realtà non raggiunto, di facilitare l'applicabilità della stessa legge n. 183 del 1989 sulle difese del suolo; una legge quest'ultima che fino ad oggi ha avuto scarsa applicazione.

Il presente provvedimento prevede una diversificazione delle scadenze e delle procedure introdotte con il decreto-legge n. 180 del 1998 in materia di perimetrazione delle aree a rischio idrologico, prevedendo la scadenza ravvicinata del 31 ottobre 1999 per la perimetrazione delle aree a rischio non più intenso e la scadenza del 30 giugno 2001 per le restanti aree a rischio. Ci auguriamo che con tali modifiche le norme

possano essere finalmente applicate, cominciando una seria politica per la difesa del territorio.

Il nostro Gruppo è fortemente impegnato per la risoluzione dei problemi che ancora affliggono le imprese danneggiate dalle alluvioni della prima decade del mese di novembre del 1994. A distanza di quattro anni e mezzo da tali eventi alluvionali che hanno colpito vaste zone, soprattutto del Piemonte, arrecando gravi danni nel tessuto produttivo, si riscontrano ancora oggi notevoli difficoltà nella fase della ricostruzione e della ripresa delle attività produttive. Si è trattato di devastanti eventi alluvionali che hanno colpito complessivamente circa 18.000 imprese, di cui 15.000 nella sola area piemontese; quasi il 40 per cento delle imprese che avevano richiesto un contributo a fondo perduto non hanno chiesto il finanziamento agevolato. Infatti, a fronte di 7.420 richieste di contributi a fondo perduto, pervenute al Mediocredito Centrale e all'Artigiancassa, si sono registrate solo 4.477 richieste di finanziamenti agevolati. Sono state approvate quindi 4.256 richieste per un totale di 731 miliardi.

Purtroppo, non si è trovato l'accordo con la maggioranza e con il Governo per risolvere, in maniera integrale, tutte le situazioni degli imprenditori alluvionati rimaste sospese, ponendo rimedio a tutte le penalizzazioni delle imprese e salvando, definitivamente, da un probabile fallimento un numero sostanziale di circa 800 imprese.

Tuttavia, esprimiamo una sostanziale soddisfazione per gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del novembre del 1994, fra i quali quelli che prevedono un'ulteriore proroga al 31 dicembre del 2000 per la rilocalizzazione delle imprese situate nelle zone a rischio idrologico delle fasce fluviali del fiume Po e una proroga al 30 giugno del 2000 del termine per la presentazione delle domande per il rimborso compensativo dell'IVA pagata sui lavori di ripristino degli immobili danneggiati dall'alluvione.

Detta proroga ha lo scopo di permettere, a coloro che hanno dovuto esigere ed eseguire i lavori più consistenti e lunghi, di beneficiare comunque delle agevolazioni stabilite e, in particolare, della riduzione a carico dell'imprenditore del tasso di interesse sui debiti del 3 per cento all'1,5 per cento, nonché dell'allungamento del periodo di ammortamento dei mutui.

Per questi motivi, signor Presidente, il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente si asterrà dalla votazione del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole al provvedimento da parte dei Comunisti Italiani. Noi riteniamo che il decreto-legge in questione porti un contributo importante all'esigenza,

aperta nel nostro paese, di avere un modello generale di intervento in caso di calamità naturali.

Da questo punto di vista un contributo importante era già venuto dalla legge concernente la ricostruzione delle aree devastate dal recente terremoto verificatosi nelle regioni Umbria e Marche. Il decreto-legge in esame questa mattina introduce, rispetto a tale legge, ulteriori misure ed elementi migliorativi che condividiamo e che vanno ad iscriversi nel quadro di un modello generale d'intervento che faccia superare l'inconveniente – determinato nella storia dei disastri naturali del nostro paese – in base al quale di fronte ad ogni calamità naturale occorreva ricominciare daccapo.

Senza piaggeria ma perché ritengo che i meriti personali debbano essere sempre riconosciuti perché diventano un fatto politico, va riconosciuto, a nostro giudizio, un merito particolare al sottosegretario Barberi, il quale ha voluto improntare su questa base, con lo spirito di determinare un modello generale di intervento, il lavoro e l'azione della Protezione civile.

Devo invece respingere l'accusa (pur risuonata in quest'Aula) nei confronti di questo provvedimento di essere centralista. Proprio sulla scorta dell'esperienza umbro-marchigiana, mi sembra invece che il provvedimento in esame si limiti a dare alcune direttrici fondamentali, lasciando poi a successivi provvedimenti – la minor parte dei quali assunti in sede centrale e la maggior parte demandata invece alle sedi regionali e locali – la determinazione di successive misure applicative degli indirizzi generali determinati con la legge.

Vorrei, infine, concludere questa dichiarazione di voto con una raccomandazione che so essere superflua nei confronti del sottosegretario Barberi e che invece vorrei formulare, con particolare calore, nei confronti del Governo nel suo complesso ma, in modo particolare, del Ministero del tesoro. È a tutti noto – il sottosegretario Barberi non passa giorno che non lo ripeta – che il nostro paese è complessivamente soggetto a un elevatissimo rischio sismico e ad altre calamità naturali.

Credo pertanto che questo imponga la destinazione di risorse, che non esito a definire ingenti, soprattutto sul terreno della prevenzione. A mio giudizio, è sbagliato aspettare che i disastri accadano e intervenire successivamente, non soltanto perché ciò comporta costi maggiori, ma anche perché in questo modo non si evitano solamente ingenti danni materiali, ma molto spesso danni umani molto gravi e drammatici.

Quindi, credo che un Governo progressista o, per meglio dire, uno dei suoi elementi caratterizzanti di fondo, una specie di sua carta d'identità – chiamiamola in questo modo – debba essere anche e soprattutto quella di saper mettere a punto, naturalmente con l'opportuna gradualità e tenendo conto anche delle compatibilità finanziarie del bilancio dello Stato, un grande programma di bonifica e di prevenzione nei confronti degli altissimi rischi per l'Italia derivanti dalle calamità naturali.

Ci aspettiamo, dunque, sottosegretario Barberi, che la legge finanziaria cominci a corrispondere – per così dire – a questa esigenza e ciò rappresenterà anche un merito per il Governo del nostro paese.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ROTELLI. Signor Presidente, il Gruppo a cui appartengo ha preannunciato un voto di astensione e ciò mi consente di annunciare il mio voto contrario, in modo che anche questo provvedimento ne abbia almeno uno.

Si tratta non tanto di entrate nel merito del decreto-legge al nostro esame, che è tardivo, quanto di rilevare che la Protezione civile resta una organizzazione accentrata. Ho sentito dire che si vedrà nella «Bicameralina», ma sappiamo già che cosa ha proposto il Governo in quella sede ed anche quale sarà il parere della Commissione.

La Protezione civile è collocata in un'Agenzia inquadrata, puramente e semplicemente, nel Ministero dell'interno. Che esistano le Regioni, le Province e i Comuni e che nella Costituzione vigente siano previste materie di competenza legislativa e amministrativa delle regioni è un fatto assolutamente irrilevante. È necessario che tutto cambi, perché tutto resti come prima e perché resti lo Stato accentratore.

Ho sentito esaltare da un collega un modello generale di intervento della Protezione civile: è il modello generale dell'accentramento. Ho sentito un collega lodare l'efficienza raggiunta dalla Protezione civile: l'efficienza raggiunta dalla Protezione civile è nel modello della Regione, per esempio in quello del Trentino-Alto Adige (in particolare della provincia di Trento), dove la protezione civile non è gestita dallo Stato, ma dalla provincia autonoma, che di fatto può equipararsi ad una regione.

Quella dell'emergenza è stata sempre una legislazione dell'eversione dell'ordinamento autonomistico, una eversione del regionalismo. Poi lasciamo andare il Capo dello Stato e il Capo del Governo a spiegare il federalismo e quotidianamente siamo chiamati ad esaminare dei decreti-legge, che vengono convertiti e dunque diventano leggi, di perdurante accentramento.

Mi spiace che gli amici e colleghi della Lega Nord non siano più quelli di una volta, e che si astengano anziché votare contro: non servono professioni di federalismo, servono scelte coerenti di autonomia conforme alla Costituzione. Tutta la materia della protezione civile è fuori del quadro della Costituzione vigente e questo quadro di Stato accentrato verrà confermato, ad ore, nella cosiddetta «Bicameralina» e nel susseguente decreto legislativo del Governo concernente l'organizzazione dei Ministeri.

È perfettamente inutile venirci ad annunciare le riforme di cui questo paese ha bisogno: le riforme si potrebbero fare qui, giorno per giorno, ma qui, giorno per giorno, non si fa alcuna riforma, o meglio, si fanno riforme per confermare e accentuare il carattere accentrato dello Stato italiano.

CAMBER. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CAMBER. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo, quello di Forza Italia, associandomi alle argomentazioni poc'anzi riportate dal collega Rotelli, il quale ha motivato il perché del suo voto contrario al provvedimento in esame.

Io provengo da una regione, il Friuli-Venezia Giulia, che, come il Trentino-Alto Adige, ha un servizio di protezione civile efficiente, sicuramente più efficiente di quanto è stato dimostrato in sede nazionale in altri momenti e in altre occasioni.

Poiché la normativa che ci viene oggi sottoposta con questo provvedimento viola apertamente il principio di federalismo, sempre invocato e mai applicato, dichiaro il mio voto contrario al provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Rinvio della discussione del documento:

(Doc. IV-*bis*, n. 12) ***Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Carmelo Conte nella sua qualità di Ministro per le aree urbane*** **pro tempore** ***nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani e Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Carmelo Conte nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore* nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani e Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 81, 110, 318 e 321 del codice penale; 2) 110, 318 e 321 del codice penale» (*Doc.* IV-*bis*, n. 12).

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non ha ancora completato l'esame degli atti, quindi chiedo che venga assegnato un nuovo termine per la relazione

all'Assemblea. Si tratta di prorogare il termine fissato dal Regolamento e quindi stabilirne un altro successivo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Poiché sono intervenute richieste in tal senso alla Presidenza e credo che vi sia un accordo generale, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare al seguito della discussione dei disegni di legge nn. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-*ter*, 2958 e 3060, iscritti ad un successivo punto dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(50) ***BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri***

(282) CUSIMANO. – ***Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato***

(358) ***LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

(1181) ***FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri***

(1386) ***PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri***

(2793-*ter*) ***Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza***

(2958) ***BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma***

(3060) ***PALOMBO e PELLICINI. – Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-*ter*, 2958 e 3060.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite. Riprendiamo l'esame dell'articolo 2.

Ricordo che nel corso della seduta del 16 giugno si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati su questo articolo.

Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul nuovo testo dell'emendamento 2.800.

SCOPELLITI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 2.800 (nuovo testo), per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LORETO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.500, 2.501, 2.502, 2.503, 2.507, 2.510, 2.511, 2.512, 2.515, 2.513, 2.516, 2.518, 2.519, 2.514, 2.520 (abbiamo già espresso un parere contrario alla stessa formulazione per l'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1), 2.521, 2.522, 2.523 e 2.524.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.505 (Nuovo testo), che sostituisce l'emendamento 2.505, di contenuto identico all'emendamento 2.504.

L'emendamento 2.506, è stato trasformato dai presentatori nell'ordine del giorno n. 600, sul quale esprimo parere favorevole.

Sugli emendamenti 2.508 e 2.509, di contenuto identico, esprimo parere favorevole, a condizione che venga eliminata la parola: «esclusivo».

L'emendamento 2.517, se dovessero essere approvati gli emendamenti 2.508 e 2.509, di contenuto identico, risulterebbe assorbito.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.800, i relatori hanno provveduto a presentare una riformulazione – l'emendamento 2.800 (Nuovo testo), sul quale ovviamente esprimo parere favorevole – analoga a quella che è stata già approvata all'articolo 1 per l'Arma dei carabinieri e che comunque rileggo:

Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: «uniformandone i limiti di età, ivi inclusi quelli del Comandante generale, a quanto già attualmente previsto per i Generali di divisione» *con le altre :* «l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale con decorrenza dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo».

Alla stessa lettera b), aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente verrà assicurata la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale».

Esprimo parimenti parere favorevole sull'emendamento 2.1000.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal senatore Speroni ed altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.501 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 2.502.

Poiché il comma 1 dell'articolo in esame conferisce delega al Governo definendone l'oggetto ed i termini per l'esercizio, l'emendamento tendente a sopprimere tale comma finisce per coincidere con l'emendamento soppressivo dell'intero articolo ed è precluso per effetto della reiezione di quest'ultimo.

Pertanto, l'emendamento 2.502 non può essere posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 2.503, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza del senatore Cimmino, l'emendamento 2.504 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 2.505 (Nuovo testo), presentato dal senatore Mundi e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 2.506 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 600 che, in quanto accolto dal relatore e dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 2.507.

Poiché il comma 2 contiene i princìpi e i criteri direttivi della delega conferita al Governo, considerati elementi necessari ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, l'emendamento tendente a sopprimere il comma 2 risulta palesemente incostituzionale.

Pertanto, l'emendamento 2.507 non può essere posto ai voti.

Stante l'assenza del senatore Cimmino, l'emendamento 2.508 è decaduto.

Senatore Mundi, accoglie la proposta del relatore di eliminare la parola «esclusivo» dall'emendamento 2.509?

MUNDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.509, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.510, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.511.

SEMENZATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, l'emendamento 2.511 tende ad evitare un processo di ulteriore militarizzazione della Guardia di finanza attraverso l'indicazione di una nuova forma di comando generale.

Vorrei ricordare che nei giorni scorsi si è aperta una nuova campagna di raccolta di firme, promossa dal Partito radicale, per un *referendum* per la smilitarizzazione della Guardia di finanza. È la terza volta che questo *referendum* viene richiesto; la prima volta risale al 1981. Quindi, da quasi vent'anni viene posto il problema di un percorso di smilitarizzazione di questo strumento di cui non si capisce quale sia la funzione di tipo militare e se non si ritenga, invece, utile un percorso simile a quello che ha portato alla smilitarizzazione del Corpo della Polizia di Stato.

Si tratta di una anomalia tutta italiana, perché i verificatori fiscali, messi in tenuta da combattimento, finiscono poi per accedere, con forma militare, alle ispezioni, creando peraltro largo malcontento tra gli operatori economici che devono accettare evidentemente dei meccanismi di una verifica che male si adegua all'uso di strumentazioni militari e che richiede piuttosto competenze specifiche ed altamente professionalizzate.

Il modello militare comporta numerosi inconvenienti; la distribuzione stessa sul territorio obbedisce a logiche militari che poco hanno a che vedere con il problema della dislocazione di interessi economici che sono sottoposti all'attività della Guardia di finanza. La formazione del personale resta condizionata dal meccanismo di addestramento militare e degli arruolamenti: si pensi semplicemente al fatto che un lieve *handicap* fisico porta all'esclusione dalla possibilità di accedere alla Guardia di finanza, mentre magari la persona esclusa è dotata, ad esempio, di altissime capacità tecniche e tecnologiche nell'uso del *computer*.

Credo, in sostanza, che vi sia un meccanismo che porti, attraverso questo processo, al fatto che poi solo una parte limitata delle forze della Guardia di finanza sono strettamente connesse alla lotta all'evasione fiscale e ai compiti di istituto in maniera più diretta.

Mi pare che oggi, con questo testo che spinge ad un'ulteriore militarizzazione, si premino i meccanismi di mantenimento e di potenziamento dell'apparato burocratico-amministrativo senza capacità di razionalizzarlo ai fini di un aiuto per la comunità.

La previsione contenuta nella legge 23 aprile 1959, n. 189, che fa sì che il Corpo della Guardia di finanza dipenda direttamente, a tutti gli effetti, dal Ministero delle finanze, ma contemporaneamente sia parte integrante delle Forze armate e della forza pubblica, crea una commistione di compiti e di ruoli che ormai in tutti i rami tende a determinare sovrapposizioni e difficoltà di funzionamento.

Ritengo che, poiché ai compiti di difesa della patria sono preposti sia un grande apparato militare, sempre più addestrato e professionalizzato, sia tutta l'Arma dei carabinieri, sarebbe opportuno ed utile che per

la Guardia di finanza fosse previsto un meccanismo che porti alla sua smilitarizzazione e al suo funzionamento come Corpo civile.

Per questo motivo, nel dichiarare il mio voto favorevole, desidero sottolineare l'importanza dell'emendamento 2.511 e rivolgere ai colleghi un invito a votarlo.

PELLICINI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, pur apprezzando sotto alcuni profili l'esposizione del senatore Semenzato, allorquando fa riferimento al tecnicismo del Corpo della Guardia di finanza per i compiti cui è preposto, vale a dire essenzialmente per la repressione delle frodi fiscali, devo sottolineare che, nel corso di una recente visita alla Scuola ufficiali di Bergamo della Guardia di finanza, ho avuto la sensazione netta (ma non solo, ho anche raccolto le dichiarazioni di tutti gli ufficiali superiori, dei cadetti e degli allievi) che tale Corpo, nella sua stragrande maggioranza, intenda mantenere le «stellette». Ciò non soltanto per una tradizione, che ha visto la Guardia di finanza in prima linea durante le guerre del Risorgimento, la guerra del 1915-1918 e la seconda guerra mondiale, quanto perché la tradizione militare del Corpo della Guardia di finanza fa sì che non si abbia a che fare semplicemente con impiegati civili, ragionieri o dottori commercialisti preposti alla repressione delle frodi fiscali, ma che invece ci si trovi di fronte ad un Corpo militare che tale vuole rimanere e che ritiene di ricevere dalle stellette anche una tutela della dignità del Corpo medesimo.

Per queste ragioni, esprimo, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, il voto contrario all'emendamento presentato dal senatore Semenzato, ritenendo preferibile ed utile che la Guardia di finanza continui a far parte delle Forze armate italiane.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per associarmi alle considerazioni svolte dal collega Semenzato in ordine all'emendamento 2.511 e per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento stesso.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, dopo aver sentito gli interventi dei colleghi Semenzato e Pellicini, penso che il problema debba essere posto sotto un altro aspetto. Abbiamo chiesto, attraverso vari emendamenti, di stabilire il principio del decentramento e di una certa autonomia territoriale di questi Corpi, princìpi che sono stati disattesi nella discus-

sione del disegno di legge. Anche in questo caso, non ci sembra che il problema sia stellete sì, stellette no, o efficienza sì, efficienza no, quanto piuttosto quello di chi controlla queste istituzioni.

La nostra posizione deriva da una lunga battaglia per il decentramento e per porre le istituzioni sotto il controllo del cittadino, al livello periferico più vicino possibile. La ricetta per noi consiste, quindi, nell'affidare il controllo di queste istituzioni a chi è stato eletto dai cittadini. Siamo pertanto, favorevoli al decentramento in favore dei presidenti di provincia e dei sindaci, affinché sia garantita la maggior trasparenza possibile nella comunicazione di questi atti ai cittadini, che ne subiscono giustamente o ingiustamente gli effetti. Voglio infatti ricordare che, se è vero che la Guardia di Finanza e altri apparati dello Stato sono, per la maggior parte, ligi al dovere e obbedienti alle leggi, vi sono però deviazioni che emergono soprattutto nella parte del paese più ricca dal punto di vista economico. L'insofferenza nei confronti di queste istituzioni da parte di artigiani e commercianti, vessati continuamente da controlli ...

PELLICINI. Che discorso è?

TIRELLI. Pellicini, tu hai fatto il tuo, io faccio il mio. Le lamentele vengono inoltrate alle istituzioni decentrate; pertanto, che vi sia un canale di controllo, o quanto meno di comunicazione, tra queste istituzioni e i cittadini pone il problema sotto un aspetto diverso da quello della smilitarizzazione. Tutto ciò va nel senso di un'attribuzione di funzioni previste da qualsiasi progetto federale. È questo il nostro punto di riferimento e vorremmo che i princìpi federalisti fossero presi in considerazione non solo a parole e sulla stampa, ma anche negli atti legislativi che interessano da vicino i nostri cittadini.

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFREDI. Signor Presidente, credo che l'argomento attualmente alla nostra attenzione non sia la smilitarizzazione del Corpo della Guardia di finanza, bensì la designazione di un civile alla sua direzione. In tema di smilitarizzazione, sul quale non intendo peraltro dilungarmi, ricordo che vi sono per lo meno due argomenti a favore del mantenimento della militarizzazione del Corpo: in primo luogo, la disponibilità del personale ventiquattro ore al giorno, il che è impossibile nelle amministrazioni civili – ne ho fatto esperienza nella Protezione civile –, in secondo luogo la, disciplina, che è un aspetto fondamentale per chi porta le stellette.

Non è però questo l'argomento, di cui vi sarà, purtroppo, necessità di discutere in futuro. L'argomento alla nostra attenzione è la nomina di un civile a capo di un Corpo militare. In linea generale, potrei anche dire di essere favorevole – ma prego di considerare la mia affermazione una battuta – se parimenti fosse possibile designare un militare (un ge-

nerale, un ammiraglio) a capo di altri organismi dello Stato: l'Enel, le Ferrovie e quant'altro. Non ravviso, infatti, ragioni di differenziazione. Ritengo però che il problema sia più preoccupante e mi riferisco alle argomentazioni che ho sentito dal collega Semenzato, non tanto oggi quanto nell'illustrazione degli emendamenti nelle passate sedute; illustrazioni di emendamenti che hanno messo in rilievo due fondamentali argomentazioni, non solo per il caso del Corpo della guardia di finanza, ma anche per i carabinieri, di cui all'articolo 1. Argomentazioni che – non le ripeto esattamente perché non ho sottomano il resoconto stenografico – si riconducevano sostanzialmente a due aspetti: alla professionalità ed all'integrazione nel Paese, volendo intendere con queste argomentazioni che un Corpo militare è meno professionale e un che Corpo militare o militarizzato è meno integrato nel Paese. Mi permetto di dissentire assolutamente da simili argomentazioni perché, dopo aver passato una vita con le stellette, non mi sento assolutamente meno professionale di chi facesse un analogo mestiere senza stellette e non mi sento meno integrato nel Paese. Ripeto: mi sento quasi indignato da una simile interpretazione ed ho desiderato esprimerlo qui formalmente al Senato. *(Applausi del senatore Pellicini).*

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, intervengo a favore dell'emendamento, presentato dal senatore Semenzato. Mi sembra che qui si colga una delle questioni centrali dell'intero provvedimento al nostro esame perché è del tutto evidente che il dibattito riguarda la smilitarizzazione delle forze di polizia nel loro insieme. Noi sappiamo che la riforma del 1981 è stata monca perché ha operato la smilitarizzazione della sola Polizia di Stato; sappiamo che con questo provvedimento oggi si introduce un elemento che blocca definitivamente qualunque possibilità di unificazione delle polizie e della loro smilitarizzazione. È un processo democratico che si arresta perché non avremmo alcuna obiezione a che i carabinieri venissero riconosciuti come Forza armata autonoma, ma resta il punto, per noi assolutamente grave, che ai carabinieri continuano a permanere funzioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica e che la loro dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno venga sostanzialmente frustrata dall'appartenenza ad un Corpo militare; per giunta oggi riconosciuto come una Forza assolutamente autonoma all'interno delle Forze armate.

Questo emendamento dà invece l'idea del processo riformatore che dovremmo condurre in senso diametralmente opposto a quello che oggi stiamo facendo con questo provvedimento. Ritengo, pertanto, che il tema della smilitarizzazione, quanto meno della Guardia di finanza e della tendenziale unificazione delle forze di polizia, sia un elemento centrale della nostra proposta riformatrice. Per questo, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 2.511, presentato dal senatore Semenzato.

PELLICINI. Gli unici militari che vi piacciono sono i serbi!

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei semplicemente associarmi alle argomentazioni svolte dal senatore Manfredi e sottolineare l'incongruenza di prevedere un vertice civile in una struttura che rimane militare. Mi sembra una proposta veramente poco coordinata, se fosse più organica si potrebbe capire, ma in questo modo mi sembra non sia approvabile.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo la cortesia dell'attenzione del sottosegretario Brutti. È ovvio che si sta discutendo un provvedimento di grande importanza e, onestamente, sono rammaricato del fatto che, non solo da parte della maggioranza ma anche dai banchi dell'opposizione, non vi sia l'attenzione e la presenza che probabilmente un provvedimento del genere richiederebbe.

Il CCD è contro l'emendamento 2.511, presentato dai senatori Semenzato e Lubrano Di Ricco, di cui si sta parlando, per una ragione molto semplice: non è possibile discutere all'improvviso – in sede di esame di emendamenti presentati in Assemblea – una materia che riguarda la sostanza della politica della polizia giudiziaria, dell'ordine pubblico e degli ordinamenti di prevenzione del nostro sistema.

Ovviamente, non posso impedire a chicchessia di presentare emendamenti che sono stati regolarmente presentati. Tuttavia, in presenza di una questione del genere, mi permetto di suggerire al Governo di invitare la sua maggioranza a rivolgere un po' di attenzione in più a questo emendamento.

Ci accingiamo a chiedere la verifica del numero legale perché vogliamo evitare che decisioni di questo genere siano assunte da 10-15 colleghi; ma non possiamo ritardare l'adozione di un provvedimento che, per altri aspetti, è estremamente necessario al paese: mi riferisco, in particolare, all'Arma dei carabinieri.

E allora, se il Governo presenta un provvedimento che, nel suo insieme, attiene a vicende come queste che riguardano la sostanza del governo del paese, e chiede sostanzialmente il consenso politico sull'assetto proposto nel suo testo, lo fa perchè sa di poterlo ottenere, ma colpi di mano improvvisi con pochi parlamentari «no»!

Allora, ci accingiamo a chiedere la verifica del numero legale. Non lo abbiamo fatto prima perché l'approvazione del decreto-legge concernente le zone terremotate non consentiva ritardi. Non vogliamo ritardare l'approvazione di questo provvedimento, ma vogliamo richiamare alla responsabilità l'opposizione e la maggioranza, perché non crediamo che

si possa procedere a colpi di smilitarizzazione di apparati centrali dello Stato in modo così casuale.

Concordo con le considerazioni espresse dal collega Manfredi: non abbiamo mai ritenuto che la natura militare o meno di questo o quel Corpo dello Stato sia di per sé prova di buona o cattiva professionalità, di buona o cattiva cultura democratica. Mi sembra che queste forme retrograde di considerazione della militarizzazione, negativa di per sé a fronte di un vita civile sempre positiva, facciano parte ormai di un repertorio superato di valutazione dell'ordinamento del nostro paese. Capiamo le ragioni di opposizione al modo con il quale viene gestito questo potere, ma vorremmo un attimo di riflessione più seria e ponderata.

Quindi, voteremo contro l'emendamento 2.511 ma, nel contempo, chiediamo che si proceda alla verifica del numero legale, prima di sottoporlo a votazione.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor presidente, vorrei rassicurare il collega D'Onofrio su un punto. In questa sede non si procede, con votazioni improvvise, ad alterare i connotati fondamentali dell'ordinamento degli apparati dello Stato. La valutazione del Governo è la seguente: siamo di fronte ad un emendamento che rispecchia una posizione non nuova, anzi tradizionale, di un settore di uno schieramento politico e parlamentare.

Con tutto il rispetto nei confronti dell'emendamento 2.511, che ha una matrice culturale ed ha alle spalle anche una valutazione politico-istituzionale, il Governo non è d'accordo. A nostro avviso, infatti, non si ravvisa l'opportunità di procedere ad un mutamento così rilevante, attraverso un voto che non sia stato preceduto da un dibattito e da una riflessione: non è così! Noi chiediamo alla maggioranza e all'Assemblea di votare contro questo emendamento, pur rispettandone il significato e gli intendimenti e, nel contempo, chiediamo di andare avanti nell'esame del provvedimento.

Chiunque in quest'Aula ritenga che, pur nell'ambito dei lavori parlamentari che sono spesso difficili e faticosi, sia opportuno procedere speditamente e andare avanti fino all'approvazione di questo provvedimento, non ha che un modo per farlo: lavorare in Assemblea per favorire questo risultato, quindi, evitando anche di avanzare una richiesta di verifica del numero legale che, in questo momento, non gioverebbe all'andamento dei nostri lavori, rispetto ad un provvedimento nel quale tutto è molto chiaro.

Le nostre posizioni infatti sono già state ripetutamente espresse e vi è anche, su alcuni punti significativi e fondamentali, una convergenza fra la maggioranza e l'opposizione.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi asterrò dal votare questo emendamento per gran parte delle considerazioni svolte dal collega Tirelli, ma soprattutto per una considerazione che è bene che anche i colleghi della maggioranza e dell'opposizione facciano propria in quest'Aula.

Siamo da troppo tempo abituati, signor Presidente, a ratificare in quest'Aula decisioni che vengono prese altrove. In questo paese si riforma tutto, compresi i servizi segreti, e addirittura le riforme dei servizi segreti, prima di essere conosciute dal Parlamento, vengono pubblicate sui giornali nazionali ed esteri e il Parlamento viene in pratica chiamato soltanto a ratificare. Non si stanno in questa sede riformando i servizi segreti, ma comunque le forze di polizia, perché è vero che il provvedimento in esame riguarda l'Arma dei carabinieri, signor Presidente, ma anche la Polizia di Stato e la Guardia di finanza.

Allora, forse sarebbe stato opportuno svolgere in Parlamento un dibattito più ampio, dopo aver sentito non solo le organizzazioni sindacali primarie di queste categorie, ma anche quelle minori, le quali, comunque, non sono nate soltanto perché in questo paese va di moda fare il sindacalismo, ma per dare voce alle richieste provenienti anche dalla base di tali forze di polizia. Signor Presidente, non esistono solo gli ufficiali e i generali da sistemare, ma bisogna anche tener conto – signor Sottosegretario per la difesa – di tutti quanti, ossia dei carabinieri, dei poliziotti e dei finanzieri, che stanno sulle strade e che quotidianamente rischiano la pelle. Ebbene, di loro non si parla mai, ma si dà voce soltanto ai tromboni, mentre questa gente rischia quotidianamente la pelle (loro sì, e non quelli che stanno dietro le scrivanie nei Ministeri, con gli alamari sulle divise). Di loro non si parla mai in questo Parlamento e, pertanto, sarebbe opportuno parlare maggiormente di questi e un po' meno degli altri.

Dico tutto ciò perché questo paese sta diventando purtroppo, giorno dopo giorno, sempre più territorio di conquista della criminalità. Allora, è necessario che si facciano le opportune riflessioni, signor Presidente, da parte sia della maggioranza che dell'opposizione. Ci si deve sì preoccupare di determinate caste, ma non si possono tralasciare quelle che invece sono le esigenze di chi quotidianamente rischia la vita.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* PERUZZOTTI). Per tutti questi motivi, signor Presidente, concordiamo – per la verità eravamo già predisposti a richiedere la verifica del numero legale – sul fatto che questo provvedimento sia valutato

in tutte le sue peculiarità e caratteristiche e da questo Parlamento possa uscire un risultato soddisfacente per gli uni e per gli altri. Questo è il nostro desiderio; naturalmente chiedo la verifica del numero legale.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, in realtà vogliamo richiamare l'attenzione del Governo e dell'Aula su quello che è un processo di smilitarizzazione, surrettizio e strisciante, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Vogliamo, pertanto, che il Governo assuma in questa sede l'impegno formale – in parte lo ha già assunto il sottosegretario Brutti – che non si proceda su questa strada.

Nello stesso tempo devo dire che siamo allarmati anche da alcune innovazioni presenti in questo disegno di legge delega, perché riteniamo che in questo momento avviare un processo surrettizio di smilitarizzazione sia un rischio che il paese non può correre, soprattutto in una drammatica fase di ripresa del terrorismo ed anche dell'aggressione delle mafie – dico mafie – non solo interne ma anche extracomunitarie, estere. *(Commenti del senatore Peruzzotti)*.

Quindi, se il Governo, in questo momento nel quale il paese deve affrontare una vera e propria guerra nei confronti dell'aggressione criminale e malavitosa, intende avviare un processo strisciante di smilitarizzazione, noi non faremo soltanto opposizione ed ostruzionismo nel Parlamento, ma informeremo il paese e lo mobiliteremo su questa resistenza in nome della legalità, della democrazia e dell'ordine sul territorio.

Di conseguenza, per ora siamo concordi nella richiesta di verifica del numero legale e chiediamo al Governo di assumere impegni seri e definitivi su questi argomenti.

PALOMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* PALOMBO. Signor Presidente, intervengo anch'io per dire che mi asterrò dal votare questo emendamento.

Sono veramente esterrefatto e perplesso per quello che sta accadendo, ma devo anche ringraziare il senatore Cò per il suo intervento: non ha fatto altro che aprire gli occhi a tutti su quello che sta realmente avvenendo. Egli ha parlato di smilitarizzazione delle forze di polizia nel loro insieme e ha detto testualmente che il disegno di legge che stanno discutendo è un blocco antidemocratico ad un processo riformatore iniziato con la smilitarizzazione della Polizia di Stato. L'emendamento del senatore Semenzato non si riferisce solo alla Guardia di finanza, perché lo stesso emendamento lo ha presentato anche per l'Arma dei Carabinieri.

Io sono veramente preoccupato per quanto sta avvenendo. La Guardia di finanza, di terra, di mare e di cielo, che ha un'altissima specializzazione professionale (è più vecchia ancora dell'Arma dei Carabinieri), è strutturata in un modo tale che ha bisogno di un comando unico per poter gestire gli uomini sul territorio, altro che comandante civile.

Ma la risposta l'ha già data il senatore Cò: ci siamo avviati verso una smilitarizzazione generale delle forze di Polizia. È già accaduto in Belgio, ne parlavo con il collega senatore Gubert, dove abbiamo avuto degli incontri anche con ufficiali di quella gendarmeria che si è venuta a trovare nella stessa situazione in cui si trova oggi l'Arma dei Carabinieri. Si iniziò a piccoli passi e si arrivò alla smilitarizzazione. Quello di oggi è solo il primo passo che stiamo facendo verso la smilitarizzazione dell'Arma dei Carabinieri, perché la si vuole porre alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, con direttive vincolanti il significato delle quali si vuole smussare affermando di non cambiare nulla (e questa è una parola che ha poco significato): ma se non cambia nulla lasciamo come tutto come sta oggi, senza aggiungere nulla di nuovo. Perché, mi chiedo, dobbiamo cambiare se le cose vanno bene così come sono?

Ringrazio quindi il senatore Cò per quello che ha detto perché ha aperto uno spiraglio per tutti, ha confermato quello che ha detto il senatore Semenzato che fa parte di questa maggioranza di Governo e debbo quindi ritenere che sia il Governo a volere la smilitarizzazione della Guardia di finanza prima e dell'Arma dei Carabinieri poi, perché questo servirà per poter meglio gestire, attraverso il Ministero dell'interno, l'apparato poliziesco nel nostro paese.

UCCHIELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UCCHIELLI. Signor Presidente, colleghi, a me pare che sia del tutto opinabile, se mi consentite, e perfino un pò strumentale, chiedere di rinviare o di non discutere ed esaminare i singoli emendamenti e non approvare un provvedimento, secondo il nostro punto di vista estremamente importante, su cui vi è stato un dibattito lungo e che ha visto un forte coinvolgimento dei Gruppi parlamentari e dei singoli senatori. Un provvedimento che ha avuto un *iter* e un approfondimento con tutta una serie di audizioni, di confronti, che credo oggi possa essere tranquillamente e serenamente approvato definitivamente da quest'Aula del Parlamento, per consentire che sia esaminato alla Camera dei deputati.

Credo che su un provvedimento così importante non possiamo nemmeno giocare, pur legittimamente, al rispetto del Regolamento, alla richiesta del numero legale, perché c'è bisogno di un atto di forte responsabilità parlamentare.

Sappiamo che abbiamo opinioni diverse, ma sappiamo che il punto d'incontro e anche di compromesso, se mi consentite, colleghi senatori, è un punto importante, è un grande passo in avanti rispetto alle attese ci sono state in particolar modo nell'Arma dei Carabinieri in questi anni è del tutto evidente che l'aver posto mano a riforme che coinvolgono an-

che la Guardia di finanza e altri pezzi importanti delle forze di polizia e delle Forze Armate, ha portato anche ad una discussione e ad una differenziazione di posizioni; questo non ci scandalizza, è legittimo nella piena dialettica parlamentare.

Purtuttavia, voglio rivolgere l'invito ai colleghi a contribuire con la discussione, con l'esame degli emendamenti e con l'approvazione del provvedimento, perché non daremmo un bel segnale a coloro che aspettano da tanto tempo l'approvazione di questo importante disegno di legge, che – non dimentichiamo – è stato affrontato con un emendamento ormai oltre un anno fa, proprio nella discussione della legge finanziaria.

Per questo vi chiedo molto sommessamente di riflettere, di pensare e di contribuire con il dibattito, con la discussione, con le differenti opinioni e posizioni, all'approvazione di questo provvedimento per noi estremamente importante.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, voglio significare a lei e ai colleghi che è difficile capire quanto sta accadendo in questo momento in Aula.

C'è un collega senatore che presenta un emendamento, sul quale si può essere più o meno d'accordo. È evidente che l'emendamento presentato dal collega Semenzato rappresenta il punto di vista dei Verdi, che può essere giudicato retrogrado, come fa il collega D'Onofrio, ma che non è nulla di eccentrico o di particolarmente strano; è il modello in uso in Francia...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Pieroni, non presiedevo io in quel momento: mi dicono che per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Semenzato.

PIERONI. Signor Presidente, volevo semplicemente sottolineare il fatto che di fronte ad un emendamento, la maggior parte dei colleghi, se è contraria, può limitarsi a votare contro, assumendosene la responsabilità davanti al paese e, siccome le proprie posizioni politiche sembra sostenerle con molta fermezza, ha tutti i motivi di rivendicarle di fronte al paese. Non riesco a capire perché essa debba impedire che si voti.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, conferma la sua richiesta di verifica del numero legale?

PERUZZOTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo, pertanto, la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,41 è ripresa alle ore 12,01).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-*ter*, 2958 e 3060

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.511. *(Il senatore Peruzzotti chiede di intervenire).*

Verifica del numero legale

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, rinnoviamo la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per motivi tecnici dobbiamo aspettare qualche minuto perché è necessario «inizializzare» il sistema. Chiedo scusa per questo termine: le parole tecniche entrano ormai nel nostro linguaggio, anche se noi, come vecchi cultori della lingua italiana, non è proprio quel che avremmo desiderato. In ogni caso dobbiamo attendere la conclusione di questa operazione. *(L'attesa dura pochi istanti).*

Onorevoli colleghi, il sistema è stato «inizializzato» e dunque invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Novi risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare addirittura prima del senatore Novi!

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, mi spiace, ma ora non posso più darle la parola, che le darò senz'altro alla ripresa dei nostri lavori.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,29).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-*ter*, 2958 e 3060

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.511.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, poiché per due volte è mancato il numero legale ritengo non vi siano oggi i presupposti per continuare i nostri lavori. Faccio presente anche ai colleghi dell'opposizione e della maggioranza e a lei, signor Presidente, che forse è opportuno rivalutare con un esame approfondito questo provvedimento. È vero che è stato approvato l'articolo 1 che riguarda, tra l'altro, i Carabinieri, però per tutto il resto – ripeto – forse è opportuno un esame un po' più approfondito. Penso quindi che la pausa possa giovare a tutti quanti, anche a rinfrescare un po' le menti di quanti stanno trattando questo provvedimento con una certa – mi permetto di dire – superficialità. Forse è opportuno esaminare bene il provvedimento nelle sue pieghe perché si sta parlando del futuro di alcune forze armate che, in questo caso, sono anche tutrici dell'ordine pubblico in questo paese e io ritengo che le cose debbano essere fatto a modo. Naturalmente chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appurate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-*ter*, 2958 e 3060 ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Aderendo alle richieste formulate da numerosi colleghi, anche alla luce della situazione che si è determinata nel settore dei trasporti, il Presidente Mancino ha disposto che l'odierna seduta pomeridiana non abbia luogo.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario, dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 9 luglio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 9 luglio 1999, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni

La seduta è tolta (ore 12,32).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,20

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (4124)

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, **Approvato**

premesso che:

i Comuni della Basilicata, Calabria e Campania colpiti dal sisma del 9 settembre 1998 hanno riportato danni non solo nelle strutture murarie e delle comunicazioni, ma anche nel gracile sistema produttivo e nel tessuto sociale, già impoverito di giovani che emigrano in cerca di lavoro;

appaiono inadeguate le disposizioni del Governo sul servizio di leva e sul servizio civile e sostitutivo, per cui i giovani interessati ne potranno beneficiare solo per la parte residua del loro obbligo militare;

intanto si avverte pressantemente la necessità di giovani nei piccoli Comuni terremotati, ove è appena terminata la fase di ricognizione dei danni e occorre avviare il processo di ricostruzione,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento con cui i soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999, e 2000, residenti nei comuni indicati all'articolo 1 del disegno di legge Atto Senato n. 4124, successivamente integrato dall'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, e già incorporati e in servizio alla data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile.

9.4124.8. MIGNONE, BRUNO GANERI, BERTONI, MICELE, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, GRUOSSO

ARTICOLO UNICO
DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge nel suo complesso, composto dal solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 132

All'articolo 1:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati dal sisma»;

al comma 2, al primo periodo, le parole da: «dalla data di entrata in vigore» *fino a:* «il programma finanziario» *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari»; *al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi»; *al terzo periodo, dopo la parola:* «Basilicata» *sono inserite le seguenti:* «, sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1, » *e le parole:* «sulla base delle disponibilità di cui all'articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «30 marzo 1998, n. 61,» *sono inserite le seguenti:* «e successive modificazioni,»;

al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «delle disponibilità» *sono inserite le seguenti:* «derivanti dai mutui»;

al comma 4, dopo le parole: «30 marzo 1998, n. 61,» *sono inserite le seguenti:* «e successive modificazioni,»; *le parole:* «in funzione alle esigenze» *sono sostituite dalle seguenti:* «in funzione delle esigenze» *e le parole:* «citato decreto-legge n. 6 del 1998» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *(Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo). – 1.* I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti alla data del 9 settembre 1998 nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del sisma.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuta ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonchè ad effettuare le relative assegnazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei

limiti delle relative disponibilità finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di agriturismo" sono aggiunte le seguenti: ", e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario".

2-*ter*. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

"*4*. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato".

2-*quater*. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997".

2-*quinquies*. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante può essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato"»;

al comma 3, dopo le parole: «n. 6 del 1998,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998,»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

"6-*ter*. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

6-*quater*. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni".

3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tale fine è autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonchè di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento

alle attività connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze".

3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto".

3-*quinquies*. Dopo il comma 6-*novies* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

"6-*decies*. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è erogato un contributo di lire 516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-*bis*.

6-*undecies*. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perchè inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio.

6-*duodecies*. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*undecies*, è disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica è disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni".

3-*sexies*. I contributi di cui al comma 3-*quinquies* sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dispo-

nibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3-*septies.* Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente: "Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore *pro-capite* mensili, nonchè ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro".

3-*octies.* Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilità. Le regioni provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dare corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati.

3-*novies.* All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola: "Parma," è inserita la seguente: "Piacenza,".

3-*decies.* Al comma 1 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "1998 e 1999" e le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1998, 1999 e 2000" e: "31 dicembre 2000".

3-*undecies.* Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attività produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998.

3-*duodecies*. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche»;

al comma 5, le parole: «30 gennaio 1998, n. 6, è prorogato al 20 luglio 2000» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, già prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è differito al 30 giugno 2000. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1998».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis*. - *(Agevolazioni fiscali). – 1*. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a decorrere dalla data dei relativi eventi calamitosi. All'onere complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per le regioni Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione Basilicata, in lire 45 milioni per la regione Calabria, in lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilità complessive derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3-*ter*. - *(Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania). – 1*. I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania possono essere utilizzati anche per gli in-

terventi di ricostruzione o di recupero di immobili, anche se già adibiti a civile abitazione, acquistati dagli enti locali successivamente agli eventi calamitosi e dagli stessi utilizzati per fini istituzionali.

Art. 3-*quater*. - *(Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche). – 1.* Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei territori della regione siciliana, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e del dicembre 1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonchè per gli interventi di recupero e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri storici della stessa regione finalizzati all'attuazione di piani particolareggiati di recupero ed alla riduzione del rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione siciliana possono disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere espresso dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali interessati.

Art. 3-*quinquies*. - *(Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi). – 1.* I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito Centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle pre-

dette disponibilità finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalità attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto articolo 5, comma 3, è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.

3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attività produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari è fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, della autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «per i medesimi anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «per il medesimo anno».

All'articolo 5:

nella rubrica le parole: «e Toscana» *sono sostituite dalle seguenti:* «, Toscana e Piemonte»;

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Esse sono, altresì, volte alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza già avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonchè nei territori delle province di Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui

all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998»;

al comma 3, le parole: «e Toscana attuano,» *sono sostituite dalle seguenti:* «, Toscana e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati,» *e dopo le parole:* «4 febbraio 1992, n. 225» *sono inserite le seguenti:* «, e nell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni»;

al comma 4, le parole: «citato decreto-legge n. 6 del 1998» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - *(Proroga di termine). – 1*. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 23, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalità di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le misure già stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei co-

muni danneggiati. Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1998, si applicano, in luogo dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, quelli di cui al comma 1, lettera *a)*, e al comma 2-*bis* dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle aree direttamente investite dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte è vietato procedere alla ricostruzione di manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale, nonchè realizzare nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamità. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. In tali aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 per i quali è stata già effettuata la perimetrazione delle aree a rischio e sono state fissate le conseguenti misure di salvaguardia, la prima riperimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata sempre entro il 30 settembre 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Le successive riperimetrazioni saranno stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la provincia, ove delegata, le aree per la ricostru-

zione degli edifici pubblici e delle unità immobiliari totalmente distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale o con l'amministrazione provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ed altresì dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste. La superficie delle aree per la ricostruzione, nonchè i parametri e gli indici edificatori per esse stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entità delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le predette unità immobiliari limitati incrementi delle superfici edilizie correlati esclusivamente a comprovabili necessità di adeguamenti funzionali e igienico-sanitari, previsti dalle norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite espropriazione, al patrimonio del comune e conseguentemente cedute ai soggetti proprietari delle unità immobiliari da ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato di quello delle opere di urbanizzazione realizzate. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune»;

al comma 5, al primo periodo, dopo la parola: «edilizie,» *sono inserite le seguenti:* «o di tutela paesistico-ambientale,»; *dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione dell'indennizzo è sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria»;

al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per l'erogazione dei contributi le regioni possono avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente competenti».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994). – 1.* Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: "ordini di accreditamento" sono inserite le seguenti: "da emettere anche in deroga ai limiti di somma previsti dalla normativa vigente"».

All'articolo 7:

al comma 2, dopo le parole: «lire 304 miliardi» *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 1999»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 45 mi-

liardi per l'anno 2001 in favore della regione Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

All'articolo 8:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attività antincendi boschivi»; *all'ultimo periodo sono soppresse le parole:* «e successivi»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole»;

al comma 3, dopo le parole: «sono reperite» *sono inserite le seguenti:* «direttamente o anche» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il Centro polifunzionale di protezione civile può essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile»;

al comma 7, le parole: «nonchè quelli» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonchè a quelli» *e dopo le parole:* «legge 8 agosto 1985, n. 424,» *sono inserite le seguenti:* «il cui ammortamento risulta scaduto»;

al comma 8, dopo le parole: «per l'anno finanziario 1999» *è soppressa la parola:* «e» *e dopo le parole:* «all'unità previsionale di base 6.2.1.2» *sono inserite le seguenti:* «– fondo per la protezione civile,»;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

"4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. - *(Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali). – 1.* Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamità sono attuate misure di protezione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed autostradali.

2. Nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è individuato un sistema di indirizzi e strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, individua i siti potenzialmente a rischio e provvede ad avviare gli interventi di sicurezza prioritari nella rete autostradale; nell'ambito di tali interventi è in particolare ricompresa la dotazione di presìdi territoriali di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o degli equivalenti Corpi regionali o provinciali in prossimità delle strutture che presentano le maggiori condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

4. Il finanziamento delle attività e degli interventi relativi alla rete autostradale è assicurato dalle rispettive società concessionarie previ appositi accantonamenti, individuati nei rispettivi piani finanziari. I piani finanziari delle società concessionarie autostradali, predisposti ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e della deliberazione del CIPE del 21 settembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1993, e successive modificazioni, sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 9:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, in materia di rischio idrogeologico»;

al comma 1, capoverso 1, le parole da: «e la perimetrazione» *fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:* «delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonchè le misure medesime»;

al comma 2, capoverso 1-bis, *al primo periodo, le parole:* «30 settembre 1999» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 ottobre 1999»; *le parole:* «, ove non si sia già proceduto,» *sono soppresse; le parole:* «piani stralcio di bacino» *sono sostituite dalle seguenti:* «piani straordinari» *e le parole:* «più elevato» *sono sostituite dalle seguenti:* «più alto»; *al secondo periodo, le parole:* «piani stralcio» *sono sostituite dalle seguenti:* «piani straordinari»; *il terzo periodo è sostituito dal seguente:* «I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale»; *al quinto periodo, le parole:* «30 settembre 1999» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 ottobre 1999»; *al sesto periodo, le parole:* «dei piani di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di detti piani»; *al settimo periodo, la parola:* «Ministero» *è sostituita dalla seguente:* «Ministro»; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. I piani straordinari di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono predisposti tenendo conto, per i territori interessati, delle perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «piani stralcio» *sono sostituite dalle seguenti:* «piani straordinari»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-*bis* il Ministero dell'ambiente può assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 2"»;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: «Il secondo» *sono inserite le seguenti:* «ed il terzo» *e le parole:* «è sostituito» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono sostituiti»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Il comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104"».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. - *(Atto di indirizzo e coordinamento). – 1*. Su proposta del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere integrato o modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1

(Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati dal sisma. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari di utilizzazione delle disponibilità di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici già avviati, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi. La regione Basilicata, sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1, provvede, altresì, a redigere ed attuare, utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Disciplina degli interventi)

1. Per le attività di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, relative alla individuazione dei criteri tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorità per le abitazioni principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la ripresa delle attività produttive, nonchè agli interventi per il recupero della funzionalità delle strutture ed infrastrutture pubbliche.

2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 è concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25

per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, è posto a carico delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni provvedono a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.

3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilità speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nonchè, di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, in funzione delle esigenze operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresì, stabiliti i parametri tecnici per l'ammissibilità del danno subito per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni e le attività culturali, in analogia con quanto disposto dagli articoli 8, comma 7, e 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, nel limite del 2 per cento dei rispettivi stanziamenti.

ARTICOLO 2-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2-*bis*.

(Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo)

1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti alla data del 9 settembre

1998 nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del sisma.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuta ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonchè ad effettuare le relative assegnazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 – Disposizioni varie relative a eventi calamitosi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1.

2. All'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente».

2-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le paro-

le: «servizi di agriturismo» sono aggiunte le seguenti: «, e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario».

2-*ter*. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

«*4*. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato».

2-*quater*. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: «del 26 settembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997».

2-*quinquies*. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è inserito il seguente:

«*5*-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante può essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative».

3-*bis*. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

«*6*-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conse-

guenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni».

3-*ter*. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

«*7*. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tale fine è autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonchè di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attività connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze».

3-*quater*. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è inserito il seguente:

«*1*-bis. I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto».

3-*quinquies*. Dopo il comma 6-*novies* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

«*6*-decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è erogato un contributo di lire 516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-*bis*.

6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perchè inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio.

6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*undecies*, è disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica è disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni».

3-*sexies*. I contributi di cui al comma 3-*quinquies* sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3-*septies*. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente: «Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo

determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore *pro-capite* mensili, nonchè ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro».

3-*octies.* Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilità. Le regioni provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati.

3-*novies.* All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola: «Parma,» è inserita la seguente: «Piacenza,».

3-*decies.* Al comma 1 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: «1998 e 1999» e le parole: «fino al 31 dicembre 1999» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1998, 1999 e 2000» e: «31 dicembre 2000».

3-*undecies.* Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attività produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998.

3-*duodecies.* Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 è assegnato alla regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 del-

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative disposizioni operative per l'esecuzione degli interventi.

5. Il termine di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000.

5-*bis*. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, già prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è differito al 30 giugno 2000. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1998.

EMENDAMENTI

all'articolo 3 come modificato dalla Camera dei deputati

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «2000» *sostituire le parole da:* «e» *fino ad:* «articolo 1» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2002 per i territori di cui all'articolo 1 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie». **Improcedibile**

3.1 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «La quota residua dei finanziamenti estinti per effetto del comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* del citato decreto-legge n. 130 del 1997 è equiparata ai contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*. 1. del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. **Improcedibile**

3.2 COLLA

Dopo il comma 5-bis, *aggiungere i seguenti:* **Improcedibile**

«5-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: "ed il

precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1".

5-*quater*. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 5-*sexies* del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera *a)*, e 3, limitatamente per la parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa previsti dal presente comma sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5-*quinquies*. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 5-*quater* del presente articolo, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1

e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5-*sexies*. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 5-*quater* del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto dei Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste».

3.3 COLLA

ARTICOLO 3-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3-*bis*.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a de-

correre dalla data dei relativi eventi calamitosi. All'onere complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per le regioni Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione Basilicata, in lire 45 milioni per la regione Calabria, in lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilità complessive derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 3-*TER* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3-*ter*.

(Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania)

1. I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania possono essere utilizzati anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili, anche se già adibiti a civile abitazione, acquistati dagli enti locali successivamente agli eventi calamitosi e dagli stessi utilizzati per fini istituzionali.

ARTICOLO 3-*QUATER* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3-*quater*.

(Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche)

1. Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, recante norme tecniche per le costruzioni

in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei territori della regione siciliana, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e del dicembre 1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonchè per gli interventi di recupero e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri storici della stessa regione finalizzati all'attuazione di piani particolareggiati di recupero ed alla riduzione del rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione siciliana possono disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere espresso dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali interessati.

ARTICOLO 3-*QUINQUIES* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3-*quinquies*.

(Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi)

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito Centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilità finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e

le modalità attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto articolo 5, comma 3, è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.

3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attività produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari è fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, della autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.

EMENDAMENTI

all'articolo 3-*quinquies* introdotto dalla Camera dei deputati

Sostituire l'articolo 3-quinquies *con il seguente:* **Improcedibile**

«Art. 3-*quinquies.*

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 6 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei

finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera *a)*, e 3, limitatamente per la parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995.

2. Nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge l9 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti danneggiati di cui al comma 1 possono chiedere, fino al termine del suddetto periodo di preammortamento, l'estinzione della parte residua dei finanziamenti ricevuti, previa presentazione al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, della documentazione di spesa.

3. Nel caso in cui i soggetti danneggiati di cui al comma 1, entro il periodo di preamortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, non documentino, o non abbiano documentato nei termini previsti dal comma 7 del presente articolo, di aver utilizzato, in tutto o in parte, le somme erogate dalle banche, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995.

4. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 5-*quater* del presente articolo, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3- *bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", dopo le parole: "i contributi in conto capitale" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il contributo di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni,". Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto dei Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, se regolarizzate con le modalità sopra previste.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: "o cessazione sono restituiti" sono inserite le seguenti: "per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione".

8. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

9. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*2-bis*. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-*bis*. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa".

10. Al comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: "ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1".

11. Al comma 5-*novies* dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "dall'Autorità di bacino del Po" sono aggiunte le seguenti: "o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996";

b) le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 1996" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005";

c) al secondo periodo, le parole da: "e delle disponibilità" fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: "Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge.".

12. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicureza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicureza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

13. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza

applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una sopratassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giomi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

15. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembe 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del preente decreto, ove per il danno subito non sia stata richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e del citato decreto-legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere, sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'Irap, dell'Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazine del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo dele somme assegnate ai Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni».

3-*quinquies.*1 COLLA

Sostituire l'articolo 3-quinquies *con il seguente:* **Improcedibile**

«Art. 3-*quinquies.*

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da: ", nel limite massimo" fino alla fine del periodo, sono soppresse e le paro-

le: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento". All'onere relativo al presente comma si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994.

2. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", dopo le parole: "i contributi in conto capitale" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il contributo di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni,". Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o della conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario

dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: "o cessazione sono restituiti" sono inserite le seguenti: "per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione".

5. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

6. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*2-bis*. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-*bis*. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa".

7. Al comma 5-*novies* dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "dall'Autorità di bacino del Po" sono aggiunte le seguenti: "o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996";

b) le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 1996" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005";

c) al secondo periodo, le parole da: "e delle disponibilità" fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: "Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge.".

8. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini, i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A – Artingiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una sopratassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

11. Al comma 4 dell'articolo 2 e al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «pari al 3 per cento nominale» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'1,5 per cento nominale». All'onere relativo al presente comma si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994».

3-*quinquies*.2 COLLA

Sostituire l'articolo 3-quinquies *con il seguente:* **Improcedibile**

«Art. 3-*quinquies.*

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti, o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 4 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi loro assegnati di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, corrispondono al beneficiario, alla scadenza di ciascuna delle rate del piano di ammortamento di rimborso dei finanziamenti ottenuti ai sensi dei medesimi articoli 2 e 3, e di quelli convertiti ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* del de-

creto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, per il tramite della banca che ha erogato i finanziamenti stessi un contributo in conto capitale pari all'importo delle rata da pagare. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 1, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 previsto e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", dopo le parole: "i contributi in conto capitale" sono aggiunte le seguenti: ", compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni,". Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, per il tramite

delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: "o cessazione sono restituiti" sono inserite le seguenti: "per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione".

6. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

7. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*2-bis*. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-*bis*. La banca

trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa".

8. Al comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: "ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1".

9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una sopratassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

11. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembe 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del preente decreto, ove per il danno subito non sia stata richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere, sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'Irap, dell'Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta.

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni».

3-*quinquies*.3 COLLA

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile, e per l'anno 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ORDINE DEL GIORNO

Non posto in votazione *

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4124, recante interventi urgenti in materia di protezione civile,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* della legge n. 228 del 1997, prevede, per i soggetti che accedono ai finanziamenti previsti dal comma 1 della stessa legge, che l'eventuale precedente finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 35 del 1995 venga estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al succitato comma 1;

l'attuazione di questa legge è praticamente bloccata in quanto viene erroneamente interpretato che la quota residua del vecchio finanziamento, ottenuto ai sensi della legge n. 35 del 1995 ed estinto per effetto della legge n. 228 del 1997, deve comparire nei bilanci delle aziende quale sopravvenienza attiva;

questa arbitraria interpretazione sta bloccando le aziende che intendevano procedere nella rilocalizzazione dei loro siti produttivi, in quanto gli oneri fiscali derivanti da questo «reddito improprio», pagabili oltretutto in un unico esercizio finanziario, sarebbero troppo gravosi per le imprese interessate;

il mancato chiarimento di questa parte della legge vanifica lo spirito della legge stessa che mirava ad investire nella prevenzione dei danni provocati da calamità naturali, eliminando costruzioni ingombranti realizzate dall'uomo in aree fluviali a rischio di esondazione,

impegna il Governo:

a non considerare come sopravvenienza attiva la quota residua dei finanziamenti estinti per effetto del comma 4-*quinquies* della legge 228 del 1997.

9.4124.9. COLLA

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte colpite da eventi calamitosi)

1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergen-

za nei territori della regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresì, volte alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza già avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonchè nei territori delle province di Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998.

2. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con priorità per quelli che hanno per finalità il riassetto idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio.

3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza già avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni. La regione Toscana provvede, altresì, a delimitare i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato, interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999, al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 6.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4-*bis*. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per

l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7.

5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonchè le maggiori spese connesse all'emergenza.

EMENDAMENTO

all'articolo 5 come modificato dalla Camera dei deputati

*Dopo il comma 4-*bis *inserire il seguente:* **Improcedibile**

«4-*ter*. A valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, il Provveditorato alle opere pubbliche per la regione Friuli-Venezia Giulia, anche avvalendosi delle funzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvede al completamento dei programmi di interventi di cui alle leggi 10 maggio 1983, n. 190, e 1° dicembre 1986, n. 879. Ai fini dell'accelerazione delle procedure autorizzative per l'attuazione degli interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4-*bis*, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, in parte mediante apposita riduzione delle residue disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.7 "Opere stradali", cap. 7206 *(spese per provvedere alla realizzazione del valico ... della regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali ...)* dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ed in parte mediante riduzione delle proiezioni relative agli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.1 COLLA

ARTICOLO 5-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-*bis*.

(Proroga di termine)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 23, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

EMENDAMENTO

all'articolo 5-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati

Sopprimere l'articolo. **Decaduto**

5-*bis*.1 BORTOLOTTO

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999)

1. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalità di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le misure già stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decre-

to, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei comuni danneggiati. Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1998, si applicano, in luogo dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, quelli di cui al comma 1, lettera *a)*, e al comma 2-*bis* dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998.

2. Nelle aree direttamente investite dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte è vietato procedere alla ricostruzione di manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale, nonchè realizzare nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamità. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. In tali aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 per i quali è stata già effettuata la perimetrazione delle aree a rischio e sono state fissate le conseguenti misure di salvaguardia, la prima riperimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata sempre entro il 30 settembre 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Le successive riperimetrazioni saranno stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza.

3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la provincia, ove delegata, le aree per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle unità immobiliari totalmente distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale o con l'amministrazione provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli strumenti ur-

banistici vigenti ed altresì dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste. La superficie delle aree per la ricostruzione, nonchè i parametri e gli indici edificatori per esse stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entità delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le predette unità immobiliari limitati incrementi delle superfici edilizie correlati esclusivamente a comprovabili necessità di adeguamenti funzionali e igienico-sanitari, previsti dalle norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite espropriazione, al patrimonio del comune e conseguentemente cedute ai soggetti proprietari delle unità immobiliari da ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato di quello delle opere di urbanizzazione realizzate. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

4. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque e limitano l'adeguamento delle sezioni idrauliche; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 6, i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive, è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

5. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo. Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione dell'indennizzo è sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria. Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato.

6. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonchè a stabilire le relative modalità e disposizioni operative. Per l'erogazione dei contributi le regioni possono avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente competenti. Le provvidenze già concesse per gli stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente articolo.

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, **Approvato**

in sede di esame dell'articolo 6 del disegno di legge n. 4124,

rilevato che per i comuni della Campania colpiti dalle calamità del 5 e 6 maggio 1998 l'articolo 6, comma 1, dispone un assai opportuno rinvio alle provvidenze per i privati previsto dal decreto-legge 30 gennaio 1988, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 6, e successive modificazioni, in considerazione della specificità dell'evento rispetto alle usuali caratteristiche dei fenomeni idrogeologici e tenendo conto dell'elevata sismicità dei territori interessati,

impegna il Governo

a chiarire con ordinanza di protezione civile che in tale complessivo rinvio si ricomprende anche la concessione, con le stesse modalità, di contributi sul costo delle rifiniture e degli impianti interni a favore delle categorie meno abbienti.

9.4124.10. LA COMMISSIONE

ARTICOLO 6-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: «ordini di accreditamento» sono inserite le seguenti: «da emettere anche in deroga ai limiti di somma previsti dalla normativa vigente».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con esclusione del comma 5, e 6, le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vi-

gente; ai mutui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la regione Liguria ed a lire 6 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, nonchè a lire 3,5 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al relativo onere pari a complessive lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di lire 304 miliardi per l'anno 1999 per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 nella regione Campania, si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1999, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

EMENDAMENTI

all'articolo 7 come modificato dalla Camera dei deputati

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e Toscana sono autorizzate» *con le altre:* «e Toscana, ed i rispettivi enti locali interessati, sono autorizzati». **Respinto**

7.1 COLLA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia» *con le seguenti:* «a lire 12 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia». **Improcedibile**

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «lire 29,5 miliardi» *con le seguenti:* «lire 34,5 miliardi» *e le parole:* «lire 33 miliardi» *con le seguenti:* «lire 38 miliardi».

7.2 COLLA

Al comma 3-bis, *primo periodo, dopo le parole:* «in favore della regione Emilia-Romagna e», *aggiungere le seguenti:* «per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa». **Respinto**

7.3 COLLA

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Altri interventi di protezione civile)

1. Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attività antincendi boschivi e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonchè la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1-*bis*. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Per il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al fine di garantire la continuità dell'espletamento delle attività connesse ai compiti di protezione civile, è autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse finanziarie sono reperite direttamente o anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entità sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile. Il Centro polifunzionale di protezione civile può essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile.

4. Per le esigenze connesse all'attività di protezione civile, il personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato o temporaneamente distaccato, è mantenuto in servizio presso lo stesso Dipartimento fino al 30 giugno 2000.

5. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per conto del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione, alla gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate, nelle rispettive contabilità speciali, fino all'esecuzione degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario in cui scade il termine previsto dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai pagamenti disposti dal Dipartimento della protezione civile a favore delle regioni e degli enti locali a carico del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme relative a mutui già contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, nonchè a quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424, il cui ammortamento risulta scaduto e non erogati agli enti locali interessati. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, le somme effettivamente versate all'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per interventi infrastrutturali di protezione civile in aree esposte a pericoli connessi a calamità naturali.

8. Al fine di dare attuazione alla deliberazione del CIPE del 23 aprile 1997, registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1997, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative del bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti al trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste dall'unità previsionale di base 8.2.1.11 – aree depresse, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 all'unità previsionale di base 6.2.1.2 – fondo per la protezione civile, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

8-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

«*4*. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

EMENDAMENTI

all'articolo 8 come modificato dalla Camera dei deputati

All'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole da: «Per interventi», *fino alle parole:* «boschivi e». **Ritirato**

8.1 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: **Ritirato**

«1.0-*bis*. La protezione civile è autorizzata a contrarre, nei limiti di spesa di cui sotto, mutui con la Cassa depositi e prestiti, per l'acquisto di apparecchi Canadair. Sono autorizzati limiti di impegno decennali di 5 miliardi per il 1999 e 30 miliardi a decorrere del 2000.

1.0-*ter*. All'onere derivante dal comma 1.0-*bis*, pari a 5 miliardi per il 1999 e 35 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'unità previsionale di base di parte capitale denominata «fondo speciale» all'uopo utilizzando quanto a 5 miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e quanto a 30 miliardi a decorrere dal 2000, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

8.2 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sopprimere il comma 1-bis. **Ritirato**

8.3 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, **Non posto in votazione ***

in sede di discussione dell'atto Senato n. 4124 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile»,

impegna il Governo:

a predisporre gli strumenti normativi e i fondi necessari per potenziare la flotta aerea di Stato per la lotta agli incendi boschivi, secondo il criterio di raddoppiare almeno l'attuale consistenza della flotta, in particolare dei velivoli Canadair **oppure di analoghi ad ala rotante **** entro i prossimi dieci anni, al fine di garantire la copertura ottimale dell'intero territorio nazionale a rischio di incendi boschivi sia nel periodo invernale-primaverile sia estivo.

9.4124.11. MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, MONTELEONE, TURINI, MONTICONE

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
(**) Parole introdotte dai proponenti.

ARTICOLO 8-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8-*bis*.

(Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali)

1. Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamità sono attuate misure di protezione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed autostradali.

2. Nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è individuato un sistema di indirizzi e strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, individua i siti potenzialmente a rischio e provvede ad avviare gli interventi di sicurezza prioritari nella rete autostradale; nell'ambito di tali interventi è in particolare ricompresa la dotazione di presidi territoriali di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o degli equivalenti Corpi regionali o provinciali in prossimità delle strutture che presentano le maggiori condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

4. Il finanziamento delle attività e degli interventi relativi alla rete autostradale è assicurato dalle rispettive società concessionarie previ appositi accantonamenti, individuati nei rispettivi piani finanziari. I piani finanziari delle società concessionarie autostradali, predisposti ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e della deliberazione del CIPE del 21 settembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1993, e successive modificazioni, sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Modifiche al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, in materia di rischio idrogeologico)

1. Il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

«*1*. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti ba-

cini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonchè le misure medesime».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, ove non si sia già proceduto, piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d)* del comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del termine del 31 ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-*ter*, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate».

2-*bis.* I piani straordinari di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono predisposti tenendo conto, per i territori interessati, delle perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto.

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente: «Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-*bis* definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui al comma 1-*bis*, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorità per quelli relativi alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

3-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-*bis* il Ministero dell'ambiente può assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 2».

5. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sono sostituiti dal seguente: «Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge».

6. All'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*».

6-*bis*. Il comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

«*4*-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai

sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104».

EMENDAMENTI

all'articolo 9 come modificato dalla Camera dei Deputati

Dopo il comma 2, inserire il seguente: **Respinto**

«2-*bis*. In caso di inadempienza da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*, il Ministero dell'ambiente provvederà a predisporre i piani di stralcio di bacino, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 88, lettera *u)*».

9.1 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Sopprimere il comma 6-bis. **Respinto**

9.2 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

ARTICOLO 9-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9-*bis*.

(Atto di indirizzo e coordinamento)

1. Su proposta del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere integrato o modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (50-282-358-1181-1386-2793-*ter*-2958-3060)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50);

Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282);

Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358);

Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181);

Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386);

Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-*ter*);

Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958);

Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (3060)

e della

Petizione n. 242

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

b) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, uniformandone i limiti di età, ivi inclusi quelli del Comandante generale, a quanto già attualmente previsto per i Generali di divisione, nonchè, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

c) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

d) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

e) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

f) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

2.500 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sostituire l'articolo 2 con il seguente: **Improcedibile**

«Art. 2. - *(Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza). – 1.* Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare, fermo restando quando previsto dalla legge 23 aprile 1959, n. 189 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, l'ordinamento ed i compiti della Guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni del Comandante generale e del Comandante in seconda.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, ferma restando la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene al concorso per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) dipendenza direttiva e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze;

b) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

c) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo definendo i livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a regolamenti o atti amministrativi che si rendessero necessari;

d) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

e) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonchè alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonchè le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, fermo restando il grado vertice, nonchè, solo se necessario alla funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti d'età per la cessazione dal servizio;

f) aggiornamento delle disposizioni inerenti attività incompatibili con il servizio, nonchè riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina per tutto il personale;

g) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguare la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del Restante personale;

h) riordino secondo criteri di selettività ed alta qualificazione della disciplina del corso superiore di polizia tributaria;

i) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio della vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni».

2.501 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, IULIANO, MARINI, BESSO CORDERO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 1.

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.500

2.502 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge» *inserire le seguenti:* «previa l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

Respinto

2.503 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «per la revisione», *sono aggiunte le seguenti:* «dei compiti del Corpo della guardia di finanza, fermo rimanendo il disposto dell'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, nonchè» *e sopprimere le parole:* «della guardia di finanza». **Decaduto**

2.504 CIMMINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione». **Approvato**

2.505 (Nuovo testo) MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, IULIANO, MARINI, BESSO CORDERO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo le parole: «degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza» *aggiungere le seguenti parole:* «e dei ruoli non direttivi di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, assicurando comunque l'invarianza della spesa anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive». **Ritirato e trasformato nell'odg n. 600**

2.506 PALOMBO, PELLICINI

Sopprimere il comma 2. **Inammissibile**

2.507 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, prima della lettera a), *è inserita la seguente:* **Decaduto**

«*0a)* prevedere l'esercizio esclusivo delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;».

2.508 CIMMINO

Al comma 2, prima della lettera a), *è inserita la seguente:* **V. nuovo testo**

«*0a)* prevedere l'esercizio esclusivo delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;».

2.509 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, IULIANO, MARINI, BESSO CORDERO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, prima della lettera a), *è inserita la seguente:* **Approvato**

«*0a)* prevedere l'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;».

2.509 (Nuovo testo) MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, IULIANO, MARINI, BESSO CORDERO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sopprimere la lettera a). **Respinto**

2.510 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) revisione delle norme relative alla nomina e alle attribuzioni del Comandante generale, prevedendo che la massima carica della Guardia di finanza sia scelta nell'ambito del personale civile dell'Amministrazione pubblica».

Conseguentemente al comma 2, lettera b), *terzo periodo, sopprimere le parole da:* «l'istituzione del grado apicale» *fino a:* «per i restanti gradi,».

2.511 SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) modifica della normativa vigente per consentire che il Comandante generale possa essere scelto anche tra i Generali di divisione della Guardia di finanza, con almeno tre anni di anzianità nello specifico grado che, all'atto della nomina, consegue il grado di Generale di corpo d'armata».

2.512 GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) modifica della normativa vigente per consentire che il Comandante generale possa essere scelto anche tra i generali di divisione della Guardia di finanza, con almeno tre anni di anzianità nello specifico grado. Il Generale di divisione eventualmente prescelto, all'atto della nomina, consegue il grado di generale di Corpo d'Armata».

2.515 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, IULIANO, MARINI, BESSO CORDERO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) previsione della facoltà di delegare attribuzioni funzionali e responsabilità dirette nel settore tecnico-operativo al Comandante in seconda, lasciando in capo al Comandante generale la potestà di emanare direttive generali sul funzionamento e sull'attività della Guardia di finanza, nonchè di tenere rapporti con gli organi centrali dell'amministrazione statale».

2.513 GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO, DOLAZZA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.516 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* «ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea» *con le seguenti parole:* «prevedendo l'esercizio esclusivo delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea».

2.517 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, lettera b), *secondo periodo, dopo le parole:* «tecnico-operativo esistenti» *inserire le seguenti:* «anche in deroga al principio dell'avanzamento normalizzato».

2.518 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b), *terzo periodo, sostituire le parole:* «uniformandone i limiti di età, ivi inclusi quelli del Comandante generale, a quanto già attualmente previsto per i Generali di divisione» *con le altre:* «l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale con decorrenza dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo».

Alla stessa lettera b), *aggiungere le seguenti parole:*

«Conseguentemente verrà assicurata la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale».

2.800 (Nuovo testo) I RELATORI

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-...) istituzione del Consiglio superiore della Guardia di finanza, composto da tutti i generali di divisione in s.p.e., quale organo consultivo a cui il Comandante generale deve obbligatoriamente richiedere il parere, non vincolante, sulle materie attinenti le operazioni, l'ordinamento, l'addestramento, il reclutamento, l'impiego degli ufficiali nonchè la pianificazione generale relativa alla distribuzione delle risorse umane e finanziarie;».

2.519 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, IULIANO, MARINI, BESSO CORDERO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) istituzione del Consiglio superiore della Guardia di finanza, composto da tutti i generali di divisione in s.p.e., quale organo consultivo a cui il Comandante generale chiede il parere sulle materie attinenti all'ordinamento, l'addestramento, la distribuzione e l'impiego delle risorse umane e finanziarie».

2.514 GASPERINI, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-...) attribuzione dello stipendio e relative indennità di Generale di corpo d'armata ai generali di divisione che abbiano maturato 40 anni di effettivo servizio e 3 anni di permanenza nel grado».

2.520 MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, IULIANO, MARINI, BESSO CORDERO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi direttivi:

a) armonizzare con la nuova disciplina i ruoli degli ufficiali e sottufficiali; adeguare i ruoli e le relative dotazioni organiche uniformando le disparità di trattamento, determinate dal decreto legislativo n. 199 del 1995; in particolare i v. sovrintendenti della Guardia di finanza frequentatori del primo corso-concorso per Sovrintendenti hanno acquisito qualifiche diverse rispetto ai vincitori del 14º corso-concorso della polizia che beneficiando della norma transitoria del riordino carriera sono stati inquadrati nel ruolo di v. ispettori».

2.521 MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 3.

2.522 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, dopo le parole: «competenti per materia» *inserire le seguenti:* «, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

2.1000 I RELATORI

Al comma 3, dopo le parole: «che si esprimono» *inserire le seguenti:* «con parere obbligatorio e vincolante».

2.523 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Qualora nelle more del termine di cui al comma 1 del presente articolo venissero approvate modifiche alla Costituzione, la delega di cui al medesimo comma s'intenderà revocata, salvo diverso parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle predette modifiche».

2.524 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793-*ter*, relativamente alla delega per il Corpo della guardia di finanza,

invita il Governo:

a procedere nel più breve tempo possibile al riordino dei ruoli non direttivi di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

9.50-282-358-1181-1386-2793-*ter* PALOMBO, PELLICINI
2958-3060-600. (*Già* em. 2.506)

Allegato B

Illustrazione del senatore Colla degli emendamenti 3.3, 3-*quinquies*. 1, 3-*quinquies*. 2, 3-*quinquies*. 3 sul disegno di legge n. 4124

Commento emendamento 3.3

Il presente emendamento sopprime la disposizione, di cui al comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 130 del 1997, rimasta sostanzialmente inapplicata a causa della carenza di disciplina normativa e delle difficoltà finanziarie che provoca alle imprese (Ricordo che tale disposizione prevede l'estinzione dei mutui contratti dalle imprese danneggiate dalle alluvioni del 1994, contestualmente all'accensione dei nuovi mutui destinati alla delocalizzazione delle attività produttive). In alternativa, l'emendamento prevede l'estinzione generale di tutti i mutui contratti dalle imprese alluvionate e la regolarizzazione delle rate di mutui non versate, a valere sulle medesime risorse a suo tempo assegnate alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994 e successivamente dirrotate, senza successo, alla rilocalizzazione delle attività imprenditoriali collocate in aree a rischio di esondazione nelle fasce fluviali del fiume Po.

Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi sono affidati ad un decreto interministeriale.

Da un'indagine effettuata su un campione di oltre 2.000 imprese alluvionate, localizzate nelle diverse zone danneggiate (Alessandria, Asti, Alba, Canelli, Santena, Santo Stefano Belbo, Trino Vercellese), cui hanno dato riscontro oltre 800 aziende compilando e sottoscrivendo appositi questionari, risulta lampante l'inadeguatezza della misura del contributo a fondo perduto a suo tempo assegnato alle imprese. Inoltre, il questionario evidenzia situazioni di imprenditori che rischiano veramente il fallimento, con difficoltà a rimborsare le prime rate dei finanziamenti agevolati ottenuti, di imprenditori che, nonostante la normativa preveda appositi fondi di garanzia dello Stato a copertura dei rischi per insolvenza, hanno dovuto acconsentire a richieste di ipoteche volontarie o di altre garanzie reali da parte di Istituti di credito, di imprese che hanno riscontrato difficoltà nel produrre la documentazione richiesta dalle banche per il perfezionamento delle relative pratiche.

I nostri emendamenti hanno lo scopo preciso di intervenire e porre rimedio a tali penalizzazioni degli imprenditori, per di più aggravate dalla situazione congiunturale economico-finanziaria sfavorevole che sta attraversando il Paese. Poiché potrebbe essere definitivamente compromessa la possibilità di una vera ripresa economica nelle zone colpite dall'alluvione del 1994, si rende quanto mai indispensabile intervenire a favore delle imprese danneggiate proponendo di utilizzare la residua disponibilità finanziaria della legge n. 35 del 1995. Da quanto comunicato

dalla Ragioneria, solo nel capitolo 7776, del Ministero del tesoro, risultano 737 miliardi di residui, oltre ai 235 miliardi di competenza per l'anno 1999. Il Governo dovrebbe fornire i dati dei residui complessivi di tutti i capitoli relativi agli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1994.

Peraltro, c'è da ricordare che nel '95, in una riunione in cui erano presenti i referenti dei comitati degli alluvionati e l'onorevole Oreste Rossi come delegato della Lega per i problemi connessi alle alluvioni del Piemonte, l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, Dini, si era impegnato a ridistribuire alle imprese alluvionate i fondi eventualmente avanzati da quelli complessivamente destinati alle alluvioni, anche sotto forma di aumento del finanziamento a fondo perduto destinato alle stesse imprese.

Inoltre, tenendo conto degli alti tassi di interesse dei mutui allora stipulati con gli istituti di credito (lo Stato contribuisce con il 10,5 per cento), c'è da considerare anche la convenienza dell'estinzione anticipata dei finanziamenti, che consentirebbe allo Stato una complessiva economia di spesa di oltre cinquecento miliardi.

Commento emendamento 3-quinquies. *1*

Al fine di realizzare un programma coordinato di interventi risolutivi atti a concretizzare condizioni necessarie di sostegno alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994, il presente emendamento propone in particolare:

l'estinzione anticipata di tutti i finanziamenti, utilizzando le residue disponibilità finanziarie dei fondi statali (comma 1);

la sanatoria per omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti mediante regolarizzazione (comma 6);

la sanatoria per le irregolarità formali verificatesi nell'istruzione delle pratiche di richiesta di contributi (comma 8);

la sanatoria per omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti IVA ecc., mediante regolarizzazione e pagamento di una soprattassa (comma 14);

la concessione di un credito d'imposta ai soggetti danneggiati dalle alluvioni che non hanno richiesto finanziamenti agevolati.

A causa delle difficoltà riscontrate dalle imprese, le richieste di finanziamento sono state molto inferiori di quelle inizialmente stimate. Tant'è che i medesimi fondi sono stati successivamente utilizzati per finanziare la rilocalizzazione degli impianti delle imprese ricadenti nelle zone a rischio idrogeologico delle fasce fluviali del fiume Po. Nel mese di febbraio 1998, in occasione della prima proroga del termine per la rilocalizzazione, il Governo aveva stimato in 900 miliardi le disponibilità del Mediocredito centrale, con riferimento agli articoli 2 e 3 della citata legge n. 35 del 1994. In realtà le risorse destinate alla rilocalizzazione delle imprese (di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132)

risultano pressoché intatte, in quanto pochissime imprese hanno presentato la relativa domanda.

Le difficoltà riscontrate dalle imprese nell'effettuazione della rilocalizzazione dei loro impianti sono collegate, soprattutto, alle difficoltà concernenti l'estinzione dei mutui precedentemente contratti ai sensi della legge n. 35 del 1994, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 4-*quinquies*, della legge n. 228 del 1997. Con i nostri emendamenti proponiamo la soppressione di tale disposizione e la previsione di una disciplina organica per la estinzione dei mutui, indipendentemente dalla rilocalizzazione o meno degli impianti, a valere sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1994, ossia sui medesimi Fondi utilizzati per la rilocalizzazione. Ciò tenendo conto che l'allora Governo Dini aveva promesso a destinare alle imprese alluvionate, anche sotto forma di aumento del finanziamento a fondo perduto, tutti i fondi che dovessero eventualmente avanzare dal totale delle risorse destinate alle alluvioni del novembre 1994.

Commento emendamento 3-quinquies. *2*

In alternativa al precedente emendamento, che proponeva l'estinzione anticipata di tutti i mutui con fondi a carico delle disponibilità dei fondi statali, il presente emendamento contiene due proposte sostanziali, allo scopo di venire incontro, almeno in parte, alle difficoltà finanziarie che riscontrano le imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994 (come esposto nei commenti dei precedenti emendamenti, un numero di circa 800 imprese rischia il fallimento).

Si prevede:

l'aumento del contributo a fondo perduto assegnato alle imprese danneggiate, attraverso l'eliminazione del limite massimo complessivo di lire 300 milioni e l'aumento della percentuale sul valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, dal 30 per cento al 50 per cento (comma 1);

la riduzione del tasso di interesse nominale annuo dei finanziamenti agevolati a carico delle imprese beneficiarie dal 3 per cento al 1,5 per cento (comma 11).

Tali agevolazioni, per essere risolutive, devono comunque essere accompagnate da agevolazioni fiscali in materia di accertamenti e controlli tributari (comma 2), dalla regolarizzazione delle rate di mutuo non versate (comma 3), da una sanatoria dei problemi di natura formale che consente il perfezionamento delle pratiche tuttora non definite (comma 5), dalla semplificazione delle procedure per la documentazione della spesa sostenuta (comma 6), da una sanatoria per gli omessi o tardivi versamenti delle imposte (comma 10), questioni queste che affronta anche l'altro nostro emendamento aggiuntivo all'articolo 3 (alternativo al presente). In assenza di tali agevolazioni, un semplice abbassamento del tasso di interesse di 1,5 punti percentuali non è sufficiente a permettere la sopravvivenza delle imprese danneggiate.

Commento emendamento 3-quinquies. *3*

Il comma 1, disciplina l'estinzione dei finanziamenti agevolati e dei mutui convertiti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali assegnando un contributo in conto capitale pari alle rate da pagare, alle scadenze previste, di rimborso dei finanzimenti agevolati.

I commi 2 e *3*, dispongono agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati in materia di esenzione del reddito di impresa dell'ammontare del contributo concesso per l'estinzione del capitale mutuato, estinto, e agevolazioni in materia di accertamenti e controlli tributari a favore delle imprese alluvionate.

Il comma 4, concede ai soggetti danneggiati inadempienti nel rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati di regolarizzare gli omessi versamenti.

Il comma 5, dispone in ordine alla restituzione dei contributi concessi nei casi di revoca o cessazione dell'attività dell'impresa danneggiata.

Il comma 6, prevede una sanatoria per le irregolarità formali verificatesi nella istruzione delle pratiche di richiesta dei contributi.

Il comma 7, prevede la semplificazione delle procedure di riscontro nei confronti dei soggetti danneggiati che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati, in relazione alla facoltà di documentare la spesa sostenuta, compreso il contributo a fondo perduto ottenuto ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge n. 35/1995, mediante la presentazione di certificazioni rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il comma 8, modifica la norma relativa alla rilocalizzazione delle attività delle imprese insediate in aree a rischio di esondazione.

Il comma 9, prevede che le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi siano stabiliti con decreto interministeriale.

Il comma 10, prevede una sanatoria per gli omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute, dell'IVA, di somme iscritte a ruolo e dei contributi dovuti ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Il comma 11, prevede la concessione di un credito di imposta, nella misura del 40 per cento dei danni subiti, ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali che non hanno richiesto finanziamenti agevolati.

Sen. COLLA

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 4ª Commissione permanente (Difesa) ha trasmesso, in data 25 giugno 1999, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 2 giugno 1999, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU Restore Hope (*Doc*. XVII, n. 12).

Detto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 7 luglio 1999, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

VEGAS, LAURO, GERMANÀ e NOVI. – «Nuove norme sulle attività lavorative minori» (4142);

PIERONI, CORTIANA, CARELLA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO. – «Norme in materia di ammissione a scuola degli alunni non vaccinati» (4143);

DIANA Lino, PINTO, FOLLIERI, GIARETTA, POLIDORO, PALUMBO, RESCAGLIO e VERALDI. – «Disposizioni in favore dei dirigenti generali dello Stato ed equiparati, cessati dal servizio» (4144);

CIRAMI, CARUSO Antonino, PASQUINI, PINGGERA, DE CAROLIS, BORTOLOTTO, D'ALÌ, ZANOLETTI, BEDIN e ANTOLINI. – «Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari» (4145);

MAGGI, SPECCHIA e MONTELEONE. – «Soppressione del comma 3 dell'articolo 515 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla restituzione d'ufficio ai ruoli di provenienza del personale direttivo del Ministero della pubblica istruzione» (4146).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PINTO ed altri. – «Nuove disposizioni sugli assistenti sociali dipendenti dal Servizio sanitario nazionale» (4087), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CARUSO Antonino ed altri. – «Tutela dell'immagine della persona sottoposta a custodia cautelare» (4091), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ALBERTINI ed altri. – «Norme sulla proprietà della Banca d'Italia e sui criteri di nomina del Consiglio superiore della Banca d'Italia» (4083), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni in materia di fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore» (n. 507).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 luglio 1999.

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta alla Presidenza del Senato il 6 luglio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998», la relazione del Governo al Parlamento per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc*. XXVII, n. 5).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 23 giugno 1999, ha trasmesso un testo della Convenzione EURODAC per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e un testo del relativo Protocollo di estensione del campo di applicazione agli immigrati clandestini.

Tali testi saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, all'esame della 1ª Commissione permanente, previ pareri della 3ª Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 11 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia di un decreto direttoriale, emanato il 30 marzo 1999, concernente la determinazione dei contingenti massimi nei vari gradi del personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza per l'anno 1999.

Detta documentazione sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Fassone ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00382, dei senatori Micele ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cirami ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02958 del senatore Battaglia.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

Le interrogazioni 3-02526, 3-02535 e 3-02555, dei senatori Manzi ed altri, rivolte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono rivolte anche al Ministro della sanità.

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti da svolgere in Assemblea

Le interrogazioni 3-02526, 3-02535 e 3-02555, dei senatori Manzi ed altri, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 7 luglio 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 125

CAPONI: sulla posizione giuridica dei lettori di lingua straniera (4-07154) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

CARUSO Antonino: sul rilascio dei contratti di locazione registrati (4-09969) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

CARUSO Antonino, BUCCIERO: sui conti correnti o depositi amministrati dal servizio postale di cui si sono avvalse le procedure fallimentari in corso presso i tribunali ordinari (4-12709) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

CASTELLI: sull'inquadramento professionale del giornalista RAI Glauco Benigni (4-13306) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

CECCATO: sull'operatività dell'ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Vicenza (4-11979) (risp. TREU, ministro dei trasporti e della navigazione)

CÒ: sulla programmazione via satellite del canale «RAI All News» (4-13876) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

CORTIANA: sulla FITEEC-ANTE (4-13640) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

sulla FITEEC-ANTE (4-13643) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

sulla FITEEC-ANTE (4-13644) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

sul concorso per il dottorato di ricerca in storia dell'architettura presso l'università La Sapienza di Roma (4-13766) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

CURTO: sulle lauree *honoris causa* (4-06353) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

sull'utilizzo delle graduatorie dei concorsi per le ASL (4-14414) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)

DE CORATO: sulla materia concernente i controlli sulla programmazione della RAI (4-13711) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

DIANA Lorenzo: sulla seconda università degli studi di Napoli (4-12909) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

DOLAZZA: sul centro clinico della casa di reclusione di Opera (4-12309) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

sull'Assoclearance (4-12839) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

sulla destinazione dell'edificio facente parte del patrimonio immobiliare dell'INPS, ubicato in piazza Colonna a Roma (4-14621) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

FERRANTE: sulle frequenze di radiodiffusione nel territorio marchigiano (411916) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

sull'ufficio postale del comune di Petritoli (Ascoli Piceno) (4-13278) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

FLORINO: sulla gestione degli animali sequestrati e confiscati (4-05699) (risp. DE *CASTRO, ministro per le politiche agricole*)

sull'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini statunitensi di origine italiana in servizio presso le basi NATO in Italia (4-10522) (risp. LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sul consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario navale di Napoli (4-11572) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

GRECO: sull'aeroporto di Milano-Malpensa (4-12818) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

sulla crisi del settore calzaturiero pugliese (4-14061) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)*

GRILLO: sul piano delle assegnazioni delle frequenze televisive (4-12696) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

IULIANO: sul comitato locale della Federazione italiana gioco calcio di Nocera Inferiore (Salerno) (4-12387) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

MARINO ed altri: sui canoni per l'edilizia residenziale pubblica (4-06883) (risp. BELLILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*)

MAZZUCA POGGIOLINI: sul piano delle assegnazioni delle frequenze televisive (4-12691) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

MEDURI: sulla clinica oculistica dell'ospedale Sant'Orsola-Malpighi di Bologna (4-11884) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

sull'istituzione di una nuova filiale delle Poste spa a Locri (4-13631) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

sull'istituzione di una nuova filiale delle Poste spa a Locri (4-14063) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

MEDURI, RAGNO: sulla riduzione dei collegamenti aerei con Reggio Calabria (4-12875) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

MELUZZI: sui lavori per trivellazioni petrolifere compiuti dalla società Texaco nel comune di Sala Consilina (Salerno) (4-06378) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)

MIGNONE: sui siti industriali dismessi (4-07688) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

sulla restituzione del nome originario di Salvia al comune di Savoia di Lucania (4-10690) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

sulle strutture per i detenuti non autosufficienti (4-11580) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

MILIO: sulla scarsa disponibilità di bollettini di conto corrente postale per il versamento dell'imposta di registro (4-07724) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

sulla richiesta di rinvio a giudizio di imputati per i reati connessi alla questione del Banco di Sicilia (4-09416) (risp. DILIBERTO,*ministro di grazia e giustizia*)

sulle iscrizioni alla Università di Tor Vergata a Roma (4-13786) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

MONTAGNINO: sul diritto all'inquadramento nella quinta categoria riconosciuto al signor Salvatore Scalzo, dipendente delle Poste (4-10493) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

NAVA, NAPOLI Roberto: sui concorsi per ricercatori universitari riservati a tecnici laureati (4-14600) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

NIEDDU: sull'organico delle Poste in Sardegna (4-09526) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

NOVI: sulla sede della facoltà di psicologia della seconda università di Caserta (4-12897) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

sul referto arbitrale della gara di calcio Rieti-Pomezia del 1° giugno 1997 (4-12963) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali)*

sulla sede RAI di Napoli (4-13346) (risp. CARDINALE, ministro delle comunicazioni)

PALOMBO: sulle nuove sedi universitarie di Roma (4-01976) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

PAPPALARDO: sui professori universitari fuori ruolo (4-02540) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

PASTORE: sull'obiezione di coscienza (4-13835) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)

PEDRIZZI: sull'utilizzazione delle procedure di sdoganamento attraverso il sistema informatico (4-15264) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

PERUZZOTTI: sui direttori di istituto penitenziario (4-10858) (risp. DILIBERTO *ministro di grazia e giustizia*)

PERUZZOTTI ed altri: sulla lettera inviata agli scriventi dal sedicente Comitato tricolore per gli italiani nel mondo (4-10471) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

TAPPARO ed altri: sulle statistiche pubblicate dall'Istat (4-14547) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*)

TERRACINI: sull'erogazione di contributi alle imprese danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1993 (4-11938) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)

TOMASSINI: sul rifinanziamento della legge n. 83 del 1989 (4-07457) (risp. CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*)

sul concorso bandito dalla Presidenza del Consiglio per 60 posti in vari profili professionali (4-13738) (risp. BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*)

sull'arresto di monsignor Augustin Misago (4-14915) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

TONIOLLI, DE ANNA: sulla realizzazione della tramvia urbana di Padova (4-12934) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

THALER AUSSERHOFER: sul ritardo nel recapito di un telegramma da Roma a Bolzano (4-13393) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

UCCHIELLI: sulle condizioni del detenuto Domenico Galeazzi (4-13059) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

sulla chiusura della rocca di Gradara (4-14888) (risp. MELANDRI,*ministro per i beni e le attività culturali*)

VERALDI: sulle libere università della Sibaritide e del design (4-12536) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

sul servizio postale a Catanzaro (4-14602) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

WILDE: sul comportamento dell'ambasciata italiana a Tripoli (4-04546) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

sul CIRA (4-13621) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

Interrogazioni

LA LOGGIA, TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la grave epidemia di enterite necrotinizzante che sta devastando i piccoli nati nella clinica di ostetricia e ginecologia del Policlinico Umberto I è l'ultimo di una lunga serie di casi di «malasanità» verificatisi da oltre 15 mesi nella struttura sanitaria universitaria romana;

che nel 1995 la Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie rimetteva tutti gli atti alla magistratura a seguito di un'indagine che rilevava gravissime carenze strutturali del Policlinico;

che nel marzo del 1998 quattro anziani operati di cataratta senile perdevano la vista ad un occhio per un'infezione contratta in sala operatoria;

che a seguito di questo episodio la magistratura metteva sotto sequestro il Policlinico e dichiarava l'inagibilità di 20 sale operatorie avendo accertato oltre 400 infrazioni per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gravi carenze igienico-sanitarie;

che nel novembre del 1998 la magistratura indagava 15 persone, tra primari e tecnici di laboratorio dell'istituto di anatomia patologica, per aver effettuato nella struttura pubblica analisi a pazienti da loro curati in cliniche private;

che per molti giorni, all'inizio del 1999, l'accettazione del Policlinico segnalava al servizio di emergenza «Lazio 118» di non avere più la disponibilità di posti letto;

che nel maggio del 1999 nei prelievi eseguiti durante l'amniocentesi per nove future mamme venivano trovati batteri;

che nel giugno scorso la magistratura di Torino procedeva, per traffico d'organi, nei confronti del centro trapianti del Policlinico, ritenuto uno dei fiori all'occhiello della medicina italiana;

che degli undici neonati infettati, due sono stati operati a sole 24 ore di distanza dalla loro nascita, ed ora sono 250 i bimbi a rischio nati tra giugno e luglio nelle sale operatorie che un anno fa erano state dichiarate inagibili dalla magistratura e il cui uso era riservato solo a casi urgenti, indilazionabili e sotto la responsabilità ed il rischio della direzione sanitaria;

che la pretura circondariale di Roma ha aperto d'ufficio un'inchiesta in cui si ipotizza l'accusa di lesioni colpose e violazione di sigilli;

che lo stato di degrado igienico-sanitario dell'intera struttura del Policlinico e soprattutto del reparto di ginecologia e ostetricia è stato riscontrato dai Nas che, dopo il blitz effettuato la notte del 6 luglio 1999 hanno consegnato al capo della procura circondariale Felice Filocamo ed al sostituto procuratore Gianfranco Amendola un rapporto di centinaia di pagine in cui si evidenzia l'utilizzo quotidiano delle sale operatorie sequestrate;

che la Commissione parlamentare di inchiesta in considerazione di quanto accaduto ha deciso all'unanimità di avviare immediatamente un'indagine conoscitiva,

si chiede di sapere:

quali siano le vere cause che hanno originato la grave infezione;

per quali motivi non si sia proceduto ai lavori urgenti e improcrastinabili di ristrutturazione e ammodernamento del Policlinico Umberto I;

in che modo siano stati utilizzati i fondi stanziati a tale scopo dalla legge finanziaria dello scorso anno;

per quali motivi si sia proceduto all'utilizzo delle sale operatorie sequestrate e perché di contro non si siano utilizzate le nuove sale operatorie a norma di legge;

quali siano le ragioni per le quali non si è provveduto alla nomina del direttore sanitario dal dicembre del 1998 all'aprile del 1999;

se nei cinque mesi di vacanza della direzione sanitaria sia stato affidato l'incarico a facenti funzioni senza i requisiti di legge;

se durante e dopo il sequestro delle sale operatorie siano stati adottati provvedimenti per sanare le gravi condizioni igienico-sanitarie e in caso contrario perché non si sia intervenuto;

quali siano i contratti di pulizia stipulati dal Policlinico, con quali ditte e secondo quali modalità;

di chi siano le responsabilità della precarietà della pianta organica e del «turn-over» del personale;

se l'assessore regionale alla sanità e le altre istituzioni abbiano adottato tutte le misure in loro potestà al fine di acquisire o convenzionare posti letto sufficienti a decongestionare il Policlinico e consentire la ristrutturazione;

se non sussista una responsabilità dei primari e del mondo accademico in ordine ai fatti suddetti;

per quali motivi siano stati eliminati i parcheggi interni e sia stata adibita al trasporto una navetta interna elettrica mai utilizzata;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di porre rimedio alla grave situazione creatasi;

se non si ritenga opportuno provvedere anche in ordine alla carenza di servizi igienici per i visitatori e gli studenti delle facoltà del Policlinico.

(3-02962)

VALENTINO. – *Ai Ministri della sanità e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che la stampa, di recente, ha dato ampio risalto alle carenze della situazione igienico-sanitaria della clinica ostetrico-ginecologica della università La Sapienza-Policlinico Umberto I di Roma;

che tale stato di cose ha determinato numerosi casi di patologie che hanno colpito bambini appena nati;

che le carenze in questione erano state, peraltro, da tempo rilevate talché il professore Luigi Marzetti ne aveva reso edotto il rettore dell'Università ed il direttore generale del Policlinico segnalando reiteratamente la mancata messa a norma delle strutture per l'assistenza ostetrica e ginecologica: in particolare, il 21 febbraio 1997 aveva loro inviato copia del progetto della ristrutturazione già effettuata presso l'università di Modena per avere un utile quadro comparativo circa gli interventi da realizzare ed aveva successivamente inoltrato sempre più pressanti solleciti;

che nel luglio 1998 veniva disposto il sequestro della sala parto per cui, dal luglio 1998 fino al 5 luglio 1999, ogni mattina il medico di guardia di turno era obbligato a richiedere alla direzione sanitaria (che aveva preteso l'adozione di tale procedura) l'autorizzazione scritta ad utilizzare la sala operatoria di ostetricia per le urgenze che man mano si prospettavano;

che in tale ultimo periodo (luglio 1998 – luglio 1999) sempre più numerosi e costanti sono state le sollecitazioni inviate all'ufficio tecnico, alla direzione sanitaria, al manager dottor Fatarella, nonché al preside per la sistemazione secondo le norme di tutta la sezione per l'assistenza ostetrica;

che nell'ultimo anno consistenti e costosi lavori sono stati, però, effettuati per la ristrutturazione delle cancellate del Policlinico e delle facciate esterne di alcuni Istituti ma nessun intervento è stato attuato per mettere a norma il reparto della sala parto;

che proprio il 6 luglio 1999 i carabinieri dei NAS hanno effettuato una perquisizione in modo mirato e sicuro nella sala operatoria di ginecologia sequestrando in un armadietto una sola confezione scaduta di Alupent (broncodilatatore usato dagli anestesisti) e disponendo, quindi, in forza di tale ritrovamento, la chiusura della sala operatoria di ginecologia benché pazienti fossero già predisposte per gli interventi,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni dell'intollerabile lassismo che ha caratterizzato le condotte dei soggetti destinatari delle molteplici richieste avanzate dal personale medico della clinica ostetrica e ginecologica;

quali siano le ragioni della mancata effettuazione di interventi, sia pur parziali, tesi a rimuovere lo stato di degrado che si era determinato all'interno di quelle strutture sanitarie;

quali siano le ragioni che hanno indotto la competente amministrazione del Policlinico Umberto I a privilegiare lavori di restauro delle strutture esterne del nosocomio in luogo degli indispensabili interventi nel reparto della sala parto;

quale impresa (o quali imprese) abbia effettuato i lavori esterni sopra indicati e se essa abbia sede legale in Napoli e chi ne sia il legale rappresentante.

(3-02963)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in questi ultimi anni si è parlato molto di flessibilità e si continua ancora a parlarne, inventando sempre nuovi rapporti di lavoro;

che da quando è nato il lavoro in affitto da molte parti si è sostenuto che finalmente si rispondeva ad una giusta esigenza di tanti giovani disoccupati che, disincantati, sarebbero soddisfatti per una di queste opportunità;

che noi pensiamo che quanto è successo alla FIAT Mirafiori di Torino, il più grande stabilimento d'Italia, sia un segnale forte e che merita una riflessione;

che per far fronte ad una commessa di 11.200 vetture Panda, Punto e Marea, destinate a rinnovare la flotta delle poste italiane, la FIAT ha deciso, nel maggio scorso, l'assunzione di 500 persone facendo ricorso al lavoro interinale;

che 460 operai avrebbero dovuto andare in carrozzeria e 40 alle presse, tutti inquadrati al 2° livello;

che avrebbero dovuto lavorare nei mesi di giugno, luglio e settembre;

che siamo a luglio inoltrato e meno di 400 persone hanno risposto all'appello dell'agenzia incaricata dal nome che è tutto un programma: «Quandoccorre»;

che alcuni degli assunti non sono più tornati dopo il primo giorno di lavoro e altri lamentano il fatto di essere trattati da paria;

che questi sono tenuti a fare i lavori più odiosi e pesanti anche in virtù del fatto che la loro permanenza è limitata ai tre mesi stabiliti; altro che soddisfazione: questi si sentono presi in giro, maltrattati, eppure quando, tempo fa, la FIAT aveva bisogno di 1.000 lavoratori da assumere a tempo determinato si presentarono in 50.000 e nessuno di questi si lamentò,

si chiede di conoscere:

per quale motivo, dunque, i «venditori di braccia» non trovano clienti;

per quale motivo quei pochi che hanno trovato sono pentiti di aver accettato;

se il signor Ministro non creda che la risposta dei giovani disoccupati torinesi meriti un po' di attenzione; forse l'astensionismo di tanti giovani nelle ultime elezioni è causato anche dal tipo di risposta che la società propone su questioni importanti come quella del lavoro;

si chiede pertanto di conoscere il parere del Ministro in merito.

(3-02964)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il «tax-day» è il giorno della grande protesta contro l'oppressione fiscale;

che in Europa l'Italia è ultima e ferma, con il più basso tasso di sviluppo e il più alto tasso di disoccupazione, creato da sempre nuove tasse, con un incremento incessante della pressione fiscale;

ritenuto che uno Stato può pretendere che i propri cittadini paghino le tasse, purchè: sia un buon amministratore delle finanze comuni, manovri con cerrettezza e onestà il denaro che gli viene affidato, imponga un carico fiscale che sia equo e sopportabile dai contribuenti,

constatato:

che lo Stato non si attiene a nessuno dei comportamenti sopra esposti, ma al contrario eccelle in tutte le più efferate forme di «pirateria» fiscale e costringe il cittadino ad ogni possibile mezzo di legittima difesa per evitare di essere totalmente «derubato»;

che il cittadino italiano è sempre più stretto nella morsa fra un prelievo fiscale centrale arrivato ormai ai massimi storici della pressione tributaria ed il sistema delle tasse e delle imposte locali, che appare in crescita vertiginosa,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda prendere, in relazione agli obiettivi di pressione fiscale, di anno in anno l'iniziativa di individuare esattamente il giorno in cui il contribuente cessa di trasferire allo Stato il proprio reddito.

(3-02965)

BATTAFARANO, LORETO, ANGIUS, GIOVANELLI, VELTRI, CARELLA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che le principali emissioni nell'area industriale di Taranto sono dovute alle attività industriale di ILVA, AGIP, Cementir, Centrali termoelettriche interne all'ILVA; per quanto riguarda l'ILVA il ciclo produttivo (suddiviso in tre cicli principali: produzione ghisa, produzione acciaio, produzione laminati e tubi, con attività di supporto quali produzione calcare e calce, produzione vapore ed energia, produzione fluidi di servizio) determina un impatto ambientale di notevolissima entità;

che i processi a caldo, insieme alle fasi intermedie di processo, danno origine a combustioni di materiali di composizione variabile e di difficile identificazione qualitativa e quantitativa; inoltre, ad altre fasi quali movimentazione e trattamento di materie prime di lavorazione sono associati fenomeni di sviluppo di polveri;

che considerevoli quantità di polveri vengono immesse in atmosfera determinando un impatto diretto sui quartieri a ridosso dello stabilimento ILVA (emissioni diffuse provenienti dalle zone di stoccaggio delle materie prime, carboni fossili, minerali di ferro);

che non sono disponibili dati per valutare quantitativamente tale contributo, insieme alle movimentazioni di materiali tramite navi, nastri trasportatori, mezzi terrestri, mezzi ferroviari;

che lo stabilimento è caratterizzato da circa 200 punti di emissione in atmosfera, per molti dei quali occorre verificare l'avvenuto adeguamento alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

che dati attendibili, e sicuramente in difetto, fanno ammontare a circa 500.000 tonnellate la quantità media annua stoccata in cumuli (parchi di stoccaggio) per il carbon fossile, a circa 1.300.000 tonnellate la quantità media annua per i minerali di ferro, ad oltre 30.000 tonnellate per olivina e quarzite (fondenti) oltre a notevoli quantità di altri fondenti (calcare);

che particolare disagio, come si diceva prima, sopportano i cittadini del quartiere Tamburi per l'elevato deposito delle polveri;

che a tutt'oggi non è dato conoscere la predisposizione, da parte dell'ILVA, di programmi atti alla radicale soluzione del problema;

che i cittadini, le forze politiche e sociali, il consiglio circoscrizionale del quartiere Tamburi hanno più volte manifestato per richiedere urgenti ed incisivi interventi atti a risolvere il problema delle polveri,

si chiede di sapere se non si ritenga:

di affidare all'ANPA (Agenzia nazionale protezione ambiente) il compito di predisporre un progetto tecnicamente efficace ed economicamente sostenibile per risolvere il problema della continua emissione delle polveri nel territorio circostante, in particolare nel quartiere Tamburi;

di prevedere che lo stesso progetto sia elaborato e discusso con i rappresentanti istituzionali del comune di Taranto e della circoscrizione Tamburi.

(3-02966)

CUSIMANO, BATTAGLIA, BONATESTA, RAGNO, RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che il Consiglio dei Ministri-Affari generali dell'Unione europea ha recentemente raggiunto una intesa politica sull'accordo Euromediterraneo Unione europea - Egitto;

che tale accordo risulta particolarmente pesante per i comparti agrumicolo e floricolo, già in grave difficoltà; infatti per le arance il contingente attuale di circa 8.000 tonnellate in esenzione di dazio è stato

portato a 50.000 tonnellate per il primo anno, aumentabili a 55.000 nel secondo anno e a 60.000 tonnellate dal terzo anno in avanti, mentre per i fiori recisi l'Unione europea ha concordato con l'Egitto un contingente in esenzione di dazio per 3.000 tonnellate;

ricordato che appena sei mesi fa, in sede di discussione della politica dell'Unione europea il Senato ha approvato una risoluzione in Assemblea presentato dal Polo, a firma La Loggia, Cusimano, D'Onofrio, D'Alì ed altri in cui, tra l'altro, si impegna il Governo «ad escludere dai prossimi accordi WTO i prodotti tipici mediterranei ...», «a non considerare la possibilità di stipula di accordi internazionali che prevedano importazioni dei prodotti dell'ortofrutta (in particolare agrumi) sino a quando non sarà superata la crisi nazionale del settore» e ancora «a sottoporre al parere della Commissione parlamentare agricoltura in via preventiva le ipotesi di accordi internazionali che interessino la commercializzazione dei prodotti agricoli da e per la Comunità economica europea, con partricolare riferimento ad accordi che prevedano l'immissione di prodotti agricoli extracomunitari nei mercati dell'Unione europea»,

si chiede di sapere:

come il Governo ritenga di conciliare tale impegno con il trattato in oggetto che, oltretutto, risulta offensivo nei riguardi del Senato, contravvenendo ad una decisione dello stesso, per giunta accettata dal Governo;

quali provvedimenti si intenda adottare per tutelare gli interessi delle categorie colpite da questa nuova ondata di importazioni a tasso zero.

(3-02967)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che un giovane di leva, per essersi rifiutato di effettuare un turno di guardia al posto di due commilitoni più anziani, è stato sottoposto a soprusi di ogni genere: gavettoni d'acqua, botte e scottature su un braccio con cicche di sigarette;

che la vicenda è stata confermata dal comandante del battaglione logistico «Granatieri di Sardegna», di stanza all'Aquila, che ha denunciato alla procura militare della Repubblica i due militari di leva;

che gli atti di nonnismo si sono verificati nello stabilimento militare di Baiano di Spoleto dove dal 4 luglio 1999 erano stati aggregati alcuni militari che stanno svolgendo il servizio di leva nella caserma «Pasquali» dell'Aquila;

che i due denunciati avevano anche tentato di chiudere il commilitone in un armadietto;

che a segnalare il fatto alla guardia dello stabilimento militare è stata la stessa vittima degli atti di nonnismo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre l'adozione di adeguate normative di controllo all'interno delle caserme per impedire il verificarsi di atti di nonnismo perpetrati a danno dei giovani militari di leva.

(3-02968)

SPECCHIA, MAGGI. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che sul quotidiano «Ultime notizie» del 23 giugno 1999 è stato riportato un brano di una lettera inviata nel 1984 dall'ANIC (ora società Enichem) al Consorzio obbligatorio degli oli usati per richiedere, in deroga alla consegna al Consorzio, di poter continuare ad impiegare gli oli usati prodotti presso i propri impianti di Gela, Ravenna e Manfredonia nel confezionamento di fertilizzanti con funzione di antipolvere e di nebulizzarli anche con lo scopo di evitare l'impaccamento dei fertilizzanti stessi nei silos di stoccaggio, a causa della presenza di umidità;

che lo stesso quotidiano «Ultime notizie» e il settimanale «Avvenimenti» hanno pubblicato tra il 23 giugno e il 3 luglio 1999 una serie di articoli sull'argomento a firma del giornalista Tommaso Molinari;

che come agenti antipolvere e anti-impaccamento sono invece richiesti dalla normativa internazionale e nazionale in materia oli bianchi paraffinici purissimi, assai costosi e che abbiano superato il test indicato dalla Food and Drug Administration degli USA;

che numerose richieste sono state formulate negli anni '80 (e forse si formulano anche adesso) al Consorzio obbligatorio degli oli usati da parte di numerose aziende nazionali perché venisse consentito l'utilizzo alternativo degli oli usati da loro stesse prodotti, in deroga alla normativa vigente in tema di raccolta e trattamento degli oli usati che prevede solo rigenerazione o combustione;

che l'associazione Ambiente e/è Vita ha inoltrato in data 23 giugno 1999 un esposto-denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, al comando generale dei nuclei operativi ecologici, e per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità, al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ed ai Presidenti delle Commissioni ambiente di Camera e Senato denunciando l'utilizzo ambientalmente e igienicamente scorretto degli oli usati sul territorio nazionale in alternativa agli impieghi consentiti dalla legge che regola l'attività del Consorzio obbligatorio degli oli usati;

che nell'esposto-denuncia di Ambiente e/è Vita si afferma che, data la presenza negli oli usati di diossine, policlorobifenili, metalli pesanti tossici, idrocarburi policiclici aromatici, la pratica di utilizzarli nei fertilizzanti come antipolvere e antiimpaccante comporta il trasferimento degli inquinanti presenti nel suolo, nelle falde e nelle colture impiegate per l'alimentazione dell'uomo e degli animali con grave pregiudizio per la salute della popolazione esposta e per la qualità delle carni degli animali che di esse si nutrono direttamente o indirettamente in considerazione della cancerogenicità e della tossicità degli inquinanti, alcuni dei quali bioaccumulabili e biopersistenti;

che è noto come la presenza negli oli usati dei contaminanti citati si spiega con il ricorso che si fa negli oli industriali nuovi, compresi gli oli motore, agli additivi più svariati, con varie funzioni, quali per esempio le cloroparaffine, lo zincodialchilditiofosfato, i clorofenoli, i complessi eterociclici, eccetera;

che la contaminazione si aggrava anche a seguito delle condizioni di utilizzo di stress cui sono sottoposti gli oli stessi (temperatura, pressione, eccetera) nei motori nei macchinari e conseguentemente tali oli, alla fine del loro ciclo di vita, conterranno una miscela di metalli da usura provenienti dai materiali con cui essi sono venuti a contatto (nichel, vanadio, cadmio, ferro, eccetera), di prodotti di reazione chimica dell'olio con gli stessi additivi (PCB, diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici e numerose altre sostanze organiche);

che policlorobifenili (PCB) sono presenti nelle miscele oli trasformatore/oli minerali che vengono consegnate al Consorzio dalle aziende che si disfano di oli trasformatore (PCB) non più consentiti dalla normativa vigente in termini di produzione, distribuzione, utilizzo;

che l'utilizzo degli oli usati come anti-impaccanti (l'umidità potrebbe formare blocchi di prodotto che ne degraderebbero il valore commerciale) e come antipolvere sembra sia stato esteso in Europa anche ai mangimi per animali e da ciò la presenza di PCB e diossine nei pollami e in altri alimenti, attraverso appunto la catena alimentare; che la diossina entrerebbe quindi nel ciclo alimentare sia attraverso i fertilizzanti del suolo che attraverso i mangimi;

che non sono noti i quantitativi di oli usati prodotti annualmente dalle aziende non consegnati al Consorzio e che circolano con destinazione alternativa alla rigenerazione ed alla combustione previste invece dal decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1982 e dalla legge n. 95 del 1992;

che la stampa nazionale ha riportato nello scorso mese di giugno notizie relative ai controlli su PCB e diossine effettuati dall'Istituto superiore di sanità che escludono negli alimenti importati in Italia dai paesi europei la presenza dl contaminanti e che quindi contraddicono le analisi effettuate sui mangimi della società belga Fogra che impiegava grassi ed oli usati contaminati da diossine e PCB nei mangimi destinati all'allevamento di polli;

che in un istituto di analisi chimiche inglese sono stati analizzati, su iniziativa della procura di Torino, salumi prodotti in Piemonte con carni di provenienza belga e nei cui grassi è stata rilevata la presenza di diossine come riportato dal «Giornale» del 2 luglio 1999, dalla «Repubblica» del 2 luglio 1999 e da «Ultime notizie» del 3 luglio 1999,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si siano finora adottati in riferimento alla denuncia-esposto dell'associazione Ambiente e/è Vita;

se siano stati già programmati controlli, verifiche, indagini sui quantitativi di oli usati prodotti annualmente dalle aziende e che, sfuggendo dai previsti canali di consegna al Consorzio, circolano sul territorio nazionale e sono destinati ad usi alternativi illeciti, per esempio nel settore dei fertilizzanti e dei mangimi;

se siano stati effettuati e da chi controlli, verifiche, indagini sugli alimenti destinati all'uomo e derivanti da animali allevati in Italia con mangimi di produzione nazionale e di cui sia stata data immediata ed esaustiva informazione alla cittadinanza;

se siano stati mai raccolti dati sulle quantità di olio PCB presente ancora nelle apparecchiature elettriche in funzione sul territorio nazionale in quelle obsolete in attesa di essere smaltite ed ancora presenti nelle aree di stoccaggio autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997;

quanto olio PCB sia stato consegnato al Consorzio obbligatorio degli oli usati sia puro che in miscela con olio minerale negli ultimi quindici anni e quale trattamento esso abbia subito da parte del Consorzio stesso;

se vi siano aziende nazionali autorizzate allo stoccaggio provvisorio di oli PCB e che non rispettano le frequenze di ritiro dello stesso dall'area di stoccaggio per avviarlo a smaltimento definitivo ai sensi della normativa vigente.

(3-02969)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BORNACIN. – *Al Ministro della sanità.* – (*Già* 2-00803).
(4-15799)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro della sanità.* – (*Già* 3-01022)
(4-15800)

VALENTINO, BONATESTA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente.* – Premesso:

che nel cuore di Tarquinia (Viterbo) sorge il bellissimo convento di San Francesco, risalente al XIII secolo, devotamente preservato e mantenuto nei secoli dai frati francescani;

che l'antichissima cinta muraria che circonda il convento sta per essere abbattuta al fine di creare un ampio parcheggio a poche decine di metri dal complesso architettonico e, precisamente, nell'area in cui sorge l'orto del convento la cui proprietà è di controversa attribuzione;

che, sotto il profilo paesaggistico, indubbio sarà l'impatto negativo del parcheggio cui poco felicemente è stata destinata l'area, la cui individuazione appare completamente priva di reali esigenze urbanistiche, funzionale unicamente al complesso residenziale privato antistante e decisamente in contrasto con qualsiasi criterio di buonsenso e salvaguardia del patrimonio naturale ed artistico;

che i frati del convento in questione hanno reiteratamente segnalato alle autorità competenti l'inopportunità di tale scelta logistica e dello scempio ambientale che ne deriverebbe,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda avviare per impedire l'ennesimo depauperamento del patrimonio culturale ed ambientale di un'area nota per le numerosissime testimonianze della sua antichissima storia, per la bellezza dei suoi paesaggi ma, purtroppo, anche per gli scriteriati e colpevoli interventi dell'uomo.

(4-15801)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel marzo 1999 è stato affidato al dottor Dario Salerni, titolare dello studio omonimo, un incarico individuale semestrale di 210 milioni di lire per l'avvio di un progetto di sviluppo organizzativo dell'ASI della durata di un anno; la decisione è stata presa sulla base di una valutazione positiva del comitato guida senza alcuna valutazione comparativa con altre offerte;

che successivamente con delibera del consiglio d'amministrazione n. 58(99) del 22 giugno 1999 è stato approvato l'intero programma organizzativo che si dovrà svolgere in un anno per uno sviluppo finanziario di consulenze esterne e sistema informativo per un importo massimo di 5 miliardi più IVA; all'uopo sono stati stanziati nel *budget* 1999 2 miliardi più IVA nel 1999 e 700 milioni più IVA nel 2000;

che sulla base delle decisioni di cui in premessa sono state indette gare a sola licitazione privata per l'appalto di specifici servizi di consulenza da utilizzare nell'ambito del progetto di sviluppo organizzativo con riferimento a gestione, pianificazione e controllo programmi (380 milioni più IVA), progetto di controllo, *budgeting*, controllo di gestione e *reporting* (380 milioni più IVA);

che si stanno predefinendo strutture organizzative e consulenze esterne afferenti al direttore generale, ancor prima che sia insediato il nuovo direttore generale che per correttezza dovrebbe partecipare alle scelte,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti richiamati in premessa rispondano al vero;

in caso affermativo se si ritenga corretto che vengano emesse gare senza una regolare pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al fine di garantire la massima trasparenza ed evitare che siano assegnate a società predefinite;

se si ritenga corretto che vengano adottate importanti decisioni di carattere organizzativo senza il concorso del direttore generale che si insedierà soltanto alla fine di luglio;

quale sia la posizione del collegio dei revisori dei conti dell'ASI sul megaprogetto di sviluppo organizzativo dell'ASI che comporterà un costo complessivo di 6 miliardi di lire e se per il collegio le gare emesse siano oggetto di censura.

(4-15802)

OCCHIPINTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che negli ultimi anni la presenza della criminalità nel triangolo geografico composto dai paesi del sud foggiano: Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia ha superato i livelli di guardia, divenendo, di fatto, oggetto di approfondite indagini da parte degli investigatori locali;

che questo triste fenomeno ha comportato il sensibile incremento dei fatti criminosi nella vita dei tre paesi, aggravando ed appesantendo la tipologia dei reati: dalla spicciola micro-criminalità, fatta di furti, piccolo contrabbando e spaccio, si è giunti ad una vera e propria «mala-colonizzazione» del territorio in questione, come attestato, ulteriormente, dei recenti fatti di cronaca;

che le istituzioni locali non hanno manifestato adeguata attenzione al problema, nè mandato segnali forti per combattere prontamente prima l'insorgere e poi l'avanzare del fenomeno malavitoso o per rassicurare i propri cittadini;

che, di conseguenza, l'ordine pubblico sta subendo grave nocumento da questa inquietante situazione di stallo contribuendo alla crescita dell'allarme sociale,

si chiede di sapere:

quali interventi mirati i Ministri in indirizzo intendano adottare per sostenere i cittadini oggetto delle «attenzioni non richieste»;

quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti delle locali amministrazioni;

quali iniziative si intenda predisporre per combattere il crescere delle attività criminali e per evitarne il radicamento nelle zone succitate.

(4-15803)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 30 novembre 1995 l'Agenzia europea per le medicine (EMEA) ha approvato l'impiego di Betaferon nella terapia della sclerosi multipla recidivante remittente;

che in data 20 febbraio 1996 la Commissione unica del farmaco con decreto Ministeriale ha ammesso il Betaferon alla rimborsabilità del Servizio sanitario nazionale ma lo ha limitato, unico paese in Europa, per fascia di età (fino a 50 anni) e per grado di disabilità (fino a 3.5 della scala EDSS, invece di 5.5 come previsto dall'autorizzazione EMEA);

che in data 25 gennaio 1999 l'EMEA ha autorizzato l'impiego di Betaferon nella terapia della sclerosi multipla secondaria progressiva;

che in data 25 febbraio 1999 la Schering AG, tramite la sua concessionaria italiana Farmades, ha inoltrato al Ministero della sanità, unitamente alla documentazione approvata dall'EMEA, la domanda di «dispensazione della specialità Betaferon con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale nella nuova indicazione: «sclerosi multipla secondaria progressiva»;

che in data 31 maggio 1999 la Farmades ha inviato al presidente della Commissione unica del farmaco, nella persona del Ministro in carica, il sollecito della domanda di cui sopra;

considerato:

che dalla data di presentazione della domanda di rimborsabilità (25 febbraio 1999) ad oggi la società richiedente non ha avuto nessun riscontro alla domanda stessa, nè risulta che a tutt'oggi la Commissione unica del farmaco abbia mai preso in considerazione la domanda in og-

getto, limitandosi a discutere l'opportunità di estendere la rimborsabilità degli interferoni beta fino a 5.5 punti di disabilità della EDSS nella forma recidivante remittente e assumendo, anche su questo aspetto, una posizione dilatoria;

che Betaferon è l'unico farmaco al mondo approvato nella terapia della sclerosi multipla secondaria progressiva;

che nell'indicazione sclerosi multipla secondaria progressiva Betaferon è già rimborsato nei seguenti paesi europei: Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Lussemburgo, Belgio;

che l'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) ha preso più volte posizione sull'argomento e inoltrato richiesta in merito all'allargamento dell'impiego degli interferoni e all'utilizzo di Betaferon nella secondaria progressiva senza aver avuto soddisfacenti riscontri dalle autorità sanitarie;

che l'AISM ha stimato in circa 2.000 il numero totale di pazienti che possono trarre beneficio dall'interferone nella sclerosi multipla secondaria progressiva, cifra che ritiene raggiungibile al termine dei primi due anni dall'inizio della distribuzione del farmaco; il correlato esborso addizionale del Servizio sanitario nazionale sarebbe così stimabile in circa 15 miliardi di lire il primo anno, 30 il secondo, 39 il terzo,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per ovviare a questa grave incongruenza e ammettere alla rimborsabilità l'interferone beta 1-b Betaferon nell'indicazione «sclerosi multipla secondaria progressiva».

(4-15804)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che la Commissione europea ha concesso al Governo italiano un mese di tempo per far sì che le compagnie portuali restituiscano i riconoscimenti finanziari, stimati in ben 180 miliardi, ottenuti dallo Stato nel lontano 1984,

alla luce di quanto esposto, l'interrogante chiede di conoscere che cosa il Ministro in indirizzo, il quale ha chiesto ed ottenuto una proroga da Bruxelles, intenda fare, tenuto conto che la situazione di monopolio nei porti italiani è rimasta inalterata.

(4-15805)

PEDRIZZI, BONATESTA. – *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – (*Già* 3-02816).

(4-15806)

LAURO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sia l'Associazione nazionale «Il Cittadino non suddito» di Ischia che Isola Futura sono intervenute sullo stesso argomento con il seguente comunicato stampa:

«In un paese democratico nessuno che non violi la legge può subire censure e schedature immotivate e soprattutto queste verifiche vanno

eseguite dalla autorità di pubblica sicurezza e non dal comune già impegnato in centinaia di procedimenti.

La gravissima vicenda della schedatura di massa di cittadini ischitani proprietari di appartamenti giustificata con la applicazione della ordinanza del sindaco n. 11 del 1999 è una gravissima compressione dei diritti costituzionali dei cittadini e trova precedenti e riferimenti storici soltanto nella Unione Sovietica e nei regimi di cosiddetta democrazia popolare cioè nei regimi comunisti dell'est e in tutti i paesi totalitari e illiberali.

Infatti nel comune di Ischia la giunta filocomunista ed il regime politico di sinistra hanno adottato un provvedimento che obbliga i cittadini a presentare una serie di documenti solo per esercitare un diritto, quello di proprietà, che è già tutelato e regolato dal codice civile e dalla legge.

Nessuno con ordinanza può a nostro avviso modificare la legge senza presupposti e inoltre nessun comune può arbitrariamente sommare alle verifiche eseguite dalla autorità di pubblica sicurezza proprie verifiche qualora esse contrastino col diritto alla *privacy* stabilito e precisato dalla legge n. 675 del 1996.

Il momento di grave crisi economica che riguarda il contesto ischitano induce alla massima vigilanza sugli effetti della ordinanza del sindaco Luigi Telese.

Gli ischitani con i guadagni provenienti dal fitto estivo riequilibravano i loro bilanci mentre oggi devono essere esposti a incredibili e non comprensibili provvedimenti.

In particolare occorre verificare:

1) se l'ordinanza sia legittima;

2) se la materia atteso il lungo periodo possa essere regolata con ordinanza attesa la natura giuridica dell'atto;

3) quali garanzie per la sicurezza e la riservatezza dei dati personali vengono offerti;

4) chi è titolare dei dati;

5) a cosa serve la ordinanza n. 11 atteso il regime libero dei fitti così come innovati dalla recente riforma legislativa in materia;

6) per quale motivo il cittadino deve dare informazioni relative all'esercizio dei suoi diritti quando già vi è l'autorità di pubblica sicurezza che provvede regolarmente a far rispettare gli obblighi di legge;

7) denunciamo il pericolo di una forma indiretta di controllo sulla sfera privata del cittadino ischitano, sui suoi movimenti economici, sulle sue scelte personali, sull'utilizzo dei suoi beni e in definitiva della sua vita.

Questo approccio sovietico è inaccettabile! I ceti medi, le famiglie, i risparmiatori vengono colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà.

Per questo motivo abbiamo la costituzione di un comitato civico per il diritto alla libertà economica e non escludiamo l'indizione di manifestazioni democratiche.

Isola Futura- Il Presidente Luciano Venia»,

l'interrogante chiede di conoscere se quanto sopra esposto risponda al vero ed in tal caso quale iniziativa si intenda intraprendere per ovviare alle difficoltà incontrate ogni giorno dai cittadini di Ischia.

(4-15807)

MANARA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in data 6 luglio 1999 sul treno Euro star partito alle ore 10 dalla stazione centrale di Milano e diretto a Napoli, sulla carrozza n. 4 a prenotazione obbligatoria, l'impianto di condizionamento dell'aria funzionava al minimo, per un verosimile guasto, causando un prevedibile disagio ai passeggeri;

che, sempre sulla carrozza n. 4, le due *toilette* in dotazione son rimaste contemporaneamente fuori uso per la durata dell'intero viaggio da Milano a Roma, costringendo i viaggiatori a servirsi di altre *toilette*, peraltro già affollate, di altre carrozze;

che ad accrescere il disagio ha contribuito la presenza di una *troupe* cinematografica posta nella carrozza n. 3 la quale, oltre a disturbare i viaggiatori, durante le riprese bloccava il passaggio degli stessi;

che il treno è giunto a Roma con venti minuti di ritardo;

considerato che ritardi, disservizi e disagi di ogni genere sono prassi abituale e costante nell'ambito dei servizi delle Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia in programma di promuovere per fare cessare questa vergognosa e incivile gestione delle Ferrovie dello Stato;

se la presenza, in queste ultime settimane, di una martellante campagna pubblicitaria televisiva sulla modernizzazione delle strutture ferroviarie debba essere considerata l'iniziativa più concreta e utile con cui la dirigenza delle Ferrovie dello Stato reputa di potere impiegare il denaro pubblico.

(4-15808)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso:

che con precedenti interrogazioni – attualmente inevase – si denunziava l'alterazione dell'ecosistema marino in provincia di Salerno e si richiedevano interventi che ancora non risultano assunti;

che il disinteresse per l'ambiente marino ha consentito il peggioramento del quadro generale a causa di scarichi non rimossi, di possibili smaltimenti diretti da parte di civili abitazioni, di materiale inquinante proveniente da comuni della fascia collinare che circonda la città di Salerno;

che una delle concause del danno ambientale potrebbe essere il depuratore gestito dall'ASI in località Fuorni di Salerno, il quale, invece, dovrebbe garantire il trattamento delle acque dell'intero litorale salernitano,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere secondo competenze onde accertare le cause del danno al patrimonio marino, alle coste ed alla fauna acquatica in provincia di Salerno;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di quanti si fossero resi responsabili di omissione di controlli sugli scarichi a mare;

quali misure si ritengono opportune nei confronti delle amministrazioni comunali che bypassano i depuratori ed immettono i propri rifiuti direttamente nel mare;

quali misure si intenda assumere nei confronti del Consorzio salernitano per le aree di sviluppo industriale e dell'amministrazione comunale del capoluogo qualora risultassero responsabili del difettoso funzionamento del depuratore di Salerno.

(4-15809)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e per le politiche agricole* . – Premesso:

che nel mercato ortofrutticolo di Fondi (Latina) sarebbero stati posti in vendita limoni che, spacciati come provenienti dalla costiera amalfitana, sarebbero risultati di provenienza estera;

che il comportamento truffaldino dei rivenditori oltre a danneggiare i consumatori, rappresenta un grave pregiudizio per l'economia agricola costiera in larga parte dipendente dalla coltivazione di tale specie di agrumi;

che gravi irregolarità sono state portate a conoscenza delle autorità locali competenti,

si chiede di conoscere dai Ministri in indirizzo:

quali iniziative intendano assumere secondo le loro competenze, per impedire che il comportamento doloso degli espositori, presenti nel mercato ortofrutticolo di Fondi o di altre località, possa continuare;

quali iniziative intendano prendere per accertare l'attività svolta dall'Autorità competente di Latina e infine quali provvedimenti intendano assumere per proteggere la coltivazione ed il commercio dei limoni prodotti sui pendii lungo la costiera amalfitana.

(4-15810)

BRIGNONE, COLLA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scienfitica e tecnologica e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge vigente prevede la possibilità di riscattare, ai fini pensionistici, gli anni di durata legale del corso di lauera;

che attualmente la normativa previdenziale non consente invece il riscatto degli anni di lavoro svolti in attività di ricerca e di insegnamento beneficiando di borse di studio del CNR, conseguite con regolare concorso;

considerato che dagli anni Ottanta l'istituto del dottorato di ricerca ha coinvolto numerosi laureati,

gli interroganti chiedono di sapere se non sia possibile l'estensione in tempi rapidi della normativa affinchè venga consentito il riscatto, ai fini pensionistici, degli anni lavorativi svolti in qualità di borsista.

(4-15811)

CARELLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'articolo 1, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale;

che la suddetta legge, all'articolo 11, prevede che il trattamento dei dati personali è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato e che detto consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso;

che sempre tale legge, all'articolo 13, sancisce i diritti dell'interessato tra cui quello relativo alla conoscenza dell'esistenza di trattamento di dati che possono riguardarlo;

che da tempo la società Abacam di Milano effettua in tutta Italia, presso un campione di medici di medicina di base, uno studio continuativo sull'informazione fornita dall'informatore scientifico del farmaco nel corso della sua visita al medico per conto dell'azienda farmaceutica per la quale egli opera, nonchè sulla partecipazione del medico ad iniziative promosse da società, organismi o enti operanti nel settore farmaceutico;

che lo scopo dichiarato dello studio «... è quello di migliorare la qualità di questo tipo di informazione rivolta alla classe medica attraverso i giudizi che i singoli medici (le) forniscono» e che «...tali giudizi si riferiscono, naturalmente, al contenuto scientifico e informativo della visita (...) e/o delle iniziative alle quali il singolo medico ha partecipato»;

che, «... per il buon esito qualitativo dello studio, è indispensabile che ogni medico che vi collabora si attenga ad un unico *modus operandi*», compilando una scheda per ogni visita ricevuta da parte di quasiasi informatore scientifico del farmaco e mai nel corso della visita stessa, segnalando tutti i prodotti presentati nel corso della visita e nel loro ordine, nonchè il materiale consegnatogli;

che la società Abacam assicura che lo studio viene condotto nel rispetto delle norme etiche che regolano le attività di ricerche di mercato, in particolare dove esse fanno riferimento alla garanzia dell'anonimato delle singole persone intervistate e che «... i nomi dei medici partecipanti non verranno in alcun modo comunicati all'esterno» della società e «... che le informazioni fornite verranno trattate ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675»;

che il suddetto studio viene venduta alle aziende farmaceutiche (o forse è commissionato dalle stesse) ad un prezzo sicuramente elevato;

che per ringraziare i medici partecipanti allo studio la società Abacam offre loro un abbonamento semestrale ad una rivista da scegliere fra quelle indicate in un apposito elenco;

che dal materiale inviato al medico risulta fin troppo evidente quanto sia risibile ed irrilevante il fine che la società Abacam, a parole, dichiara di voler perseguire, quello cioè di migliorare la qualità dell'informazione scientifica sul farmaco, mentre in realtà l'unica cosa che veramente può interessare è verificare se il comportamento da parte dell'informatore scientifico, in merito all'ordine espositivo dei singoli prodotti, alla consegna dei campioni di specialità medicinali e del materiale informativo, corrisponde o meno alle direttive impartite dalle aziende farmaceutiche, finalizzate esclusivamente all'aumento delle prescrizioni;

che tutto deve essere indicato, il nome dell'azienda, la data ed il luogo della visita, nomi commerciali dei prodotti presentati, nonchè la richiesta di disponibilità del medico a prescrivere i prodotti che gli sono stati presentati;

che per quanto riguarda la partecipazione a *meeting* o convegni il medico viene invitato a riferire persino sul numero dei partecipanti, così come deve riferire su ogni sua eventuale partecipazione a sperimentazioni di fase IV, al limite dell'autodenuncia;

che tali indagini non sono assolutamente anonime, perchè l'informatore che opera nella zona «indagata» è facilmente individuabile;

che ad avviso dell'interrogante tutto quanto sopra, oltre che a contribuire chiaramente a produrre un possibile aumento del consumo dei farmaci, viola il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè delle persone fisiche coinvolte, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale,

l'interrogante chiede di conoscere quale iniziativa il Ministro in indirizzo intenda promuovere al fine di far cessare queste attività di indagine svolta dalla società Abacam ed altre analoghe presso la classe medica, che tendono a coartare l'autonomia del medico indirizzandolo verso prescrizioni non sermpre scientificamente indispensabili e forse non sempre eticamente ineccepibili, turbando sicuramente la *privacy* dell'informatore scientifico del farmaco producendo sullo stesso ogni sorta di pressione da parte delle aziende per le quali opera.

(4-15812)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 7 luglio 1999, con grande risalto, il «Quotidiano di Brindisi» dava notizia della ennesima assoluzione ottenuta dall'architetto Sergio Attolini nell'ambito di un procedimento che lo vedeva coinvolto in rapporto alla sua funzione di responsabile del settore Urbanistica del comune di Brindisi;

che l'assoluzione dell'architetto Attolini non avrebbe determinato alcun clamore ove non fosse stata preceduta da un numero eccezionalmente elevato di precedenti assoluzioni, si da consentire, opportunamente, all'organo d'informazione di titolare a caratteri cubitali: «Attolini, assoluzione n. 35»;

che, se tutto ciò fa emergere le tante iniquità subite dall'architetto Attolini, iniquità che restano al di là dell'esito del giudizio riguardante il processo per la lottizzazione «Le Ville», testimonia pure inequivo-

cabilmente come l'amministrazione della giustizia a Brindisi negli anni scorsi abbia avuto due volti: quello impegnato contro la criminalità e le illegalità reali, che ha svolto un ruolo egregio, positivo e unanimemente riconosciuto, l'altro, quello impegnato contro le illegalità presunte, che ha procurato danni umani, stroncato sul nascere legittime ambizioni, condizionato l'economia, sconvolto assetti politici e partiti, dissuaso gran parte della società civile dall'impegno diretto in politica,

l'interrogante chiede di conoscere:

le valutazioni del Ministro in indirizzo riguardo al caso o, meglio, ai 35 casi, relativi all'architetto Attolini e conclusisi con l'assoluzione;

i dati relativi ai procedimenti penali aperti nei confronti di amministratori e funzionari pubblici per il periodo intercorrente tra il 1990 e il 1997;

sempre per gli stessi soggetti, e per il medesimo periodo, i dati relativi alle ordinanze emesse con disposizione di custodia cautelare in carcere e/o domiciliare;

ancora, per gli stessi soggetti e per il medesimo periodo, il dato comparato delle condanne definitive, delle assoluzioni e delle eventuali prescrizioni.

(4-15813)

FLORINO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che dall'anno 1953 esiste a Napoli una cooperativa di consumo a responsabilità limitata fra i dipendenti dei beni culturali e ambientali (ex antichità e belle arti della pubblica istruzione) che riveste carattere associativo senza alcun fine di lucro, sotto la denominazione «Società cooperativa di consumo srl Mo.Bi.Ga.» (monumenti, biblioteche e gallerie);

che tale cooperativa ha per scopo ed oggetto l'acquisto di viveri e altri generi di largo consumo e la loro distribuzione ai soci e aderisce alla Lega delle cooperative;

che la durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050;

che la stessa svolge la propria attività in locali dati in concessione dal demanio e siti in Palazzo Reale;

che, con nota n. 1860 del 10 maggio 1995, il demanio comunicava alla cooperativa Mo.Bi.Ga. l'adeguamento del canone annuo di locazione per il periodo 1991-1994;

che in data 10 ottobre 1995 la cooperativa Mo.Bi.Ga. comunicava la disponibilità al pagamento degli importi dovuti per adeguamento del canone di locazione annuo, chiedendo nel contempo la dilazione degli stessi ed il rinnovo della concessione;

che, precisamente, in data 11 ottobre 1996, la Mo.Bi.Ga. comunicava al demanio la disponibilità a versare come acconto degli importi dovuti la somma di lire 10 milioni (versamento effettuato) chiedendo di essere esonerata dalla presentazione della polizza di fideiussione di garanzia richiesta dal demanio;

che, con nota n. 4770 del 15 maggio 1997, il demanio concedeva la richiesta di dilazione di pagamento, quantificando in lire 90.528.000 l'ammontare degli importi dovuti fino al 31 dicembre 1996 da riscuotere in 48 rate da lire 1.886.000 con inizio dal 1° giugno 1997;

che, con nota del 12 settembre 1997, la cooperativa Mo.Bi.Ga. comunicava nuovamente al demanio la disponibilità a versare, nell'attesa della stipula dell'atto, un ulteriore acconto di lire 10.000.000 (versamento effettuato);

che, con nota n. 11613 del 17 febbraio 1998, il demanio diffidava la cooperativa a lasciare liberi i locali demaniali occupati *sine titulo* entro il termine di 60 giorni;

che il giorno 28 febbraio 1999 scadeva il termine per lasciare i suddetti locali;

che in seguito veniva concessa dalla soprintendenza una ulteriore proroga fino al giorno 30 giugno 1999, ciò perché, avendo in programma iniziative rientranti nel Maggio dei monumenti ed essendo Palazzo Reale totalmente sprovvisto di tale tipo di servizi, risultava funzionale alla stessa soprintendenza che i servizi fossero disponibili;

che ciò è ancor più vero se si considera che la presenza del bar e del ristoro veniva segnalata sulle guide del Palazzo Reale e compariva sul sito Internet della soprintendenza, la quale ha successivamente sostenuto la illegittimità della presenza dei servizi medesimi;

che il giorno 28 giugno 1999 il soprintendente, architetto Zampino, con 36 ore di anticipo sulla scadenza dell'ultima proroga concessa, comunicava, tramite il funzionario e responsabile di Palazzo Reale, architetto Grassia, l'intenzione di ricorrere alle forze dell'ordine se entro le ore 10 del giorno 30 giugno 1999 i locali non fossero stati rilasciati, costringendo in tal modo i dipendenti a presidiare i locali a difesa del loro posto di lavoro;

che è importante sottolineare che la Mo.Bi.Ga. svolge da circa 50 anni un servizio in favore dei dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali che prestano servizio all'interno del Palazzo Reale e che usufruiscono in loco dei servizi di ristorazione economicamente più convenienti;

che è da rilevare, altresì, che il suddetto servizio, oltre ad essere particolarmente efficiente ai fini del rispetto dei tempi assegnati al personale per la pausa pranzo, ha assunto nel tempo anche il ruolo di luogo di incontro per il confronto costante sui temi attuali ed emergenti nel settore dei beni culturali, nonché punto di riferimento durante manifestazioni di livello internazionale, come il G7 del 1994 o la Conferenza ONU del 1995;

che numerose sono state negli anni le attestazioni di stima e apprezzamento per l'alta qualità del servizio offerto da parte delle istituzioni, di artisti e di politici;

che l'eventuale chiusura, conseguente al rilascio dei locali, causerebbe un grave danno ai dipendenti;

che, inoltre, la cooperativa non ritiene di occupare i locali *sine titulo*, come ampiamente comprovato dalla corrispondenza intercorsa in questi anni con il demanio;

che i 7 addetti al servizio hanno più volte manifestato l'intenzione di non opporsi all'applicazione delle disposizioni della «legge Ronchey» che prevedono l'istituzione di nuovi servizi aggiuntivi all'interno del Palazzo Reale;

che il decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, concernente «Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali», all'articolo 4, comma 6, stabilisce che le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo cessano dalla data di aggiudicazione degli analoghi servizi realizzati nello stesso istituto;

che, di fatto, fino ad oggi, per i servizi aggiuntivi non è stata ancora aggiudicata la gara d'appalto, contravvenendo alle disposizioni sopracitate;

che nel corso di quest'anno si è più volte tentato di aprire un tavolo di trattative con le istituzioni (prefettura, comune e soprintendenza), senza alcun esito,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce dei fatti esposti in premessa, il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare provvedimenti urgenti volti a sanare la situazione determinatasi, ciò al fine di evitare che la chiusura della cooperativa Mo.Bi.Ga., oltre a comportare la perdita del posto di lavoro per i 7 addetti al servizio di ristoro, crei ulteriori gravi disagi ai dipendenti pubblici che da anni operano all'interno di Palazzo Reale.

(4-15814)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'associazione nazionale «Il cittadino non suddito» segnala allo scrivente che alla Stazione centrale di Milano esiste un solo sportello per richiedere la fattura del biglietto e che ogni volta bisogna dettare i propri dati, in quanto non esiste un'anagrafica computerizzata;

che per prendere un Eurostar, e volendo richiedere la fatturo, il cliente deve fare due file poiché ad uno sportello non si fanno fatture e all'altro non si fanno prenotazioni per quel treno;

che chiunque viaggi con una certa frequenza è portata a pensare che i soldi spesi negli *spot* dalle Ferrovie dello Stato si sarebbero potuti usare meglio soprattutto per migliorare i servizi;

che nello *spot* più conosciuto ci si scusa per i disguidi e si sostiene che le Ferrovie dello Stato si stanno facendo «in quattro» per l'utente che però nel frattempo, agli sportelli, si deve fare «in due» nel caso necessiti avere la fattura per il biglietto emesso,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare ai continui disagi a cui ogni giorno l'utente delle Ferrovie dello Stato incorre, come sollecitato più volte in particolare dall'associazione nazionale «il cittadino non suddito» che riceve ogni giorno migliaia di segnalazioni e dallo sportello «Turismo SOS».

(4-15815)

PIERONI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che nei giorni scorsi si è verificata l'inclinazione del tetto galleggiante del serbatoio TK62 presso la raffineria API di Falconara (Ancona);

che, nonostante i cittadini avessero già segnalato da sabato 26 giugno 1999 odori insopportabili, la situazione sopra descritta è stata scoperta soltanto lunedì 28 giugno;

che l'API dispone di 35.000 litri di liquido schiumogeno e si è dovuto aspettare un giorno per reintegrare la riserva in quanto questo liquido doveva arrivare da Bergamo;

che i vigili del fuoco sono stati messi al corrente della situazione di potenziale pericolo soltanto mercoledì 30 giugno e sono poi intervenuti utilizzando anche il loro liquido schiumogeno;

che i vapori di greggio e l'ossigeno dell'aria sono una miscela infiammabile e fonte di potenziale pericolo in presenza di una qualsiasi sorgente di innesco (scintilla, surriscaldamento, eccetera); quindi la città di Falconara ha non solo subito il disagio dei cattivi odori ma è stata esposta agli effetti di rischio potenziale;

che nonostante quanto sopra descritto si è assistito ancora una volta allo spettacolo dei dirigenti API che minimizzano, che gestiscono l'informazione, ovviamente scarsa, alla cittadinanza e alle autorità, che parlano di situazione «sotto controllo» e di assenza di pericolo;

che nell'elenco delle aziende sottoposte agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 («legge Seveso»), in base alla legge n. 137 del 1997, si trova anche l'API di Falconara, riconosciuta come azienda a rischio di incidente rilevante,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano appurare le reali dinamiche che hanno provocato l'inclinazione del tetto galleggiante del serbatoio TK62 dell'API, sollecitando anche la regione Marche e il prefetto di Ancona a non fermarsi alle informative e ai comunicati dei dirigenti della stessa azienda;

come si intenda agire per prevenire concretamente i rischi che la raffineria API rappresenta per il territorio, visto che quest'ultima vicenda ha tra l'altro evidenziato che con 35.000 litri di liquido schiumogeno l'API si permette di avvisare con ritardo i vigili del fuoco della situazione di potenziale pericolo.

(4-15816)

ROSSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Governo afferma costantemente, ultimamente in sede di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, di avere tra i suoi obiettivi prioritari quello di garantire la sicurezza dei cittadini, per cui intende realizzare moderne politiche di sicurezza urbana e di efficace contrasto alla criminalità

nelle campagne, ritenendo giustamente che non si possa prescindere in tale materia dall'adeguamento delle strutture e dei mezzi;

che lo scrivente concorda pienamente con le affermazioni del Governo in materia di sicurezza, e soprattutto in tema di adeguamento delle strutture, motivo per il quale si è da lungo tempo interessato al problema, prendendo in particolare considerazione la questione delle strutture logistiche;

che un contributo consistente alla sicurezza urbana, ma soprattutto al contrasto della criminalità nelle campagne, è indubbiamente quello dell'Arma dei carabinieri per via della tradizionale struttura decentrata che fa sì che a fronte di circa 6.000 comuni vi siano più o meno 3.000 stazioni;

che per i motivi di cui sopra, al fine di valutare gli interventi strutturali necessari a migliorare concretamente l'efficace presenza delle predette caserme dei carabinieri per un più incisivo controllo del territorio in funzione anticrimine, lo scrivente aveva chiesto, in data 6 ottobre 1998, al Ministero dell'interno ed al capo della polizia, di conoscere gli arretrati che il Ministro dell'interno deve a enti locali e privati in genere per l'affitto delle caserme in questione e che tale richiesta era stata formulata rispettando le norme in materia previste dal decreto ministeriale 17 novembre 1997, n. 508, articolo 3, «Regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990», che rendono tali dati «atti sottratti all'accesso»;

che alla richiesta di cui sopra, nonostante gli ovvi solleciti, nè il capo della polizia nè l'allora Ministro dell'interno hanno ritenuto di dover rispondere, obbligando lo scrivente a ricorrere ai mezzi di sindacato ispettivo parlamentare, con la conseguente formulazione di una interrogazione in data 9 febbraio 1999;

che all'interrogazione di cui sopra, 4-14007, nonostante un sollecito effettuato in data 5 maggio, seguito da un successivo sollecito in data 15 giugno 1999, non è ancora stato dato riscontro,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga la reticenza del Ministero dell'interno, riguardo alle richieste formulate, in contrasto con le affermazioni del Governo, atteso che tale reticenza viene ad inficiare profondamente l'attività parlamentare costruttiva del Gruppo di cui l'interrogante è membro, che si vede privato dei mezzi informativi necessari per procedere allo studio ed alla proposizione di possibili soluzioni per rendere più efficace la presenza dello Stato sul territorio ai fini della lotta alla criminalità;

se il Ministro dell'interno non ritenga la reticenza del suo Ministero, aggravata dall'assoluta disattenzione nei confronti dell'interrogazione 4-14007, lesiva del prestigio della carica di parlamentare, anche alla luce della scarsa rilevanza, per la sicurezza e la riservatezza, di quelli che non sono altro dei semplici dati di bilancio;

se il Ministro non ritenga di dove dare finalmente esito alla richiesta di dati avanzata, escludendo, se del caso, i dati interessati dal

novero di quelli previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 17 novembre 1997, n. 508, consentendo così allo scrivente di svolgere finalmente la sua attività che, per quanto propria di un parlamentare estraneo alla maggioranza, in un sistema democratico non dovrebbe essere comunque meno degna di considerazione di quella dei colleghi.

(4-15817)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 21 giugno 1991 d'ammissibilità alle agevolazioni autorizzava, ai sensi della legge n. 44 del 1986, per la società «Laborart società cooperativa a responsabilità limitata», con sede a Napoli, la concessione del contributo in conto capitale, del mutuo e dei contributi per le spese di gestione e per la realizzazione del progetto di produzione di beni d'industria (produzione e commercializzazione di strumenti musicali);

che il contributo fu quantificato in lire 850.000.000;

che il progetto della «Laborart» si prefigge come finalità di recuperare la lavorazione artigianale della liuteria artigianale, producendo mandolini, chitarre, ma anche strumenti musicali non comuni, come per esempio ghironde, cavalcioni, chitarre battenti;

che nel dicembre 1995 sono stati versati alla cooperativa Laborart i primi 200 milioni sotto forma di mutuo decennale al tasso del 4,5 per cento del finanziamento;

che dal 1995 i soci della cooperativa Laborart sono impossibilitati a realizzare il progetto di produzione a causa dei ritardi accumulati dall'arrivo dei finanziamenti ed inoltre per sostenere l'acquisto della sede della società si sono indebitati di 100 milioni,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda intraprendere per accelerare la concessione dei contributi, già autorizzati dal decreto del 21 giugno 1991 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di ammissibilità alle agevolazioni, destinati alla società «Laborart»;

se non si ritenga che le difficoltà di applicazione della legge n. 44 del 1986 siano state penalizzanti per la realizzazione di importanti progetti di produzione;

se non si ritenga, altresì, necessario di apportare correzioni alla legge n. 44 del 1986, in quanto si è riscontrato, nel corso di questi anni, che solo pochi giovani imprenditori sono stati in grado di avviare i progetti che la legge sull'imprenditoria giovanile finanzia.

(4-15818)

SENESE, PELELLA, RUSSO, PELLEGRINO, BATTAFARANO, SALVATO, PETTINATO, FUMAGALLI CARULLI, RESCAGLIO, ANDREOLLI, PINTO, CAZZARO, PETRUCCI, PREDA, CRESCENZIO, BUCCIARELLI, TAPPARO, DONISE. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che le tragiche vicende che da tempo insanguinano la regione dei Grandi Laghi in Africa registrano ogni giorno nuovi e più gravi attentati ai diritti umani;

che in questa tormenta vengono coinvolti anche quanti si adoperano per tentare di superare l'odio che contrappone comunità e gruppi;

che emblematico in tal senso è il caso del vescovo di Gikongoro, uomo conosciuto per il suo impegno nel processo di riconciliazione in atto nella Chiesa e nella società ruandese, che è stato incarcerato con l'accusa di complicità in genocidio del tutto destituita di fondamento,

gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi il Governo italiano abbia compiuto e intenda ancora compiere per ottenere la liberazione del vescovo di Gikongoro, che aiuterebbe il difficile processo di pacificazione in quella sfortunata regione.

(4-15819)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02968, del senatore Russo Spena, sugli atti di nonnismo ai danni di militari di leva;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02967, dei senatori Cusimano ed altri, sulla tutela del comparto agrumicolo e floricolo;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02964, dei senatori Manzi ed altri, sulle assunzioni alla FIAT;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02966, dei senatori Battafarano ed altri, sulle emissioni nell'area industriale di Taranto.